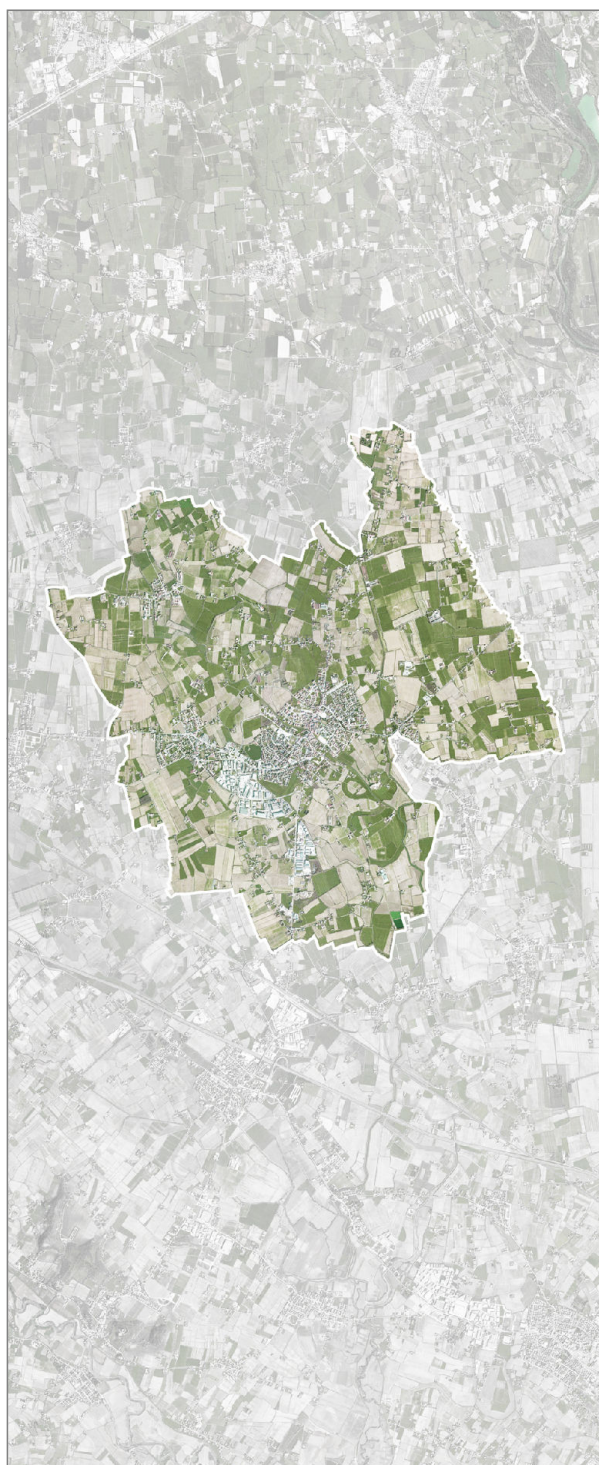




SINDACO

Renzo Marangon

SEGRETARIO COMUNALE

Angelo Macchia

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Massimo Messina

Lara Bonora

Pier Giorgio Tonnini

PROGETTAZIONE P.I. E COORDINAMENTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

TOMBOLAN & ASSOCIATI

Piergiorgio Tombolan

Ludovico Bertin

Ivan Moresco

MICHELIN ARCHITETTI ASSOCIATI

Bruno A. M. Michelin

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Giovanni Crosara – Riccardo Ballerini

ANALISI AGRONOMICHE

Luciano Galliolo

Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

PIANO DEGLI INTERVENTI

P.I.

NORME TECNICHE



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Riferimenti alla legislazione vigente	4
ART. 2 - Finalità e contenuti del P.I.	4
ART. 3 - Elaborati del P.I.	4
ART. 4 - Suddivisione del territorio comunale	5
ART. 5 - Consumo di suolo	5
ART. 6 - Attuazione del P.I.	5
ART. 7 - Interventi diretti.....	6
ART. 8 - Interventi soggetti a P.U.A.	7
ART. 9 - Progetti di coordinamento urbanistico	7
ART. 10 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.....	7
ART. 11 - Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)	8
ART. 12 - Progetto unitario.....	9
ART. 13 - Credito edilizio - Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (R.E.C.R.E.D.) - Compensazione Urbanistica...	9
ART. 14 - Interventi ad elevata sostenibilità ambientale (P.Q.A.M.A.)	11
ART. 15 - Destinazioni d'uso	11
ART. 16 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali	12
ART. 17 - Disposizioni per le distanze.....	12
ART. 18 - Opere di urbanizzazione	14
ART. 19 - Costruzioni accessorie	14
ART. 20 - Norme per l'edilizia residenziale esistente	15
ART. 21 - Norme per l'edilizia non residenziale esistente	15
ART. 22 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere	15
ART. 23 - Deroghe	15
TITOLO II – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO.....	17
ART. 24 - Vincoli e fasce di rispetto.....	17
ART. 25 - Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004, art. 10 – Beni culturali	17
ART. 26 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004, art. 142 lett. c, - Beni Paesaggistici	17
ART. 27 - Vincolo Sismico “Zona 3” - O.P.C.M. n. 3274/2003, O.P.C.M. n. 3519/2006, D.M. 14.01.2008; L.R. 27/2003; D.G.R. n. 71 del 22.01.2008; D.G.R. n. 1572 del 03.09.2013; D.G.R. n. 244 del 09/03/2021.	18
ART. 28 - Pianificazione di livello superiore - P.T.R.C. vigente (approvato con D.C.R. n. 250 del 13/12/1991) artt. 19-28. P.T.R.C. adottato (D.G.R. n. 372 del 17/02/09) e variante parziale con attribuzione valenza paesaggistica (D.G.R. n. 427 del 10/04/2013).	18
ART. 29 - Pianificazione di livello superiore - P.T.C.P. approvato (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012).	18
ART. 30 - Piano di Assetto Idrogeologico dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (nel seguito indicato con l'acronimo PAI) - D.Lgs. 152/2006.....	18
ART. 31 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto.....	18
ART. 32 - Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica: R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904	18
ART. 33 - Cimiteri / Fasce di rispetto - T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934	19
ART. 34 - Depuratori / fasce di rispetto - D.Lgs. 152/2006, e Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977	19
ART. 35 - Allevamenti zootecnici intensivi - D.G.R. 3178/2004 e ss.mm.ii. (Atti di indirizzo - art. 50 della L.R. 11/2004); D.G.R. 329/2010; D.G.R. 2495/2006.....	19
ART. 36 - Viabilità / Fasce di rispetto – D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992	20
ART. 37 - Elettrodotti / Fasce di rispetto – D.M. 29/05/2008	20
ART. 38 - Metanodotti-Gasdotti / Fasce di rispetto – D.M. 24/11/1984	21
ART. 39 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Fasce di rispetto – D.P.C.M. 08/07/2003, D. Lgs. 259/2003, L.R. 29/93 e ss.mm.ii., D.M. 381/8, L.R. 11/2004 art.13.....	21

TITOLO III – SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA	23
ART. 40 - Compatibilità geologica ai fini edificatori - art. 50 L.R. 11/04, D.G.R.V. 3811/2009 (atti di indirizzo)	23
ART. 41 - Zone di tutela (art.41 L.R. 11/04).....	25
ART. 42 - Aree classificate dal P.A.I. (Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico)	26
ART. 43 - Aree soggette a dissesto idrogeologico	27
ART. 44 - Compatibilità idraulica: Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica (art. 13 L.R. 11/04, D.G.R. 1841/2007 e ss.mm.ii).....	28
TITOLO IV - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....	33
ART. 45 - Corsi / Specchi d'acqua	33
ART. 46 - Ambiti di interesse paesaggistico.....	33
ART. 47 - Principali filari e siepi del paesaggio agrario	34
ART. 48 - Contesti figurativi.....	34
ART. 49 - Ville Venete, Architetture del Novecento e Manufatti di archeologia industriale	34
ART. 50 - Capitelli ed edicole votive.....	35
ART. 51 - Parchi e giardini storici e spazi scoperti privati di interesse storico - ambientale	35
ART. 52 - Rete ecologica	35
ART. 53 - Coni visuali del paesaggio	37
ART. 54 - Tutela della vegetazione in ambito urbano.....	37
ART. 55 - Verde privato.....	38
TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO	39
CAPO I - La struttura STORICA	39
ART. 56 - Centri storici, ville venete e sistema dell'edilizia con valore ambientale testimoniale interna/esterna ai centri storici.....	39
ART. 57 - Zone "A" di interesse storico artistico	39
ART. 58 - Disciplina degli interventi negli immobili di valore culturale della zona "A", ai manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85.....	41
ART. 59 - Nuclei individuati ex art. 10 della L.R. 24/85	43
ART. 60 - Criteri per l'uso dei colori.....	44
ART. 61 - Ambito per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	44
ART. 62 - Direttive per il miglioramento della qualità urbana.....	44
CAPO II - La struttura insediativa residenziale.....	47
ART. 63 - Zone "C1"	47
ART. 64 - Zone "C1.1" - Nuclei residenziali in ambito agricolo	47
ART. 65 - Zone "C2"	48
CAPO III - La struttura degli insediamenti produttivi.....	49
ART. 66 - Zone "D"	49
ART. 67 - Attività produttive esistenti in zona impropria e S.U.A.P.	49
ART. 68 - Attività produttive da bloccare	50
TITOLO VI – TERRITORIO AGRICOLO	51
ART. 69 - Zona "E" – Criteri per l'edificazione in zona agricola	51
ART. 70 - Fabbricati rurali non funzionali all'attività agricola	51
ART. 71 - Edifici con attività agricole dismesse.....	52
ART. 72 - Serre e vivai	53
ART. 73 - Manufatti amovibili di modesta entità	53
ART. 74 - Allevamenti zootecnici intensivi.....	53
ART. 75 - Allevamenti zootecnici non intensivi.....	54
ART. 76 - Allevamenti zootecnici di carattere familiare	54
ART. 77 - Allevamento allo stato brado e semibrado	54
ART. 78 - Strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici	55

ART. 79 -	Impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas e biomasse)	55
ART. 80 -	Attività di ricezione e ospitalità agrituristiche	55
TITOLO VII - SISTEMA DEI SERVIZI		56
ART. 81 -	Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale - SA, SBc, SBr, SC, SD	56
ART. 82 -	Cimiteri, servizi e attrezzature tecnologiche - "F1" e "F2"	58
TITOLO VIII – SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....		59
ART. 83 -	Infrastrutture per la mobilità	59
ART. 84 -	Viabilità esistente e di progetto	60
ART. 85 -	Percorsi ciclabili esistenti/programmati	60
ART. 86 -	Aree per attrezzature stradali	61

ALLEGATO: REPERTORIO NORMATIVO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Riferimenti alla legislazione vigente

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Camisano si articola in Piano di Assetto del Territorio approvato con la Conferenza dei servizi decisoria il 22/02/2018 ratificata con Decreto del Presidente della Provincia n.22 del 28/02/2018, pubblicato sul BURn.25 dell'avviso di deposito del P.A.T. il 9/03/2018, efficace dal 24/03/2018 e Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in attuazione del P.A.T. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente. In particolare si intendono richiamate le prescrizioni e la disciplina del PTCP, che potranno essere integrate nel PRC, previo adeguamento del P.A.T., provvedendo agli approfondimenti richiesti.
4. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.
5. I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti Norme Tecniche Operative si intendono ai testi vigenti.
6. Gli interventi in attuazione del presente P.I. comportano, se dovuta, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/2001, la corresponsione del contributo straordinario così come determinata da apposito provvedimento consiliare, nelle more delle disposizioni regionali.

ART. 2 - Finalità e contenuti del P.I.

1. Il P.I. si riferisce al quinquennio successivo alla sua approvazione ovvero, ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, ad accordi pubblico privato, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
2. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, nelle aree interessate, si applica l'art.33 della L.R. 11/2004.
3. Il P.I. è diretto a:
 - a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
 - b) incentivare la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale;
 - c) riqualificare la struttura insediativa del centro capoluogo e delle frazioni;
 - d) riconoscere e riordinare i sistemi insediativi lineari sviluppati lungo i principali assi stradali;
 - e) soddisfare i fabbisogni residenziali e le esigenze espresse della popolazione;
 - f) assicurare un corretto recepimento dei vincoli e delle limitazioni all'edificabilità imposti dal P.A.T.;
4. Il P.I. recepisce la suddivisione dell'intero territorio comunale in A.T.O. operata dal P.A.T.

ART. 3 - Elaborati del P.I.

1. Il P.I. è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione programmatica;
 - b) Elaborati grafici:
 - TAV. 1 Intero territorio comunale, fogli n. 2 - scala 1:5.000:
 - TAV. 1.A Zonizzazione, Vincoli, Tutele e AUC LR 14/2017
 - TAV. 1.B Zonizzazione, Vincoli, Tutele e AUC LR 14/2017
 - TAV. 2 Intero territorio comunale, fogli n. 13 (da lettera "A" a lettera "O" - scala 1:2.000)
 - TAV. 3 Centro storico, fogli n 3 - scala 1:1.000:
 - TAV. 3.A "Centro storico Camisano"
 - TAV. 3.B "Centro storico S. Maria"
 - TAV. 3.D "Centro storico Rampazzo"
 - ALLEGATO 4: Schede dei fabbricati rurali esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo;
 - ALLEGATO 5: Edifici con attività agricole dismesse (ex Tav. 13.5 - P.R.G. schede Parametriche edifici con attività agricole dismesse)

- ALLEGATO 6: Nuclei ex art. 10, L.R. 24/1985 (ex Tav. 13.4 - P.R.G. schede B)
 - ALLEGATO 7: Attività produttive esistenti in zona impropria (schede edifici ex art. 126, L.R. 61/85 ex L.R. 11/87)
- c) Accordi pubblico-privato (art.6 L.R. 11/2004);
 - d) Norme tecniche operative e repertorio normativo delle zone;
 - e) Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale - PQAMA;
 - f) Registro Elettronico dei Crediti Edilizi - RECRED;
 - g) Banca dati alfanumerica e vettoriale;
 - h) Valutazione di Compatibilità Idraulica.
2. Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.I. valgono le seguenti regole:
 - a) fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola in scala maggiore;
 - b) tra il testo delle Norme Tecniche Operative e gli elaborati grafici, prevale il testo delle Norme Tecniche Operative;
 - c) il Repertorio Normativo, le Schede normative e gli Accordi Pubblico-Privato prevalgono sugli altri elaborati laddove esplicitamente li modificano e/o precisano;
 - d) fra le informazioni delle banca dati e le informazioni degli altri elaborati del P.I. prevalgono queste ultime.
 3. Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri previsti dal P.I. e, conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle previsioni di cui alla tavola in scala maggiore del P.I. su cartografia catastale e successivo rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento.
 4. In sede di attuazione del P.I. eventuali errori catastali ed operativi, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano.
 5. Ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e/o le superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I.

ART. 4 - Suddivisione del territorio comunale

1. Il P.I. suddivide il territorio comunale in zone, aree ed ambiti così come risulta dagli elaborati grafici.
2. Negli elaborati grafici le zone sono suddivise in sottozone contraddistinte ciascuna da un apposito cartiglio.
3. Il numero di sottozona fa riferimento all'apposita tabella del Repertorio Normativo.
4. I cartigli relativi alle zone ed aree esterne alle zone significative sono riportati nelle tavole grafiche.
5. I parametri che disciplinano l'edificazione in attuazione del P.I. trovano definizione nel Regolamento Edilizio.

ART. 5 - Consumo di suolo

1. Il P.A.T. indica la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della L.R. 14/2017 e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente.
2. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. 14/2017, sono riportati nell'Allegato A delle Norme Tecniche del P.A.T. ed individuati nelle tavole del P.I.
3. La quantità massima assegnata di consumo di suolo ammesso per il Comune di Camisano Vicentino dalla D.G.R. 668/2018 (*Allegato C, capitolo 2, tabella "Ripartizione della quantità massima di suolo per ogni Comune" ed Allegato D, capitolo 2, tabella 2 "Prospetto delle quantità massima di consumo di suolo assegnata ai Comuni con strumento vigente (P.R.G.) e P.A.T. adottato all'entrata in vigore della L.R. 14/2017*) è data dalla quantità relativa allo strumento urbanistico vigente (P.R.G.), pari a 3,05 ha, e dalla quantità relativa al P.A.T. adottato, pari a 5,70 ha, per complessivi 8,75 ha.
Con riferimento alla disciplina della L.R. 14/2017 e ss.mm.ii., la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è quindi pari a 8,75 ettari e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati nella Tav. 1.
4. Il consumo di suolo è monitorato dal Comune in sede di P.I., dalla sua adozione ed a seguito dell'approvazione dei piani attuativi e del rilascio dei titoli abilitativi, e segnalato nell'apposito Registro del Consumo di Suolo.

ART. 6 - Attuazione del P.I.

1. Il P.I. è attuato mediante:

- a) interventi diretti pubblici e privati;
 - b) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica, privata o congiunta;
 - c) Permessi di Costruire Convenzionati;
 - d) Progetti Integrati o di Intervento Unitario.
2. Ogni fabbricato esistente sul territorio determina, alla data di approvazione del P.I., la superficie fondiaria ad esso corrispondente, in base ai parametri di zona, all'interno delle proprietà definite da frazionamenti già approvati.
3. Il P.I. si adegua alle "Definizioni uniformi" del Regolamento Edilizio aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dei piani, contenute nell'allegato "A" dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20.10.201 e nella DGR n. 1896 del 22.11.2017. 2. Le "Definizioni uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali sono elencate all'art. 2 del Regolamento Edilizio (RE), a cui si rinvia unitamente all'allegato "A" "Quadro delle definizioni uniformi" del RE.
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'Intesa in parola, nella quale è previsto che il recepimento delle Definizioni Uniformi non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continueranno ad essere regolate dai piani comunali vigenti (c.d. principio della "invarianza urbanistica"), il volume totale del fabbricato come definito nel Regolamento Edilizio comprende il volume derivato dall'applicazione degli indici di piano, o comunque indicato nel Repertorio Normativo, e quello delle componenti accessorie/tecniche presenti nel progetto non rilevanti agli effetti del carico urbanistico, in particolare:
- a) le logge, per la parte rientrante che non eccede ml 1,50;
 - b) i volumi tecnici così come definiti all'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio; gli ulteriori volumi tecnici quali torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, etc., e i locali collocati al di sopra delle linee di gronda;
 - c) il vespaio per una altezza max di m 0,50;
 - d) i portici di qualunque altezza o profondità pubblici o di uso pubblico, le gallerie di uso pubblico, le scale a giorno, i percorsi pedonali coperti con larghezza non superiore a ml 2,00;
 - e) i garages realizzati al fine del soddisfacimento degli standards ex art. 18 L. 1150/42 fino a mq 25 per unità immobiliare;
 - f) i portici privati di edifici uni e/o bifamiliari aventi una dimensione fino a 1/4 della superficie coperta e sino alla concorrenza massima di mq 30,00;
 - g) i bow-windows, gli abbaini, i terrazzamenti emergenti, le tettoie e le pensiline fino a m 1,50;
 - h) i gazebi, le parti coperte purché pubbliche o di uso pubblico, i pergolati coperti;
 - i) i sottotetti con altezza utile inferiore a m 1,80 e che comunque non presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili;
 - j) i volumi dei vani interrati o seminterrati di edifici esistenti alla data di adozione del P.I.

I suddetti parametri non concorrono alla determinazione delle superfici a servizi/standards urbanistici.

Le componenti accessorie/tecniche presenti nel progetto finalizzate alla qualità degli interventi edilizi ed al risparmio energetico, se espressamente previste da specifica normativa, non incidono sulle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici.

ART. 7 - Interventi diretti

1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza preliminarmente approvazione di un P.U.A., individuati dal D.P.R. 380/01, e si configurano come:
 - a) attività edilizia libera;
 - b) attività edilizia subordinata a semplice comunicazione;
 - c) attività edilizia subordinata al titolo abilitativo;
2. Gli interventi edilizi diretti ammessi riguardano:
 - a) quelli sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) nuove costruzioni in zone già dotate di opere di urbanizzazione.
3. Allo scopo di garantire l'unità formale e funzionale del progetto, il Comune si riserva la facoltà di subordinare gli interventi di cui al comma 1, lettera c) alla preventiva formazione di:
 - a) Piano Urbanistico Attuativo;
 - b) Progetto di coordinamento urbanistico;
 - c) Progetto unitario;
 - d) Permesso di Costruire Convenzionato (art. 28bis, DPR 380/2001).
4. Gli interventi con volume superiore a mc. 2.000 o superficie coperta superiore a mq. 1.200, o comunque riguardanti superfici di zona superiori a mq. 5.000, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di richiedere la

realizzazione/integrazione delle opere di urbanizzazione e/o di miglioramenti viari, sono da assoggettare a PUA.

5. Qualora l'intervento diretto preveda un accesso a più di due lotti la viabilità di distribuzione interna va adeguatamente dimensionata nelle geometrie e nelle tipologie costruttive per la funzione assegnata, e comunque costituita da almeno una corsia carraia di larghezza non inferiore a m. 3,50.

ART. 8 - Interventi soggetti a P.U.A.

1. Sono soggetti all'obbligo di formazione di P.U.A. gli interventi di urbanizzazione e edificazione:
 - a) ricadenti all'interno delle zone o delle aree che nel Repertorio Normativo riportano la dicitura "P.U.A. obbligatorio";
 - b) per i quali il Comune lo ritenga necessario.
2. Qualora il PUA non sia esteso all'intera zona o area l'ambito del P.U.A. è determinato mediante provvedimento del Consiglio Comunale in un progetto di coordinamento urbanistico esteso all'intera area/zona.
3. La determinazione dell'ambito del P.U.A. comprende:
 - a) la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nel P.U.A., ed eventuali altri servizi già previsti dal P.I. o in aree esterne funzionalmente collegate;
 - b) le modalità da seguire per il conseguimento delle relative dotazioni.
4. Nelle aree soggette a strumento urbanistico attuativo sono consentiti:
 - a) per gli edifici di valore culturale, gli interventi disciplinati dall'art. 58 delle presenti norme;
 - b) per gli edifici privi di valore culturale gli interventi di cui all'art. 18 bis della L.R. 11/2004.
5. Il P.I. individua gli ambiti dei PUA vigenti (approvati e/o convenzionati) elencati nel Repertorio Normativo.
6. I lotti destinati all'edificazione compresi nei PUA vigenti con destinazione residenziale, le cui opere di urbanizzazione siano state completate e collaudate mantengono i parametri edilizi previsti nel PUA stesso.
7. I lotti destinati all'edificazione compresi nei PUA vigenti con destinazione produttiva/artigianale, le cui opere di urbanizzazione siano state completate e collaudate mantengono i parametri edilizi previsti nel PUA stesso.

ART. 9 - Progetti di coordinamento urbanistico

1. L'ambito del PUA in attuazione delle zone con obbligo di PUA va esteso a ricomprendere le circostanti aree necessarie alla realizzazione degli accessi e degli allacciamenti alle reti esistenti.
2. È ammessa l'attuazione anche attraverso più PUA i cui ambiti siano approvati dal Consiglio Comunale come stralci funzionali e coordinati di un progetto di coordinamento urbanistico unitario esteso all'intera zona.
3. L'attuazione delle previsioni urbanistiche all'interno degli ambiti di coordinamento urbanistico indicati dal P.I. si sviluppa sulla base di un progetto urbanistico unitario che può corrispondere ad un unico PUA esteso all'intero ambito o, eventualmente, anche a più PUA i cui ambiti siano approvati dal Consiglio Comunale come stralci funzionali e coordinati di un progetto di coordinamento urbanistico unitario entro il perimetro indicato.
4. Il progetto di coordinamento urbanistico, esteso all'intero ambito indicato, può essere redatto anche d'iniziativa privata se proposto almeno dai proprietari aventi titolo al PUA relativo all'ambito del 1° stralcio funzionale, che ne rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili compresi nell'ambito in base al relativo imponibile catastale e comunque che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo.
5. Ferme restando le quantità corrispondenti alla zonizzazione urbanistica di base, il progetto di coordinamento urbanistico può prevedere trasposizioni di zone e ridistribuzione dell'area se migliorativa e maggiormente rispondente ai principi dello sviluppo sostenibile cui si ispirano il P.A.T. e il P.I.
6. Il progetto di coordinamento urbanistico individua l'ambito del primo stralcio funzionale tenendo conto delle possibilità operative per l'attuazione dei successivi stralci. La definizione degli ambiti dei singoli PUA, oltre a garantire la complessiva funzionalità urbanistica, deve tener conto di un'equa ripartizione delle quantità di aree destinate a servizi e a viabilità indicate dal P.I. e precisate dal progetto di coordinamento urbanistico stesso.
7. Il progetto di coordinamento urbanistico approvato dal Consiglio Comunale è tenuto come riferimento obbligatorio per l'attuazione dei successivi stralci, in occasione dei quali peraltro possono essere presentate all'approvazione del Consiglio Comunale modifiche migliorative, tenendo presente quanto già attuato o in corso di attuazione.

ART. 10 - Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. Il P.I. individua e distingue nel Repertorio Normativo le aree oggetto di accordi ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 e recepite dall'Amministrazione Comunale attraverso il provvedimento di adozione del presente P.I.
2. L'attuazione dell'accordo pubblico-privato avviene con le eventuali precisazioni quantitative e qualitative e le prescrizioni riportate nel Repertorio Normativo del P.I.
3. La mancata attuazione nel periodo di cinque anni o più breve nel caso sia così stabilito nell'accordo, determina la

decadenza dell'accordo e delle specifiche previsioni; nelle aree interessate si applica l'art.33 della L.R. 11/2004.

ART. 11 - Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

1. Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), è definito ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, per l'attuazione delle previsioni e nel rispetto della disciplina del P.I. e dei criteri di progettazione indicati nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
2. I P.U.A. possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10% in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal P.I., purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e quelli attuativi di accordi ai sensi dell'articolo 6 possono, altresì, prevedere la variazione del 15% a densità massima territoriale o fondiaria, dell'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti. Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono variante al P.I.
3. Per i P.U.A. approvati prima dell'entrata in vigore del presente P.I. si applicano le disposizioni specifiche come da strumenti urbanistici approvati e riportati nel Repertorio Normativo.
4. La composizione urbanistica dei PUA, rispetta i caratteri storico-ambientali-paesaggistici del luogo, valorizza le preesistenze di pregio, interpreta coerentemente il ruolo e le prestazioni urbanistiche assegnati dal P.I.
5. Il P.I. individua gli strumenti urbanistici attuativi, approvati in attuazione del P.R.G. previgente, che conservano la loro validità per anni dieci a partire dalla data di efficacia della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 20 commi 8 e 9 della L.R. 11/2004. Decorso tale termine:
 - l'edificazione dei lotti residui (densità edilizia, distacchi alla strada e dai confini, altezza massima, ecc.), deve rispettare le norme dello strumento attuativo approvato. È comunque consentito adeguare le destinazioni d'uso alle eventuali nuove previsioni del P.I. previa monetizzazione degli standards;
 - senza che si sia dato avvio alle opere di urbanizzazione, l'area dovrà essere pianificata con apposita variante al P.I. Nelle more dell'approvazione della variante vale quanto prescritto dall'art. 33 della L.R. 11/2004.
6. Nel caso di Piani Attuativi confermati riguardanti zone produttive, in ogni caso l'abitazione del proprietario o del custode può essere realizzata solo per un volume non superiore a 500 mc e solo se la superficie lorda della singola attività produttiva e commerciale, anche su più piani, è superiore a 800 mq.
7. Il perimetro dell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi confermati è quello risultante dagli atti di approvazione e/o dalle convenzioni attuative.
8. Al fine di determinare la dotazione minima di aree per servizi, devono essere considerati i seguenti parametri urbanistici:
 - volume edilizio relativamente agli insediamenti residenziali;
 - superficie territoriale di zona relativamente agli insediamenti produttivi;
 - superficie lorda di pavimento relativamente al commerciale e direzionale;
 - volume totale relativamente agli insediamenti turistico – ricettivi al chiuso;
 - superficie territoriale di zona relativamente agli insediamenti turistico – ricettivi all'aperto;
9. La dotazione minima di aree per servizi riguarda i servizi primari ovvero le aree a servizi direttamente riferite alle esigenze e funzioni di zona e che soddisfano esigenze di carattere primario ed è fissata nella misura di:
 - relativamente alla residenza mq. 10 per abitante teorico. La capacità insediativa teorica è calcolata attribuendo ad ogni abitante teorico mc. 150 di volume edificabile;
 - relativamente all'industria e artigianato, mq. 10 ogni mq. 100 di superficie delle singole zone;
 - relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni mq. 100 di superficie lorda di pavimento;
 - relativamente al turismo, mq. 15 ogni mc. 100;
 - relativamente al turistico-ricettivo, mq 10 ogni mq. 100 di superficie territoriale, nel caso di insediamenti all'aperto.
10. I servizi secondari comprendono le aree a servizi direttamente riferite alle esigenze e funzioni della collettività, relativamente alla residenza sono pari a mq. 20 per abitante teorico e indicati nelle tavole del P.I.
11. Il conseguimento degli standard relativi alle dotazioni minime di aree per servizi può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.
12. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della L.R.11/2004. Le aree di cui sopra, dovranno essere comprese nello studio della sistemazione generale del lotto o dell'isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi, dei pedoni e degli accessi a spazi pubblici.

13. Le aree per parcheggi pubblici sono da considerarsi comprensive delle corsie di manovra e del verde di arredo. Tali parcheggi dovranno di norma essere realizzati secondo i caratteri e requisiti di cui all'art.89 delle presenti norme.
14. Le aree a verde pubblico possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde.
15. La dotazione minima, in termini percentuali, di aree a servizi da destinare a parcheggio è determinata in ragione delle destinazioni d'uso in:
 - 70% per la residenza (comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche);
 - 75% delle aree a servizi primari e secondari per le restanti destinazioni.
16. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree a servizi di almeno 10 mq. ogni abitante teorico insediabile.
17. Nel caso di insediamenti con destinazione d'uso mista devono essere comunque garantite le quantità minime di legge in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.
18. La monetizzazione delle aree a servizi è effettuata facendo riferimento al costo complessivo della realizzazione dei servizi, calcolato come valore delle aree e delle opere che su di esse devono essere realizzate, con riferimento ad apposita deliberazione di determinazione degli importi.
19. Per le aree a servizi di piano indicate nelle tavole del P.I. e ricadenti all'interno degli ambiti da assoggettare a PUA, le quantità dimensionali sono vincolanti mentre la loro localizzazione è da ritenersi indicativa dell'organizzazione interna dell'insediamento e può essere modificata in sede di redazione dello strumento attuativo.

ART. 12 - Progetto unitario

1. L'attuazione di progetti unitari avviene con le eventuali precisazioni quantitative e qualitative e le prescrizioni riportate nel Repertorio Normativo del P.I.
2. Gli interventi subordinati a progettazione integrata e/o unitaria, da approvarsi con apposita delibera di giunta comunale, sono soggetti a convenzione, nella quale devono essere precisati i contenuti necessari ad un coordinamento degli stessi interventi, all'inserimento paesaggistico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste e/o necessarie, alla dotazione di adeguate aree a servizi.

ART. 13 - Credito edilizio - Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (R.E.C.R.E.D.) - Compensazione Urbanistica

Credito edilizio

1. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 della L.R.11/2004 (la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale e gli interventi di riordino delle zone agricole) ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37 della LR 11/2004.
2. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) della LR 11/2004, e sono liberamente commerciabili.
3. Il P.I. prevede la possibilità di acquisire crediti edilizi a seguito di interventi di interesse pubblico quali:
 - a) demolizione o rimozione di opere incongrue ed elementi di degrado (es. ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, di elettrodotti, di oleodotti, ecc.);
 - b) miglioramento della qualità urbana;
 - c) riordino della zona agricola e realizzazione di boschi di pianura;
 - d) cessione di aree per l'attuazione di interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del rischio idraulico.
 - e) altri interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio;
 - f) cessione di aree destinate a servizi di cui al Titolo VII delle presenti NTO, di aree destinate ad infrastrutture di cui al Titolo VIII e di aree destinate alle opere per la tutela idraulica.
4. La capacità edificatoria riconosciuta al credito edilizio è espressa in una quantità di volume o di superficie coperta riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente o predeterminata dall'indice di compensazione urbanistica.
5. Non possono essere individuati crediti edilizi semplicemente a fronte di una capacità edificatoria inespressa a causa della presenza di vincoli, tutele o modifiche di destinazione urbanistica. I crediti edilizi potranno essere riconosciuti a fronte di una effettiva trasformazione urbanistica/edilizia della situazione esistente o a fronte della cessione dell'area oggetto di vincolo, tutela, trasformazione.

6. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio. L'impossibilità di riconoscimento del credito edilizio è riferita alla sola parte difforme e non all'intera opera realizzata a norma di Legge."
7. Il P.I. perimetra gli ambiti generatori del credito edilizio anche a seguito della presentazione da parte del proponente di una scheda progettuale e ne indica nel Repertorio Normativo l'entità e le condizioni di generazione.

Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)

8. Il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) prevede l'iscrizione dei crediti in due distinte sezioni in ragione alla diversa tipologia di crediti:
 - a) Sezione 1 - Crediti Edilizi (CE):
 - tab1) Dati relativi al credito,
 - tab2) Dati relativi all'utilizzo del credito,
 - tab3) Dati relativi al saldo del credito
 - b) Sezione 2 - Crediti Edilizi da Rigenerazione (CER):
 - tab1) Dati relativi al credito,
 - tab2) Dati relativi all'utilizzo del credito,
 - tab3) Dati relativi al saldo del credito.
9. L'annotazione preliminare nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), a cura dell'ufficio tecnico comunale, avverrà a seguito di registrazione di un atto notarile registrato e trascritto da parte del privato, in cui si descrivono gli impegni ed obblighi del soggetto attuatore in ordine al raggiungimento delle finalità indicate dal P.I. e con le specificazioni relative ai termini di attivazione e validità del credito edilizio e ad eventuali particolari modalità di utilizzo prescritte;
10. L'attivazione del credito edilizio, completa o parziale, è condizione per il suo utilizzo ed avverrà a seguito dell'adempiimento degli impegni di cui all'atto unilaterale d'obbligo relativo.
11. Successivamente al rilascio del titolo abilitativo degli interventi edificatori l'ufficio tecnico provvederà ad annotare la cancellazione del credito edilizio dal Registro dei Crediti Edilizi.
12. Gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo del credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T. per gli ATO, sono costituiti da:
 - a) zone specifiche preposte per l'accoglimento di crediti edilizi, qualora individuate dal Piano degli Interventi, e caratterizzate da indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare;
 - b) P.U.A. di nuova formazione. Per l'accoglimento del credito edilizio la capacità edificatoria derivante dall'indice di zona (e/o la volumetria massima ammessa) assegnata al P.U.A. può essere incrementata fino ad un massimo del 20%.
13. L'utilizzo del credito edilizio è ammesso con le modalità indicate all'art.6. In ogni caso deve essere garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'integrazione/adeguamento delle esistenti opere di urbanizzazione e delle superfici a servizi previste dalla vigente legislazione e dalle presenti norme, dimensionate sull'entità complessiva dell'intervento.
14. Si intendono comunque richiamate le "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" approvate con DGR 263/2020.

Compensazione urbanistica

15. Ai sensi dell'art.37 della legge 11/2004, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree e/o edifici, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
16. Per l'attuazione dei servizi di cui al Titolo VII delle presenti NTO, delle infrastrutture di cui al Titolo VIII e delle opere per la tutela idraulica che comporta l'acquisizione al Comune della proprietà delle aree, il P.I. prevede, in alternativa all'acquisto o all'esproprio, l'utilizzo dell'istituto della "compensazione urbanistica" ex art.37 legge 11/2004 con le seguenti modalità:
 - a) le aree cedute al Comune generano una capacità edificatoria corrispondente a 0,2 mc/mq di superficie territoriale;
 - b) la capacità edificatoria è riconosciuta come credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 da annotare nell'apposito registro (RECRED);

- c) in alternativa al precedente punto b), la capacità edificatoria può essere attribuita ad un'area con specifico accordo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;
- d) in ogni caso la cessione delle aree al Comune deve poter consentire l'attuazione funzionale delle aree ed attrezzature per servizi pubblici o di uno stralcio funzionale delle stesse; lo stralcio dovrà essere individuato sulla base di un progetto unitario di coordinamento.

ART. 14 - Interventi ad elevata sostenibilità ambientale (P.Q.A.M.A.)

1. Il Comune promuove attraverso il P.I. la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale indicando nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (P.Q.A.M.A.) i requisiti prestazionali minimi obbligatori da raggiungere.

ART. 15 - Destinazioni d'uso

1. L'utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni, delle precisazioni contenute negli articoli specifici delle zone e nel Repertorio Normativo.
2. Le zone "A", ad esclusione dei nuclei ex art. 10 di cui l'art. 59 delle presenti NTO, "C1", "C1.1" e "C2" sono prevalentemente residenziali e sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - residenza;
 - attività complementari e compatibili con la residenza, quali negozi commerciali, uffici, studi professionali, agenzie commerciali (banche, assicurazioni, immobiliari), esercizi pubblici per la ristorazione e la ricettività, artigianato di servizio (piccoli laboratori artigiani e di servizio, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, con volumetria non superiore a mc 700);
 - attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc.;
 - servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti agli insediamenti residenziali;
 - tutte quelle destinazioni d'uso che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale riferibili al grado di inquinamento, rumore, traffico, ordine pubblico e all'ambiente circostante.
 - I fabbricati ricadenti in tali zone devono essere destinati alla residenza in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) del volume edificabile, riferito al singolo edificio o a edifici formanti un unico complesso edilizio o comunque inseriti in un unico strumento urbanistico attuativo, anche se autorizzati con permessi di costruire diversi.
3. Sono escluse dalle zone "A" - "C1" - "C1.1" e "C2":
 - attività industriali e artigianali non di servizio;
 - stalle, scuderie, allevamento di animali, ecc.;
 - magazzini e depositi anche all'aperto di materiali pericolosi e/o infiammabili;
 - tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ad essere in contrasto con il carattere residenziale della zona.
4. Nelle zone "D" sono ammesse le attività e destinazioni d'uso produttive/direzionali di cui all'art. 23-ter del D.P.R. 380/2001.

Sono inoltre ammesse, fatto salvo quanto diversamente indicato nel Repertorio Normativo, le destinazioni d'uso commerciali (con i limiti definiti dalla legge regionale in materia) e direzionali, a condizione che sia garantita la presenza della dotazione minima di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico previste dalle presenti NTO e dalle vigenti leggi, escludendo la monetizzazione.
5. Nelle zone "D" sono escluse:
 - le abitazioni, con l'eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio;
 - le attività che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia o pregiudizio alle zone residenziali vicine riferibili al grado di inquinamento, rumore, traffico, ordine pubblico e all'ambiente circostante.
6. Nella zona "E" sono ammesse le attività agricole e compatibili ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004: sono esclusi insediamenti di tipo agro-industriale (L.R. 11/04, art 44.7).
7. Nelle zone "S" ed "F" sono ammessi i servizi, le attrezzature e gli impianti pubblici e/o di interesse pubblico, specificati nel Repertorio Normativo e nelle tavole grafiche.
8. Nelle zone di cui al precedente comma 2), per le destinazioni diverse da quelle residenziali e con volume superiore al 25% del volume complessivo dell'edificio, è prescritta l'integrazione della dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura indicata all'art. 16.

9. Nelle zone di cui al precedente comma 5), laddove consentito, gli interventi con destinazione diversa da quella produttiva artigianale industriale, in particolare con destinazione commerciale/direzionale, prevedono l'integrazione della dotazione di parcheggi come previsto dall'art. 16.
10. Il Comune, ai sensi dell'art.8 della L.R. 14/2017, può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo.
11. Per gli edifici ricadenti nella zona "A", per i beni culturali, ambientali e manufatti individuati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24/85, per i beni ambientali e architettonici individuati ai sensi dell'art della L.R. 61/85, le destinazioni d'uso ammesse sono indicate dalla disciplina specifica dell'art. 57 delle NTO.

ART. 16 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali

1. Fatte salve eventuali maggiori dotazioni o specificazioni prescritte dalle presenti norme, ai sensi della L.122/89 nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi di pertinenza in misura non inferiore ad 1 mq/10 mc di costruzione.
2. Nel caso in cui i parcheggi privati pertinenziali siano realizzati in aree attigue, non facenti parte del lotto, prima del rilascio del certificato di agibilità, tali aree dovranno essere asservite con vincolo permanente di destinazione. I posti auto dovranno essere indicati negli elaborati di progetto.
3. Nelle sostituzioni edilizie o nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, devono prevedersi appositi spazi destinati a parcheggi di pertinenza tali da soddisfare i predetti rapporti. Essi devono, in ogni caso, essere compresi nello studio della sistemazione generale del lotto o dell'isolato, avendo particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedoni e alle immissioni negli spazi pubblici.
4. Negli interventi residenziali di nuova costruzione e negli interventi sull'esistente con incremento di unità abitative devono essere previsti comunque non meno di 2 posti auto per unità abitativa di cui almeno 1 interno alla costruzione.
5. A fronte di provate impossibilità tipologico-costruttive per l'applicazione di cui al precedente punto, sarà ammessa la realizzazione di un unico posto auto scoperto per ciascuna unità abitativa nelle pertinenze dell'alloggio e nel rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia.
6. Sono sempre escluse tutte le forme di autorimesse realizzate mediante box in lamiera o comunque non adeguatamente armonizzate con l'edificio principale ed il contesto di appartenenza.
7. I parcheggi di cui al presente articolo, fatte salve le limitazioni di cui al TITOLO II e III delle presenti NTO, possono essere realizzati anche a livelli diversi da quello di superficie e devono insistere sull'area privata di pertinenza degli edifici cui essi competono,
8. Nelle zone "A", per i beni culturali, ambientali e architettonici (individuati ex art. 10, LR 24/1985 ed ex art. 28, LR 61/1985), l'Amministrazione Comunale, a fronte di provate impossibilità tipologico-costruttive dimostrate e previo parere della Giunta, valuta le proposte alternative presentate per soddisfare la dotazione di parcheggi prevista al comma 1 del presente articolo o autorizza la monetizzazione sostitutiva.
9. Nei parcheggi pertinenziali, nel rispetto della L.122/89, la superficie convenzionale di un posto auto è determinata in mq. 25 comprese i relativi spazi di manovra nella misura pari al 20% del totale. Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, devono osservare i minimi di metri 2,50 x metri 5,00.
10. Nelle aree a parcheggio devono essere previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazioni di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono contrassegno per disabili.
11. Gli interventi relativi agli impianti sportivi devono prevedere aree a parcheggio nelle misure previste dalle Norme CONI approvate con relativa delibera del Consiglio Nazionale 1379/2008.
12. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per i nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi non dovrà essere inferiore:
 - a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
 - b) nelle zone A (nell'ipotesi di strumento urbanistico attuativo), a 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento.

Almeno il 50% della superficie così destinata a servizi, dovrà, con atto unilaterale d'obbligo, essere adibita a parcheggio liberamente accessibile almeno durante l'orario di svolgimento dell'attività.

Nel caso non fosse possibile reperire in modo palese la superficie necessaria ad esclusione delle zone di espansione sarà possibile monetizzare come da provvedimento del C.C.

ART. 17 - Disposizioni per le distanze

1. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, in tutte le zone ed aree, devono rispettare le seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni date dalle presenti norme o dal P.U.A. limitatamente a gruppi di edifici in esso compreso disciplinati con previsioni planivolumetriche nel rispetto dell'art.9 del DM 1444/68. Il P.U.A. deve comunque rispettare le disposizioni di cui al presente articolo verso l'esterno del proprio ambito.

2. Le disposizioni sulle distanze non si applicano nelle ristrutturazioni con ricostruzione del volume, sul medesimo sedime e con la stessa sagoma.
3. Le disposizioni sulle distanze si applicano solo alle parti edificate fuori terra.
4. La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze, fatti salvi i diritti di terzi, nonché quanto previsto dalla L.R. 21/96 e dal Codice della Strada, non si applica:
 - a) ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.;
 - b) ai volumi tecnici così come indicati nel Regolamento Edilizio.
5. La distanza tra pareti di edifici antistanti:
 - a) tra pareti finestrate minima assoluta m.10,00 nel rispetto del DM 1444/1968;
 - b) qualora entrambe le pareti non siano finestrate non deve essere inferiore a m. 5,00;
 - c) nelle zone "A" per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
6. La distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore a m. 10 e comunque non inferiore all'altezza del fabbricato più alto.
7. La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore:
 - alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m. 10, qualora le finestre riguardino locali abitabili;
 - a m 5 in ogni altro caso.

Il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 2/3.

8. È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per l'applicazione degli artt. 874, 875, 876, 877 del Codice Civile.
9. Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti attuativi preventivi sono ammesse, tra gli edifici interni al perimetro dell'intervento, distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti.
10. Salvo prescrizioni del repertorio normativo, ove non siano stabilite fasce di rispetto e conseguenti distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione secondo quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici dalle strade, non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di:
 - a) m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00;
 - b) m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00;
 - c) m 10,00 per lato, per le altre strade.

Il Comune può imporre o autorizzare la costruzione a maggiore o minore distanza dalla strada secondo il prevalente allineamento di fabbricazione precostituito.

11. Gli arredi da giardino e le casette in legno di cui l'art.3 comma 1 del Regolamento Edilizio dovranno rispettare la distanza minima di m 5,00 dal confine stradale e m 1,50 dai confini di proprietà.
12. La distanza dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche esistenti o previste dagli strumenti urbanistici non deve essere inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 5. Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine.

La distanza dai confini di proprietà può essere ridotta fino a m "0" qualora vi sia un atto notarile, registrato e trascritto, di asservimento urbanistico dei proprietari confinanti.

13. La distanza dalle piazze, spazi e/o percorsi pedonali, piste ciclo-pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici esistenti o previsti non deve essere inferiore a m 5. Il Comune può autorizzare l'edificazione a confine degli spazi pedonali, dei parcheggi, delle piazze e marciapiedi pubblici o di uso pubblico e può imporre o autorizzare la costruzione a maggiore o minore distanza da detti spazi secondo il prevalente allineamento di fabbricazione precostituito.
14. Al fine della determinazione della distanza dei fabbricati, i confini tra le zone urbanistiche sono assimilati ai confini di proprietà. Tale norma non si applica nel caso di confini tra zone residenziali e zone agricole, e di rispetto stradale, ricadenti nella medesima proprietà; in questi casi è ammessa la costruzione sul confine di zona.

Sono fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici.
15. Le attrezzature tecnologiche pubbliche o di pubblica utilità non sono tenute al rispetto di distanze da altre strutture anche se finestrate.

16. Oltre alle disposizioni di cui ai commi precedenti, tutti gli interventi devono comunque rispettare una distanza minima di m 1 dal ciglio dei fossi privati e di m 2 dal ciglio dei capifossi.

ART. 18 - Opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono definite come l'insieme dei lavori necessari a rendere un'area idonea all'utilizzazione prevista dal P.I. In generale sono riconducibili alle opere funzionalmente connesse all'intervento urbanistico.
2. Le opere di urbanizzazione primaria, come da atto di indirizzo, approvato con D.G.R.V. n. 828 del 21/03/2006 sono così elencate:
 - a) strade residenziali;
 - b) spazi di sosta e di parcheggio;
 - c) fognature duali (salvo diversa specificazione);
 - d) rete idrica di adduzione;
 - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - f) pubblica illuminazione;
 - g) spazi di verde attrezzato;
 - h) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e ogni altra rete, infrastruttura, opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell'insediamento edilizio;
 - i) reti dati e banda larga;
 - j) punti di ricarica elettrica.
3. Sono da ricondurre quale specificazione delle prime, anche le seguenti opere:
 - a) opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni;
 - b) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni.
4. Qualora ritenute essenziali e necessarie, sono da assimilare alle opere di urbanizzazione primaria una serie di attrezzature riconducibili alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche, quali:
 - a) raccordi e svincoli stradali;
 - b) barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (asfalto e pavimentazioni fotocatalitiche);
 - c) formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
 - d) piazzole di sosta per gli autobus;
 - e) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;
 - f) spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (eco-piazzole);
 - g) interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);
 - h) bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.
5. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
 - a) asili nido e scuole materne;
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
 - d) mercati di quartiere;
 - e) delegazioni comunali;
 - f) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
 - g) impianti sportivi di quartiere;
 - h) aree verdi di quartiere;
 - i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, tra cui sono ricomprese le opere e costruzioni per lo smaltimento, il riciclaggio, la distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi liquidi e bonifica di aree inquinate.

ART. 19 - Costruzioni accessorie

1. I locali accessori destinati a posto auto, magazzino, lavanderia, legnaia, ecc., devono far parte del corpo principale

del fabbricato e, in questo caso, saranno costruiti in aderenza allo stesso. Sarà ammessa la loro costruzione su corpi di fabbrica separati solo:

- a) su prescrizione degli enti competenti;
 - b) a seguito di interventi di riordino complessivo del lotto, qualora non siano possibili le soluzioni in aderenza a causa della conformazione dell'edificio principale.
2. Tali fabbricati devono essere di altezza massima di 2,40 mt, rispettare le distanze dai confini e dalle pareti degli edifici imposte dal Codice Civile ed essere esternamente intonacate. Sono ammesse anche le strutture prefabbricate in legno. Tali fabbricati dovranno avere pareti cieche, cioè prive di finestre.
 3. Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione.

ART. 20 - Norme per l'edilizia residenziale esistente

1. Fatti salvi i vincoli e le condizioni di cui le presenti norme, ad esclusione della zona "A" e degli ambiti degli edifici e manufatti di valore per le quali vale la specifica disciplina di cui agli artt. 57 e 58, in tutte le zone ed aree, anche in presenza di saturazione della densità di zona, per gli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del presente P.I., sono sempre consentiti:
 - a) gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/01;
 - b) le modifiche di destinazione d'uso senza opere compatibili con la classificazione di zona;
 - c) gli interventi di riordino del volume esistente che prevedano la demolizione di fabbricati incoerenti o in contrasto, previa demolizione dell'immobile non coerente. Nel caso di demolizione di fabbricati non residenziali, ai fini della determinazione del volume residenziale recuperabile ammesso deve essere considerata la superficie coperta del fabbricato preesistente per un'altezza fino ad un massimo di 3 mt;
 - d) Allo scopo di riqualificare le aree scoperte di lotti edificati, può essere consentita, anche oltre gli indici stabiliti per la densità fondiaria, la superficie coperta e la superficie di pavimento, la ricostruzione in altra sede, ma all'interno del lotto, dei manufatti di servizio al fabbricato principale (autorimesse, ripostigli, baracche, ecc.), senza aumento del volume esistente purché legittimi e condonati.

La ricostruzione deve avvenire sulla base di un progetto unitario comprendente la sistemazione urbanistica di tutti gli immobili del lotto e nel rispetto delle altre norme di zona.
 - e) non sono consentite riduzioni della superficie e del numero di posti auto se gli stessi risultano inferiori al minimo stabilito all'art.16;
2. Gli interventi sono ammessi nel rispetto della disciplina di zona.
3. In tutte le zone ed aree, fatte salve le disposizioni di tutela della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004, è consentito il recupero dei sottotetti a fini abitativi con le condizioni e i limiti di applicazione della L.R. 51/2019.

ART. 21 - Norme per l'edilizia non residenziale esistente

1. Per gli edifici non residenziali esistenti, sono sempre ammessi gli interventi di adeguamento tecnologico e quelle di cui alle lettere a), b), c), d) comma 1, dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatte salve eventuali limitazioni previste dall'art. 67 "Attività produttive esistenti in zona impropria e S.U.A.P" delle presenti norme.

Ogni altro tipo di intervento deve essere esplicitamente previsto nella scheda progettuale allegata al P.I. di cui all'art. 69 Zona "E" – "Criteri per l'edificazione in zona agricola" delle presenti norme.

Per gli edifici nei quali si svolge un'attività urbanisticamente, ambientalmente o sanitariamente incompatibile con il contesto, sino al permanere dell'incompatibilità, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria.
2. Gli ampliamenti sono ammessi nel rispetto della disciplina generale di zona e delle destinazioni d'uso previste.

ART. 22 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere

1. In tutte le zone ed aree è consentita la modifica di destinazione d'uso, anche senza opere, purché vengano rispettate le volumetrie massime e le destinazioni d'uso previste dal P.I.
2. Le modifiche di destinazione d'uso per le attività commerciali, direzionali, artigianali, devono garantire la dotazione minima di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico previste dalle presenti NTO e dalle vigenti leggi.

ART. 23 - Deroghe

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previo parere favorevole del competente ufficio tecnico comunale e deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Tutte le deroghe previste da norme statali o regionali si intendono automaticamente recepite e applicabili.

TITOLO II – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

ART. 24 - Vincoli e fasce di rispetto

1. I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.I. e devono essere recepiti.
2. Le porzioni delle zone insediative comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle zone cui appartengono secondo i parametri delle stesse.
3. La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente titolo è legata al permanere dell'elemento che lo genera.
4. La rappresentazione dei vincoli sotto i profili localizzativo e dimensionale ed i richiami o i riferimenti nelle presenti norme hanno esclusivamente carattere ricognitivo e sono riferiti temporalmente alla data dell'ultimo aggiornamento del quadro conoscitivo allegato al P.I.
5. La sussistenza e l'estensione legale effettiva dei vincoli, i conseguenti divieti ed i limiti alla trasformabilità degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in sede di progettazione attuativa o definitiva, in conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, della denuncia o della segnalazione e successivamente verificata dall'organo comunale competente al controllo preventivo o successivo dell'intervento.
6. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del P.A.T. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.
7. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.
8. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

ART. 25 - Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004, art. 10 – Beni culturali

1. Manufatti o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art.10, in quanto rilevanti testimonianze storico-culturali.
2. I progetti delle opere inerenti manufatti o aree vincolate sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004.
3. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale sono sempre consentite, oltre alle destinazioni d'uso della zona in cui ricadono, i cambi d'uso verso le seguenti: residenziale, pubblico esercizio, turistico-ricettivo, attività culturali e del tempo libero per quanto ammessi dai relativi decreti di vincolo.
4. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico – documentale caratterizzanti il sito.
5. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 devono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni. Sono fatte salve diverse prescrizioni dettate dall'Ente preposto alla tutela.
6. Si richiama altresì (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza: parere ai fini della tutela archeologica prot. N. 3930 del 17/12/2017):
 - la normativa in merito all'obbligo di verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto di fattibilità, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in caso di Lavori Pubblici o equiparati;
 - quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in relazione alle aree scoperte fortuite.

ART. 26 - Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004, art. 142 lett. c, - Beni Paesaggistici

1. *lett. c – Corsi d'acqua:* Ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art.142, sono individuati e tutelati fiumi, torrenti e corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di ml. 150 ciascuna, considerati di pregio ambientale.

ART. 27 - Vincolo Sismico "Zona 3" - O.P.C.M. n. 3274/2003, O.P.C.M. n. 3519/2006, D.M. 14.01.2008; L.R. 27/2003; D.G.R. n. 71 del 22.01.2008; D.G.R. n. 1572 del 03.09.2013; D.G.R. n. 244 del 09/03/2021.

1. L'intero territorio comunale è classificato come "Zona 3" ai sensi delle O.P.C.M. n. 3274/2003, O.P.C.M. n. 3519/2006 e D.G.R. n.244 del 09/03/2021.

ART. 28 - Pianificazione di livello superiore - P.T.R.C. vigente (approvato con D.C.R. n. 250 del 13/12/1991) artt. 19-28. P.T.R.C. adottato (D.G.R. n. 372 del 17/02/09) e variante parziale con attribuzione valenza paesaggistica (D.G.R. n. 427 del 10/04/2013).

1. Il P.I. individua i Centri storici soggetti alle direttive di cui all'art. 24 delle norme del P.T.R.C.

ART. 29 - Pianificazione di livello superiore - P.T.C.P. approvato (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 708 del 02/05/2012).

1. Il P.I. aderisce agli obiettivi indicati nel PTCP ai sensi dell'art.13 della L.R. 11/2004 e al "Titolo V - Coordinamento ed adeguamento" del PTCP.
2. Il P.I. individua:
 - Le Ville Venete di interesse provinciale (artt. 45, 46 norme del PTCP)
 - Le Ville Venete di particolare interesse provinciale (art. 45, norme del PTCP)
 - Le cave estinte (artt. 13, norme del PTCP)
 - Il Contesto figurativo delle Ville Venete (artt. 46 norme del PTCP ed art. 48 delle presenti NTO).

ART. 30 - Piano di Assetto Idrogeologico dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (nel seguito indicato con l'acronimo PAI) - D.Lgs. 152/2006.

1. Il P.I. recepisce le aree fluviali e le aree classificate "a pericolosità idraulica e idrogeologica" (P1 e P2) dal "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del fiume Brenta-Bacchiglione" individuate con Decreto del Segretario Generale del Distretto delle Alpi Orientali n. 69 del 06/09/2019 e soggette alle disposizioni di cui agli artt. 4-12 delle Norme di attuazione del suddetto Piano stralcio nonché all'art. 42 delle presenti NTO.

ART. 31 - Elementi generatori di vincolo - Fasce di rispetto

1. Il P.I. individua le opere e le infrastrutture che determinano aree o fasce di rispetto sulla base di norme nazionali e regionali: le aree e le fasce di rispetto sono riportate a titolo ricognitivo anche nella Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del P.A.T. costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda per direttive e prescrizioni generali.
2. La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente articolo è legata al permanere dell'elemento che lo genera.
3. Negli edifici compresi nelle fasce di rispetto sono sempre consentiti interventi di cui all'art.3, 1° comma, lett. a), b), c) del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il P.I. favorisce lo spostamento di volumetrie previste e la demolizione delle costruzioni prive di valore storico, architettonico - ambientale presenti all'interno delle aree di rispetto anche prevedendo forme di compensazione o ricorrendo all'istituto del credito edilizio.

ART. 32 - Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica: R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

1. Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m. dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine. La medesima distanza deve applicarsi anche da eventuali bacini di invaso o laminazione a servizio della rete idrografica o di bonifica. Per canali non demaniali, in specifici casi, è facoltà del Consorzio di bonifica competente concedere una deroga a tale distanza. In caso di sporgenze, aggetti o altro, la distanza deve riferirsi alla proiezione in pianta dei medesimi. Alla distanza di rispetto sono vincolate anche eventuali opere insistenti nel sottosuolo, quali vani interrati e sottoservizi. Le fabbriche, le piante e le siepi esistenti entro la fascia di rispetto prevista dal R.D. 368/1904 sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; giunte a maturità o deperimento non possono essere surrogate entro le distanze previste.
2. Gli interventi di manutenzione su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie devono ottenere preventiva autorizzazione idraulica dagli Enti competenti, fermo restando che, ai fini della servitù di passaggio, una fascia di larghezza pari a 7 m dovrà permanere completamente sgombrata da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo.

3. La realizzazione di attraversamenti e di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione anche temporanea del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Genio Civile o da Consorzi di bonifica è oggetto di specifica concessione da parte dell'ente competente.
4. Le distanze di rispetto previste devono riferirsi anche alle reti irrigue consortili in pressione, nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti degli enti gestori. Le trasformazioni urbanistiche devono in ogni caso salvaguardare la funzionalità di tali reti irrigue, con particolare riferimento alle adduttrici con diametro superiore a 300 mm, prevedendone se necessario lo spostamento o l'intersezione con modalità idonee.
5. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza regionale o consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno di perimetri di nuovi piani o strumenti attuativi o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico.

ART. 33 - Cimiteri / Fasce di rispetto - T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934

1. All'interno delle fasce di rispetto non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative a cimiteri, a parcheggi e verde pubblico. In ogni caso si applicano le disposizioni specifiche di cui al T.U. leggi sanitarie - R.D. 1265/1934, art.338. e ss.mm.ii.
2. Nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" come modificato dalla L. 166/2002, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
3. Gli edifici esistenti non pertinenti ai cimiteri, ubicati all'interno delle fasce o zone di rispetto dei relativi limiti, possono subire interventi come previsti dalla legge 166/2002 fino all'ampliamento nella percentuale massima del 10% e il cambio di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

ART. 34 - Depuratori / fasce di rispetto - D.Lgs. 152/2006, e Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977

1. Si applicano le disposizioni specifiche di cui al D.M.04/02/1977 e al D.Lgs 152/2006, in particolare rispetto alle attività e destinazioni d'uso vietate/consentite all'interno delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, come definite all'art.94 del Decreto stesso.
2. Nelle fasce di rispetto dei depuratori non sono consentite nuove edificazioni salvo opere relative agli impianti di depurazione, ai parcheggi attrezzati a verde, di percorsi pedonali e ciclabili, nonché la piantumazione di alberature di alto fusto e la realizzazione delle opere di conservazione dello stato di natura o della coltivazione agricola.

ART. 35 - Allevamenti zootecnici intensivi - D.G.R. 3178/2004 e ss.mm.ii. (Atti di indirizzo - art. 50 della L.R. 11/2004); D.G.R. 329/2010; D.G.R. 2495/2006

1. Il P.I. individua gli allevamenti zootecnici intensivi classificati sulla base della consistenza zootecnica complessiva e del punteggio attribuito, secondo i criteri applicativi dalla lett. d, art. 50 della L.R. 11/2004 e nel rispetto delle disposizioni successive emanate dalla Regione Veneto.
2. I nuovi interventi sono consentiti solo da parte di imprese agricole, previa approvazione di un Piano Aziendale di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004, nel rispetto delle disposizioni vigenti di carattere igienico sanitario e di benessere animale e secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016).

Rientrano tra gli interventi ammessi le seguenti tipologie:

- a) adeguamento tecnologico: intervento su allevamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche considerate MTD o a queste assimilabili; in tale fattispecie ricadono anche gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento;
- b) riconversione: intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine del corretto inserimento nel territorio, pertanto sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori;
- c) nuovi allevamenti intensivi e ampliamenti di quelli esistenti: la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e l'ampliamento di quelli esistenti comporta una verifica preventiva di compatibilità con lo strumento urbanistico comunale ed in particolare il rispetto delle distanze dalle residenze civili (case sparse e centri abitati) e dalle ZTO non agricole. I relativi interventi edilizi dovranno prevedere uno specifico elaborato,

nel quale siano indicate le opere a verde finalizzate a ridurre l'impatto paesaggistico e ambientale dell'insediamento zootecnico.

3. La profondità delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi è determinata dalle caratteristiche intrinseche e specifiche degli stessi:
 - a) Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e una qualsiasi residenza civile sparsa (non aziendale).
 - b) Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e centri abitati così come individuati dal codice della strada.
 - c) Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e una ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali).

Sono escluse dal vincolo del rispetto delle distanze la casa dei custodi e degli allevatori e funzionali alla conduzione del fondo.

Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica e, se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché siano inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dalla normativa vigente.
4. L'individuazione delle strutture, riportata negli elaborati grafici del P.I. e le rispettive fasce di rispetto, possono essere modificate secondo le condizioni previste dalle disposizioni e normative in materia rilevabili al momento, senza che ciò costituisca variante al P.I.
5. Gli interventi edilizi residenziali ammessi all'interno delle fasce di rispetto sono quelli ammessi dal p.to 9 dell'allegato A della DGR 856/2012.
6. Le aziende agricole con allevamenti zootecnici intensivi, le cui fasce di rispetto abbiano effetto su insediamenti in zone residenziali esistenti e/o programmate, attivano, di concerto con l'amministrazione comunale, iniziative volte alla riduzione degli impatti e al miglioramento delle condizioni ambientali in generale, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privati.

ART. 36 - Viabilità / Fasce di rispetto – D.Lgs. 285/1992 e D.P.R 495/1992

1. Si definisce "strada" l'area pubblica o ad uso pubblico destinata alla circolazione; ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione" e s.m.i., sono definite, esternamente al confine stradale, le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della circolazione, come riportato nella seguente tabella.
2. L'amministrazione provvede alla ripermimetrazione del centro abitato attraverso apposito provvedimento e aggiornerà le fasce di rispetto senza la necessità di ricorrere alla variante al P.I.
3. Fino alla modifica di cui al p.to 2, per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto è consentita:
 - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, esclusa la totale demolizione e ricostruzione e nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) la realizzazione di cabine elettriche e/o altre costruzioni previste per legge o dichiarate di pubblica utilità;
4. Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dall'asse del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
5. Per le categorie di strade e per i casi specifici in cui non siano stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, valgono le disposizioni di cui all'art. 17 delle presenti NTO.

ART. 37 - Elettrodotti / Fasce di rispetto – D.M. 29/05/2008

1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.
2. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della Legge 36/2001, del D.P.C.M. 08/07/2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per

l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

4. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera h) della L. 36/2001, all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere.
5. Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.
6. Non possono essere rilasciati titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.).
7. In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee degli elettrodotti di cui ai precedenti commi, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con l'intensità del campo elettromagnetico generato dalla linea elettrica ad alta tensione, garantendo il rispetto della normativa in vigore.
8. L'aggiornamento del tracciato degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto negli elaborati grafici non comporta variante al P.I.

ART. 38 - Metanodotti-Gasdotti / Fasce di rispetto – D.M. 24/11/1984

1. Le fasce di rispetto dei metanodotti/gasdotti devono essere calcolate nel rispetto delle caratteristiche della linea definita dal gestore, ai sensi della normativa vigente.
2. Non possono essere rilasciate titoli abilitativi per immobili che vengono a trovarsi, anche in parte, all'interno delle fasce di rispetto determinate, a meno che la parte interessata non sia priva delle funzioni di abituale e prolungata permanenza (garage, magazzino, ecc.). Sono fatte salve le previsioni urbanistiche ed edilizie dei vigenti piani urbanistici attuativi, nei limiti di vigenza degli stessi.
3. In sede di presentazione di progetti edilizi per immobili a margine delle linee dei metanodotti di cui ai precedenti punti, dovrà essere comprovata la compatibilità del nuovo insediamento con la distanza di sicurezza, garantendo il rispetto della normativa in vigore.

ART. 39 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico / Fasce di rispetto – D.P.C.M. 08/07/2003, D. Lgs. 259/2003, L.R. 29/93 e ss.mm.ii., D.M. 381/8, L.R. 11/2004 art.13

1. Il P.I. disciplina la localizzazione degli impianti di radio comunicazione e per la telefonia mobile con riferimento alle disposizioni del D.P.C.M. 08/07/2003.
2. Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un "piano delle installazioni", nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.
3. Le previsioni del "piano delle installazioni" dovranno rispondere ai criteri di razionalità dell'azione amministrativa, all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni.
4. L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisive, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale.
5. Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi dovranno essere collocati e progettati osservando le seguenti indicazioni:
 - sono da preferire ambiti territoriali già "compromessi" dalla presenza di impianti tecnologici preesistenti (torri piezometriche, tralicci, impianti di depurazione etc.) e/o all'interno delle aree produttive;
 - è sempre consigliata la concertazione con l'Ufficio Tecnico Comunale nell'individuazione dei siti dove installare gli impianti anche in funzione di eventuali particolari prescrizioni.
6. La mancata inclusione nel "piano delle installazioni" di singoli impianti esclude la possibilità di autorizzare l'installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli impianti compresi nel "piano delle installazioni" diverse da quelle stabilite dal citato art. 87, D.Lgs. 259/2003.
7. Nelle more di approvazione del P.I., la localizzazione delle nuove stazioni radio base per reti di telefonia mobile e in genere gli impianti per tele-radiocomunicazioni possono essere installati esclusivamente nelle zone per spazi pubblici e nelle zone per attrezzature di interesse generale, fatta eccezione delle zone per l'istruzione, delle zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere e delle zone per il volo leggero.
8. Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di

nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continue, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

TITOLO III – SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

ART. 40 - Compatibilità geologica ai fini edificatori - art. 50 L.R. 11/04, D.G.R.V. 3811/2009 (atti di indirizzo)

1. Il P.I., in ottemperanza alle direttive del P.A.T., definisce l'idoneità dei terreni ad essere utilizzati per l'edificazione suddividendo il territorio comunale in aree contraddistinte da differenti caratteristiche geologico-tecniche e idro-geologiche-idrauliche, distinguendo tra:
 - a. **aree idonee**, costituite da terreni ben drenati in superficie anche se con falda a debole profondità, discrete caratteristiche geomeccaniche e assenza di esondazioni storiche o di dissesto geologico-idraulico;
 - b. **aree idonee a condizione**, costituite da terreni mediamente drenati con falda sub-superficiale, discrete caratteristiche geomeccaniche e possibilità di esondazioni.
 - c. **aree non idonee**, costituiti da terreni sovra-saturi, ad elevata compressibilità o con falda prossima al piano di campagna, soggetti a ristagni o a deflusso idrico difficoltoso o in prossimità di argini di fiumi o canali; frequente esondabilità; diffuso dissesto geologico-idraulico. Terreni coperti temporaneamente o perennemente da corpi idrici. Sono ammissibili solo gli interventi volti alla riparazione o al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione e alla protezione dell'area.
2. Il P.I. in ottemperanza alle direttive del P.A.T.:
 - a. disciplina l'edificabilità del territorio in coerenza con le prescrizioni riportate e in particolare promuove gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione di eventuali dissesti, e/o comunque in grado di migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione permanente;
 - b. qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino, tali da migliorare le condizioni di rischio, o sulla base di analisi geologico – idrauliche puntuali, può precisare ed eventualmente ridefinire i limiti di zona, rappresentati nella Tav. 3 del P.A.T., giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico – tecnica allegata al P.I. stesso; le eventuali variazioni dei limiti di zona effettuate in sede di P.I. non costituiscono variante al P.A.T. stesso;
 - c. nelle aree classificate come "idonee a condizione" limita la possibilità di realizzazione di volumi sotto il piano campagna.
3. Prescrizioni generali
 - a. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, allegata ai progetti di intervento si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'opera da realizzare come previsto dalla normativa vigente. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni.
 - b. Per le **aree interessate da scavi e vasche con specchi d'acqua** sarà da porre in essere un adeguato controllo da parte degli esercenti, o, in loro mancanza, da parte degli organi tecnici comunali, delle condizioni di stabilità dei fronti scavo in relazione agli interventi previsti da progetto, del regime della falda, della qualità chimico-fisica-batteriologica dell'acqua di falda.

Tale programma di monitoraggio vale anche se le aree sono state restituite all'uso agrario. Infatti, comunque, esse rimangono zone dove il notevole rimaneggiamento del terreno durante l'esercizio ha determinato un peggioramento delle qualità meccaniche dei terreni stessi.

Parimenti, sono aree dove la sistemazione post-mortem, sia che si tratti di discariche o cave o vasche interrate, non è perfettamente conosciuta e quindi possono presentare un grado di costipamento meccanico insufficiente a garantire la stabilità geotecnica dei sistemi "terreno-strutture progettate", e/o non ancora maturo. Lo stesso dicasi delle zone perimetrali a queste opere dove ci possono essere processi di instabilità delle scarpate, durante l'esercizio, con fenomeni di cedimenti delle fasce prossime al singolo coronamento.

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le "Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", nonché al D.M. 14/09/2005 "Norme Tecniche per le costruzioni" e D.M. 14/01/2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".

In tutte le aree interessate da rischio e/o pericolosità sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali finalizzate alla messa in sicurezza con apposito progetto.
 - c. **Aree di cava** - all'atto della redazione delle presenti norme, nel territorio del Comune di Camisano Vicentino non vi sono cave in attività ed i terreni oggetto in passato di attività di cava sono stati classificati in relazione alla loro compatibilità geologica. Le eventuali future aree soggette ad attività di cava, ai sensi delle vigenti leggi regionali e statali in vigore, dovranno essere classificate, in seguito alla conclusione delle procedure di estinzione, in base:
 - alla preesistente classificazione (idonea, idonea a condizione o non idonea);

- alle caratteristiche ed all'entità dei cambiamenti litologici, geomorfologici, idrogeologici e idraulici indotti dall'attività di cava e dalla ricomposizione ambientale.

Nel caso in cui i suddetti cambiamenti siano tali da comportare la riclassificazione dell'area da idonea a idonea a condizione, da idonea a condizione a non idonea o da idonea a non idonee, tale riclassificazione non costituirà variante al P.A.T.

4. Aree Idonee

- Nelle aree idonee in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si procede ad accurata indagine geologica e geotecnica come prescritto dalla normativa vigente; il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale.

5. Aree Idonee a Condizione

- Ricade in questa categoria gran parte del territorio comunale già edificato, in particolare nell'area centrale del Comune e lungo le aste fluviali.
- La classificazione di queste aree ha tenuto conto in maniera determinante delle caratteristiche idrauliche e idrogeologiche del territorio e del grado di pericolosità idraulica definito dal PAI, pertanto ricadono in gran parte all'interno di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" da cui dovranno necessariamente recepire tutte le prescrizioni previste
- Le aree idonee a condizione sono così distinte:

A	Aree esondabili a pericolosità idraulica moderata P1 (PAI)	Sottoposte alle norme attuative del PAI (art. 12-8) ed a specifica normativa del P.A.T.
B	Aree esondabili a pericolosità idraulica media P2 (PAI)	Sottoposte alle norme attuative del PAI (art.11-8) ed a specifica normativa del P.A.T.
C	Aree esondabili ed a ristagno idrico a pericolosità idraulica moderata P1 (PAI)	Sottoposte alle norme attuative del PAI (art. 12-8) ed a specifica normativa del P.A.T.
D	Aree esondabili ed a ristagno idrico a pericolosità idraulica moderata P2 (PAI)	Sottoposte alle norme attuative del PAI (art. 11-8) ed a specifica normativa del P.A.T.
E	Aree esondabili	Sottoposte a specifica normativa del P.A.T. (art. 23)
F	Aree a ristagno idrico (falda subaffiorante)	Sottoposte a specifica normativa del P.A.T. (art. 23)
G	Aree esondabili e a ristagno idrico (con falda subaffiorante)	Sottoposte a specifica normativa del P.A.T. (art. 23)

- Nelle aree idonee a condizione valgono le seguenti prescrizioni:

1) Ogni intervento edificatorio specifico verrà adeguatamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche e da un'analisi della risposta sismica locale finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione, seguendo la normativa vigente.

Tali indagini, che dovranno tenere nella giusta considerazione i dati contenuti nel quadro conoscitivo del P.A.T. approfondendo ed integrando i contenuti di quest'ultimo, dovranno essere estese per un intorno e profondità significativi in rapporto all'entità delle opere e definiranno le modalità esecutive e gli interventi da attuare per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. In particolare si dovrà determinare e verificare almeno:

- la presenza di eventuali dissesti e/o criticità geologiche in atto, analizzando le possibili soluzioni per la stabilizzazione;
- la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le idoneità geotecniche all'edificazione sia come portanza (SLU e SLE) sia come tipologia e quantità dei cedimenti totali e differenziali;
- la stabilità degli eventuali fronti di scavo, suggerendo e dimensionando gli interventi di protezione e consolidamento;
- il regime della circolazione idrica sotterranea ed in particolare eventuali abbassamenti artificiali della falda che dovranno essere opportunamente monitorati e tarati al fine di eseguire le opere in sicurezza e nel contempo non andare ad innescare fenomeni di instabilità o cedimento al di fuori della proprietà;
- il regime della circolazione idrica superficiale, mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati, adottando opportuni accorgimenti per la regimazione delle acque, così da evitare fenomeni di dilavamento ed erosione dovuti alla concentrazione degli scarichi al suolo.

2) Relativamente alla stabilità dei fronti di scavo ed alla movimentazione terre ci si atterrà alle seguenti prescrizioni per le fasce arginali:

- nelle fasce alla base dei rilievi arginali sono vietati scavi o altri interventi che costituiscano pericolo per la stabilità arginale;
- per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica. In particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica o alle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni.
- in base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e il movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e movimento del terreno e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua".

Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima.

6. Aree Non Idonee

1) Nelle aree non idonee è preclusa l'edificabilità, salvo gli interventi:

- di cui ai commi a), b), c), d) comma 1 dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
- interventi di ampliamento per adeguamento a scopo igienico sanitario o per ricavo di locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto ecc.);
- di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie o rete tecnologiche di interesse pubblico non ubicabili in altro sito, ma accompagnate da elaborazioni geologico-tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti;
- per la messa in sicurezza, salvaguardia e valorizzazione delle aree di interesse storico, ambientale ed artistico;
- atti al miglioramento del sistema naturalistico ambientale e della sicurezza idrogeologica (percorsi naturalistici, bacini di laminazione, etc.);
- di sistemazione e mitigazione del dissesto geologico e idrogeologico.
- interventi di miglioramento fondiario pertinenti all'attività agricola o forestale e l'edificabilità di annessi rustici di modeste dimensioni (< 8 mq).

In generale, gli interventi saranno finalizzati prevalentemente alla rinaturalizzazione ed al ripristino dell'ambiente e del paesaggio, mantenendo le peculiarità morfologiche ante operam, in stretta correlazione con i caratteri geologici e idrogeologici della zona.

2) Per le **fasce fluviali** le competenze della sicurezza e del mantenimento dell'efficienza idraulica appartengono agli enti sovra comunali ai quali si rimanda.

ART. 41 - Zone di tutela (art.41 L.R. 11/04)

1. Il P.A.T. individua le zone di tutela per i corsi d'acqua e in generale dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- a. conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;
- b. realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc. nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua, nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio

Il P.I., ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. 11/04, può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle ad esse adiacenti definite dal P.I. stesso, distanze diverse da quelle riportate nella tav. 3 "Carta delle fragilità" del P.A.T.

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- posti all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa indicati in Tav.4b, dovranno rispettare la distanza minima
 - di 100,00 mt dai corsi d'acqua che nella rete ecologica sono individuati come "Corridoio ecologico principale e secondario";
 - di 10,00 mt per tutti gli altri corsi d'acqua;

- posti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata, programmata, degli ambiti di edificazione diffusa e dei limiti fisici alla nuova edificazione indicati in Tav.4b dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua;

Gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento all'interno degli ambiti di tutela dei beni storici, architettonici, culturali dovranno rispettare la distanza minima di 10,00 mt dai corsi d'acqua.

Sono comunque fatte salve le distanze inferiori già specificatamente definite/autorizzate dai pareri rilasciati dagli enti competenti.

La zona di tutela è misurata dall'unghia esterna dell'argine principale per corsi d'acqua arginati, o dal ciglio superiore della scarpata per alvei non arginati.

2. Il P.I. individua come zone di tutela ai sensi dell'Art. 41 L.R. 11/2004 le fasce di profondità di m. 100 (cento) come sopra definite.
3. Entro tale fascia di tutela si applicano le norme delle zone territoriali integrate da quelle vigenti in materia di polizia idraulica e di tutela da rischio idraulico.
4. Nelle Zone "E" gli interventi previsti dalla normativa di zona sono limitati a:
 - a. interventi definiti all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/01, nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia intesi come demolizione e ricostruzione sono consentiti sia con ricostruzione in loco che all'esterno della fascia di rispetto.
 - b. gli interventi di ampliamento, se ammessi dal P.I., purché non comportino l'avanzamento dell'edificio verso l'origine del vincolo e comunque nel rispetto del R.D. n. 523/1904;
 - c. gli interventi di opera pubblica compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;
 - d. l'inserimento di nuovi tracciati viabilistici a scala sovracomunale e comunale, a condizione che siano poste in essere azioni di mitigazione degli impatti dovuti alle nuove previsioni viarie.

ART. 42 - Aree classificate dal P.A.I. (Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico)

1. Il P.A.T. ed il P.I. individuano le aree classificate nel Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico, distinguendo tra:
 - Aree classificate come P1 (a pericolosità idraulica moderata) dal PAI, zone soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Camisano Vicentino, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP);
 - Aree classificate come P2 (a pericolosità idraulica media) dal PAI, zone soggette a criticità idraulica indicate dal Consorzio di Bonifica e dal Comune di Camisano Vicentino, zone interessate da piene storiche (fonte PTCP);
2. Al P.I. e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica sono demandati la valutazione della compatibilità idraulica degli interventi previsti e l'identificazione di specifiche norme e indicazioni costruttive finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.
3. Il giudizio di compatibilità degli interventi previsti dovrà analizzare lo stato locale della rete idraulica, valutare l'impatto delle trasformazioni previste con particolare riferimento al deficit di volume di invaso delle aree limitrofe e formulare le prescrizioni costruttive necessarie per la tutela idraulica del territorio, in ragione della tipologia e dell'estensione delle opere, secondo il principio dell'invarianza idraulica Tali indicazioni dovranno ispirarsi ai criteri riportati nello Studio di Compatibilità Idraulica allegato al presente piano, ai Regolamenti Nazionali e Regionali in termini di conservazione del Principio di Invarianza Idraulica e recepire le prescrizioni dei Consorzi di bonifica e degli Uffici del Genio Civile.
4. Al P.I. è inoltre demandata l'identificazione o il recepimento di ulteriori provvedimenti per la riduzione del rischio idraulico, provvedendo alla perimetrazione di eventuali aree necessarie allo scopo.
5. In tutto il territorio comunale, qualsiasi intervento è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
 - e. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
 - f. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - g. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

6. Tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. Salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente o comunque per interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità o previsti dal piano di bacino non è generalmente consentito:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero di scarpate soggette a fenomeni franosi;
 - b. realizzare intubazioni o tominature dei corsi d'acqua superficiali;
 - c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - d. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.
7. Si intendono inoltre richiamate le prescrizioni specifiche per le aree in oggetto disposte dal P.A.I.

ART. 43 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

1. Il P.I. coerentemente con quanto disposto dal P.A.T. individua le seguenti aree soggette a dissesto idrogeologico con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea:
 - Area esondabile
 - Area a ristagno idrico (con falda sub-affiorante)
 - Aree esondabili e a ristagno idrico (con falda sub-affiorante)
2. Il P.I. coerentemente con quanto disposto dal P.A.T., anche sulla base di quanto indicato dal PTCP, individua le aree soggette a esondazione e/o ristagno idrico con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico del territorio Comunale.
3. Al P.I. e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica sono demandati la valutazione della compatibilità idraulica degli interventi previsti e l'identificazione di specifiche norme e indicazioni costruttive finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.
4. Il giudizio di compatibilità degli interventi previsti dovrà analizzare lo stato locale della rete idraulica, valutare l'impatto delle trasformazioni previste con particolare riferimento al deficit di volume di invaso delle aree limitrofe e formulare le prescrizioni costruttive necessarie per la tutela idraulica del territorio, in ragione della tipologia e dell'estensione delle opere, secondo il principio dell'invarianza idraulica Tali indicazioni dovranno ispirarsi ai criteri riportati nello Studio di Compatibilità Idraulica allegato al presente piano, ai Regolamenti Nazionali e Regionali in termini di conservazione del Principio di Invarianza Idraulica e recepire le prescrizioni dei Consorzi di bonifica e degli Uffici del Genio Civile.
5. Al P.I. è inoltre demandata l'identificazione o il recepimento di ulteriori provvedimenti per la riduzione del rischio idraulico, provvedendo alla perimetrazione di eventuali aree necessarie allo scopo.
6. In tutto il territorio comunale, qualsiasi intervento deve:
 - a. migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
 - c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;
 - e. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
 - f. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - g. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
7. Tutti gli interventi consentiti non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. Salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente o comunque per interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità o previsti dal piano di bacino non è generalmente consentito:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini ovvero di scarpate soggette a fenomeni franosi;
 - b. realizzare intubazioni o tominature dei corsi d'acqua superficiali;
 - c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
 - d. impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini;
8. Per tutte le opere da realizzarsi in fregio ai corsi d'acqua, siano essi Collettori di Bonifica, "acque pubbliche", o fossati privati, deve essere richiesto parere idraulico al Consorzio di Bonifica o al Genio Civile competente. In

particolare, per le opere in fregio ai collettori di Bonifica, ai sensi del R.D. 368/1904, il Consorzio di Bonifica deve rilasciare regolari Licenze o Concessioni a titolo di precario. In base all'art. 133 del sopra citato R.D., infatti, sono lavori vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione, strade, argini ed altre opere di una bonificazione, "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 2 metri per le piantagioni, di metri da 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri da 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua". Di conseguenza, per tutte le opere comprese tra i 4 e i 10 metri dal ciglio superiore esterno di un canale non arginato, o dal piede interno dell'argine di un canale arginato, il Consorzio o Genio Civile di competenza dovrà rilasciare regolare licenza idraulica a titolo di precario. Sono di conseguenza assolutamente vietate opere fisse realizzate a distanze inferiori a quelle sopra esposte.

9. Si intendono richiamati i contenuti del parere della Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza in data 24/05/2016 prot. N. 203319 – Pratica n. P20/2016.
10. In riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità idraulica delle aree soggette a esondazione e/o a ristagno idrico i soggetti competenti devono definire gli interventi necessari al riassetto idraulico.
11. Fino all'attuazione delle opere di mitigazione necessarie alla riduzione della vulnerabilità idraulica di tali aree, e/o alla precisazione di eventuali condizioni locali di idoneità accertata attraverso specifici ed approfonditi studi tecnico-idraulici (in sede di P.I. ovvero in sede del rilascio del titolo abilitativo) sono consentiti i soli interventi sugli edifici esistenti connessi a ridurre le condizioni di rischio.
12. Non può comunque essere consentita la realizzazione di:
 - a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
 - b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
 - c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n° 334;
 - d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
13. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, esistenti alla data di adozione del P.A.T., sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative, ovvero finalizzati alla mitigazione della vulnerabilità idraulica dell'area sulla quale insistono. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta la riduzione del grado di vulnerabilità idraulica.
14. Qualsiasi intervento edilizio comportante attività di escavazione di qualsiasi tipo può essere ammesso solo previa verifica, ad onere e cura del richiedente, e sua asseverazione, che l'attività richiesta sia compatibile con la pianificazione della gestione della risorsa e con le condizioni di pericolo riscontrate, non provocandone comunque l'aggravamento. La medesima verifica è richiesta per il rilascio di concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque.
15. Nelle aree soggette ad esondazione, ristagno idrico o potenzialmente esondabili, sono vietati i tombamenti e la chiusura di scoline e scoli esistenti. In tali aree si dovrà perseguire l'aumento di volumetria degli invasi rispetto allo stato di fatto ad esempio mediante l'apertura di nuovi scoli e scoline.

ART. 44 - Compatibilità idraulica: Indirizzi e criteri per gli interventi di tutela idraulica (art. 13 L.R. 11/04, D.G.R. 1841/2007 e ss.mm.ii).

1. Per un ulteriore approfondimento dello stato delle reti di raccolta delle acque meteoriche il P.A.T. formula le seguenti direttive:
 - a. integrare le analisi idrologiche contenute nello Studio di compatibilità idraulica con uno specifico regolamento che assicuri il libero, efficace e costante deflusso delle acque onde evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, e in particolare:
 - individua, anche d'intesa con i Consorzi di Bonifica, una rete di scolo privata e riferita a rilevanti porzioni di territorio, utile allo smaltimento delle acque;
 - disciplina le attività di manutenzione, esercizio e custodia delle opere idrauliche che non siano di competenza dei Consorzi di Bonifica, ma appartengano al sistema di scolo e smaltimento delle acque del proprio territorio;
 - segnala le tipologie delle soluzioni idrauliche che devono preferenzialmente essere utilizzate con funzione di compensazione, quali aree verdi poste a una quota inferiore rispetto al piano campagna, parcheggi drenanti, vasche di laminazione, sovradimensionamento delle condotte;
 - segnala le tipologie delle opere idrauliche da impiegarsi solo in assenza di valide alternative, quali tombamenti dei canali.
 - b. acquisire a tal fine, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;

- c. raccogliere le evidenze in un documento che costituisca riferimento per le valutazioni di compatibilità idraulica dei successivi Piani degli Interventi;
 - d. promuovere ed eventualmente coordinare tra gli Uffici del Genio Civile, i Consorzi di bonifica studi specifici per la messa in sicurezza delle aree a elevata vulnerabilità idraulica.
2. Per gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo, il principio dell'invarianza idraulica, fissato dalla Regione Veneto con DGR 1322 del 10/05/2006, stabilisce che ogni progetto di trasformazione dell'uso del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale debba prevedere adeguate misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente idrometrico. E' pertanto fondamentale che per limitare il rischio idraulico nei bacini che appartengono al territorio comunale, oltre alle soluzioni strutturali attuate dai soggetti istituzionali, vengano adottate specifiche soluzioni e misure finalizzate al contenimento del rischio idraulico, fin dalla fase di progettazione delle zone di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione/recupero dell'esistente. A tal fine, nel richiamare le analisi idrologiche e le indicazioni costruttive presenti nello Studio di Compatibilità idraulica si formulano le seguenti direttive:
- a. prevedere la realizzazione di volumi di invaso per la laminazione delle piene e la riduzione delle portate afferenti alle reti di bonifica o di fognatura, prediligendo per quanto possibile interventi unitari a servizio di aree relativamente estese ed evitando la proliferazione di dispositivi di piccole dimensioni;
 - b. prevedere anche localmente la risoluzione di problematiche di sofferenza idraulica o deflusso ostacolato in via preliminare alla realizzazione di interventi edificatori;
 - c. prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio);
 - d. nelle superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali, impiegare accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delle acque nel terreno, quali elementi grigliati;
 - e. utilizzare, per le aree destinate parcheggio veicolare pubblico/privato, pavimentazioni di tipo drenante ovvero permeabile.
3. Per la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua e l'eliminazione delle possibilità di ristagno, si formulano le seguenti direttive:
- a. salvaguardia, ricostituzione o risezionamento dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza), eliminazione degli impedimenti del deflusso;
 - b. mantenimento, per i fossati, scoli esistenti, dei profili naturali del terreno evitando l'occlusione, l'impermeabilizzazione del fondo e delle loro sponde, preservandone le dimensioni;
 - c. divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; in caso di tombamento occorrerà provvedere alla ricostruzione plano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;
 - d. eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, e garantire condizioni di deflusso a superficie libera. Tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8m. L'eventuale utilizzo di diametri inferiori dovrà essere autorizzato ed in ogni caso supportato da analisi idraulica di verifica. Esse sono soggette a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente e potranno essere autorizzate di norma solo per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.
 - e. l'imbocco e lo sbocco dei manufatti di attraversamento e le immissioni di tubazioni in fossi naturali devono essere adeguatamente rivestiti per evitare erosioni in caso di piena e per mantenere liberi da infestanti questi punti di connessione idraulica;
 - f. l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate;
 - g. nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di attraversamento o tombamento; in casi di assoluta e motivata necessità il tombamento dovrà rispettare le disposizioni precedentemente date; dovrà essere assicurata la continuità del deflusso delle acque tra le porzioni del territorio compartimentate dalle opere.
4. Per il sistema delle reti fognarie al P.I. è affidato il compito di:
- a. promuovere l'attuazione di un progetto generale di adeguamento e potenziamento del sistema fognario, prescrivendo la realizzazione di fognature di tipo separato e progetti l'intervento nei punti critici della rete; nella progettazione dei collettori si raccomanda di evitare restringimenti di sezione, brusche variazioni planimetriche e in genere configurazioni che possano generare ostruzioni, sedimentazione di materiale solido o inutili perdite di carico;
 - b. prevedere misure idonee a favorire il raggiungimento di uno stato di qualità soddisfacente dei corsi d'acqua attraverso la riduzione e l'intercettazione dei carichi inquinanti organici, dovuti agli insediamenti umani, all'attività

agricola e agro-zootecnica, anche attraverso interventi sperimentali con metodi di depurazione e trattamento delle acque di tipo naturale, quali la fitodepurazione. Le acque meteoriche convogliate in invasi di stoccaggio temporaneo possono essere riutilizzate a fini di irrigazione o altri compatibili.

5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrauliche, si formulano le seguenti direttive:
 - a. gli enti gestori dei canali e della fognatura dedichino adeguate risorse alla manutenzione della rete nel suo complesso (sfalci ed espurghi della rete a pelo libero, pulizia caditoie, condotte e manufatti per la rete tubata) in modo da garantire, nel tempo, le condizioni ottimali e comunque previste dal progetto;
 - b. gli enti gestori predispongano e rendano pubblico un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete gestita. Tale programma deve, in particolare, definire gli intervalli di tempo entro i quali effettuare le normali operazioni di pulizia ed espurgo della rete in funzione dell'efficienza ottimale di questa, nonché prevedere le verifiche concernenti sia le condizioni statiche dei manufatti che lo stato di usura dei rivestimenti.
6. Sulla base della V.C.I. del P.A.T. e del P.I. si definiscono alcune opere di mitigazione idraulica quali:
 - a. aree verdi/agricole temporaneamente sommergibili e/o affossature del terreno (invasi o bacini di laminazione con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti) dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di sommersione e dotate di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo regolatore di portata;
 - b. sistemi interrati per l'invaso temporaneo dei maggiori volumi, quali, a titolo di esempio, vasche in calcestruzzo, celle assemblabili in materiale plastico, vespai ad alta capacità di accumulo, con un volume minimo determinato dalla normativa vigente e comunque concordato con i consorzi/enti competenti, dotati di manufatto di scarico (verso il recettore finale) avente dispositivo regolatore di portata;
 - c. volumi aggiuntivi nella rete di smaltimento delle acque meteoriche (sia in rete che e/o puntuali), ottenuti anche sovradimensionando le sezioni utili;
 - d. sistemi vegetati (fasce filtro, aree tampone, canali inerbiti, ecc.) finalizzati a contenere le acque meteoriche;
 - e. sistemi di infiltrazione facilitata (bacini di infiltrazione, canali filtranti, pozzi asciutti, pavimentazioni filtranti), in caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge e in presenza di falda freatica sufficientemente profonda. L'eventuale utilizzo di tali sistemi dovrà essere supportato da adeguata indagine idrogeologica atta a determinare l'effettivo coefficiente di permeabilità del terreno e la quota della falda.
7. Le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione degli aumenti di portata. Sono da evitare volumi d'invaso depressi rispetto al punto di scarico.
8. In tutto il territorio comunale qualsiasi intervento di urbanizzazione o trasformazione non deve comportare una diminuzione dei volumi di possibile invaso delle acque meteoriche quali ad esempio canali, fossi e laghetti.
9. A tal fine, è fatto divieto di tombamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti la pubblica o privata sicurezza; fanno eccezione a tale divieto:
 - a. lo spostamento di un fossato esistente mediante ricostruzione piano altimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti,
 - b. la realizzazione di ponticelli o tombini per accesso a fondi agricoli o ad abitazioni: tali opere di attraversamento avranno diametro non inferiore a 80 cm e lunghezza lungo l'asse del canale non superiore a 8 m, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero, nonché condizioni di deflusso a superficie libera.
10. Gli interventi indicati sono comunque soggetti a parere e concessione del Consorzio di bonifica competente. Ove le condizioni lo consentono, le tubazioni dovranno essere drenanti nei tre quarti superiori della sezione ed avvolte in ghiaione secco a elevata pezzatura.
11. Qualsiasi intervento su corsi d'acqua di competenza degli Uffici del Genio Civile o di Consorzi di bonifica è subordinato a parere e/o concessione dell'ente competente, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi d'acqua, e i manufatti idraulici ad essi afferenti, sono tutelati da fasce di rispetto ai sensi del T.U. n. 523/1904 e successive modificazioni e del R.D. n.368/1904 e successive modificazioni.
12. L'edificazione di nuove aree urbanizzate deve essere sempre preceduta dalla realizzazione di reti adeguate di fognatura con idoneo recapito, tenendo conto del contesto in cui si trova il bacino servito, dei problemi di carattere idraulico connessi alle zone circostanti, delle eventuali situazioni critiche preesistenti del ricettore.
13. Qualsiasi intervento di urbanizzazione che comporti un'impermeabilizzazione del territorio deve perseguire l'obiettivo di mantenere o migliorare l'efficienza della rete idraulica. A tal fine, le portate di piena generate da un'area e recapitate alla rete di fognatura, ai canali di bonifica o a un corso d'acqua principale non devono subire incrementi a seguito della trasformazione operata, secondo i modi e i termini indicati dalla normativa vigente (D.G.R. 1841/2007 e successive modificazioni). Ogni nuova urbanizzazione deve prevedere al suo interno una rete di raccolta separata, una per le acque reflue e una per le acque bianche meteoriche, quest'ultima opportunamente progettata ed in grado di garantire al proprio interno un volume specifico di invaso che dovrà di volta in volta essere dimensionato in funzione della destinazione d'uso dell'area e del principio dell'invarianza idraulica.

14. Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variazione di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente idrometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati.
15. In considerazione della particolare fragilità idraulica del territorio comunale, conformemente a quanto stabilito per le Zone di Pericolosità idraulica P1 e P2, non è consentita la realizzazione di vani interrati e/o seminterrati. Per i vani interrati e/o seminterrati esistenti alla data di adozione del P.I., in considerazione del rischio idraulico esistente, dovranno attuate tutte le iniziative utili a limitare possibili danni da eventi climatici e/o esondazioni dei corsi d'acqua.
16. Prescrizioni idrauliche definite dalla Regione Veneto –Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza.

Parere favorevole in data 24/05/2016 prot. N. 203319 – Pratica n. P20/2016 subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- I Piani degli Interventi (P.I.) dovranno sempre adeguarsi ai contenuti della DGRV n.2948/2009, allo studio di Compatibilità analizzato con il presente Piano, a tutte le norme e indicazioni di settore (PAI, circolari, D.G.R., ecc.) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno;
- è da considerarsi recepito il parere del Consorzio (di Bonifica Brenta, parere prot. N. 6726 del 13/05/2016), là dove non contrasti quanto esplicitato nel presente documento;
- nelle NT dovrà esplicitarsi anche nel titolo un articolo riguardante la "compatibilità idraulica", nel quale si riportino le direttive principali riportate nello studio di Compatibilità in argomento e i contenuti del presente atto;
- nelle NT dovrà evidenziarsi l'obbligo di assoggettare eventuali interventi che cadano nella fascia di rispetto idraulico dei corsi d'acqua demaniali a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio);
- dovrà richiamarsi, inoltre, l'obbligo dell'elaborazione di uno studio sulla compatibilità idraulica per le future pratiche urbanistiche che comportino una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari. Per ogni altro intervento sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o per migliorarne la capacità drenante. Nel medesimo articolo andranno richiamati i contenuti del presente parere i principali concetti riguardanti la materia;
- nella stesura del P.I. dovranno venire rifinite con cura le schede puntuali relative agli interventi previsti di impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari con riferimento ai parametri specifici locali e di ogni lavoro, aggiornati al nuovo piano e questi dovranno riportare per ogni intervento la locazione, l'evidenziazione della situazione "idraulica locale" (le fragilità, l'indicazione del volume minimo - alla luce dei nuovi parametri urbanistici — con cui sarà garantita l'invarianza idraulica con riferimento ai diversi tempi di ritorno previsti dalla delibera in argomento, la presenza di fognature o corsi d'acqua, la posizione delle falde, il valore della permeabilità k del terreno, etc...), le possibili opere di mitigazione da realizzare e del corpo recettore delle acque raccolte dalle medesime;
- per ogni intervento ricadente in aree classificate a pericolosità idraulica P1 e P2 dovrà imporsi la redazione di apposito piano di manutenzione riguardante le opere e le reti di raccolta acque da realizzarsi per la mitigazione idraulica;
- per interventi previsti nelle aree P2 dovranno applicarsi le specifiche norme e limitazioni di cui al P.A.I. sopra citato;
- per tutte le acque pubbliche, ovvero tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 1 della L. n.36 del 05/01/1994), anche in caso di corsi d'acqua difetti di argini (Corte di Cassazione — Sez. Civile I n. 5644/1979, TAR Toscana - Sez. III n. 103/2001), tombinati (TAR Veneto, Venezia Sez. II n.698/2011) è fatto divieto di realizzare o autorizzare fabbricati entro la fascia di rispetto dei 10 metri da un corso d'acqua (inteso dal suo ciglio o dell'unghia arginale esterna);
- le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno esser vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad. es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale);
- ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vi di deflusso in qualsiasi punto della rete drenate, per evitare zone di ristagno.
- Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltre che alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Integrazione a seguito del parere in data 01/02/2018 prot. N. 6900 del Comitato Tecnico Intersettoriale:

Ai sensi dell'art. 20 delle NTA del PTRC e dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune verifica l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione anche a livello intercomunale, in forma organica e

integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano delle Acque” d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.”

TITOLO IV - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

ART. 45 - Corsi / Specchi d'acqua

1. Il Comune, di concerto con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e gli altri Enti e soggetti competenti, promuove progetti per l'individuazione, la tutela, il recupero e la valorizzazione del reticolo dei corsi d'acqua, dei manufatti idraulici e dei percorsi arginali, quali elementi che rivestono particolare valenza sia dal punto di vista della tutela idraulica del territorio che storico-paesaggistico.
2. La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici ed ecologici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi d'acqua stessi e previo parere della competente Autorità idraulica.
3. Ai corsi d'acqua principali è attribuita una particolare rilevanza ambientale ed eco-sistemica, rivestendo un ruolo predominante nella funzionalità ed integrazione della rete ecologica locale e sovra-comunale.
4. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, gli interventi di trasformazione urbanistica consolidano o ricostruiscono, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).
5. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, quali difese delle sponde, briglie, traverse, ecc., da attuarsi preferibilmente secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
6. E' inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.
7. Sono favoriti, di concerto con gli enti preposti, interventi di recupero e rinaturalizzazione delle fasce ripariali degradate da interventi impropri o da processi di dissesto.
8. La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia può essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie e/o con accesso al credito edilizio, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di trascinamento di inquinanti nei corsi d'acqua.

ART. 46 - Ambiti di interesse paesaggistico

1. Il P.I., coerentemente con quanto disposto dal P.A.T., promuove la conservazione in queste parti del territorio dei caratteri di spazialità ed integrità, nonché il potenziamento degli elementi della rete ecologica ivi presenti con finalità di aumento del potenziale biotico.
2. Il P.I. precisa e definisce nel dettaglio l'ambito di applicazione delle seguenti direttive:
 - a. ricomposizione del paesaggio a partire dal recupero dei piccoli aggregati di edifici rurali esistenti (per lo più edifici di interesse storico) che costituiscono un elemento emergente caratteristico;
 - b. mantenimento dell'unità percettiva evitando l'inserimento di elementi che interrompano la continuità del campo visivo;
 - c. incentivazione di attività complementari a quella agricola, compatibili con gli obiettivi della tutela e della valorizzazione;
 - d. disciplina delle modalità di inserimento paesaggistico per le nuove strutture agricolo-produttive;
 - e. salvaguardia e valorizzazione degli assetti produttivi agricoli;
 - f. salvaguardia del sistema irriguo, delle partiture poderali dei fondi, di tutti quegli elementi puntuali o lineari (filari d'alberi, siepi) che caratterizzano fortemente il paesaggio agricolo, e incentivazione dei sistemi culturali tradizionali.
 - g. tutela e valorizzazione, attraverso la loro conservazione, la presenza di segni morfologici sul territorio quali i "paleoalvei" con rilevanza paesaggistica;
3. Sono consentiti interventi di potenziamento e rafforzamento delle strutture a verde, anche con sostituzione e/o riqualificazione delle specie arboree e arbustive ivi presenti mediante l'utilizzo di specie planiziali locali.
4. Gli interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche, e in generale gli interventi di trasformazione del territorio che possono comportare l'introduzione di nuove barriere, naturali o artificiali, in grado di interrompere la continuità della rete complessiva, devono essere accompagnati da interventi di mitigazione/compensazione e operazioni che garantiscano efficacemente le possibilità di superamento dell'effetto-barriera previsto e quindi la persistenza delle connessioni ecologiche.
5. Gli interventi edilizi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 devono essere collocati preferibilmente in adiacenza di fabbricati esistenti, ove non sussistano limitazioni derivanti da altre disposizioni del P.A.T.

ART. 47 - Principali filari e siepi del paesaggio agrario

1. Il P.I. individua i principali filari e siepi del paesaggio agrario promuovendone l'implementazione della rete ecologica diffusa in modo tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica.
2. L'Amministrazione comunale favorisce, di concerto con gli altri enti pubblici e privati competenti in materia e gli ordini professionali, un "piano del verde" che consente di attivare programmi organici di interventi per lo sviluppo quantitativo e qualitativo nonché la manutenzione e gestione del sistema del verde negli insediamenti e nel territorio aperto.
3. Gli interventi che generano trasformazione dei filari e siepi del paesaggio agrario devono prevedere opportune misure di mitigazione e/o compensazione sulla base di uno specifico studio valutativo.
4. Sono tutelati la giacitura, l'estensione e la conformazione di siepi e filari, a tal fine va prevista negli interventi la ricomposizione di tratti mancanti o abbattuti.

ART. 48 - Contesti figurativi

1. Il P.I., coerentemente con quanto disposto dal P.A.T., considera i contesti figurativi individuati dal PTCP (art. 46 delle norme del PTCP) e le pertinenze scoperte delle ville storiche come zone di tutela del paesaggio ove risultano connesse emergenze storiche particolari (ville e relativi parchi/giardini o altri complessi edilizi storici di elevato interesse) e gli ambiti che ne costituiscono il relativo e inscindibile contesto paesaggistico/visuale (aree agricole contigue).

All'interno di tali contesti sono tutelate le strutture storiche del territorio, tra cui le tradizionali partizioni poderali e i sistemi di scolo delle acque e gli assetti e i sistemi colturali tradizionali.

Il P.I. specifica la disciplina di tutela per gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, siepi, alberi capitozzati, antichi muri di recinzione e contenimento, fossati, capezzagne e altri percorsi storici) e prevede le modalità per la rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto, degli elementi incoerenti e/o in contrasto con il paesaggio secondo le direttive definite dal PTCP:

- deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti dei contesti figurativi con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
 - vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e paesaggistici del territorio agrario storico, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, quali parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, ecc.;
 - deve essere favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio o di edificazione incongrua per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio;
 - eventuali aree edificabili ricadenti all'interno dei contesti, devono essere riconsiderate e per le stesse valutate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti;
2. Per quanto non riportato nelle presenti norme, si dovrà fare riferimento alle direttive di cui all'art. 46 delle Norme del PTCP.
 3. Il P.I., sulla base delle informazioni del P.T.C.P. e del P.A.T., individua i contesti figurativi delle ville storiche e le relative pertinenze scoperte come zone di tutela del paesaggio ove risultano connesse emergenze storiche particolari (ville e relativi parchi/giardini o altri complessi edilizi storici di elevato interesse) e gli ambiti che ne costituiscono il relativo e inscindibile contesto paesaggistico/visuale (aree agricole contigue).
 4. La finalità è la tutela degli elementi di valore compresi all'interno dei contesti, con la valorizzazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
 5. All'interno di tali contesti sono tutelate, ove presenti, le strutture storiche del territorio, tra cui i tracciati storici esistenti, le tradizionali partizioni poderali e i sistemi di scolo delle acque e gli assetti e i sistemi colturali tradizionali che appartengono alla dimensione storica del paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, siepi, alberi capitozzati, antichi muri di recinzione e contenimento, fossati, capezzagne e altri percorsi storici).
 6. Per gli edifici esistenti all'interno dei contesti figurativi si applica la relativa disciplina di zona salvo altre prescrizioni specifiche previste dalle presenti norme.

ART. 49 - Ville Venete, Architetture del Novecento e Manufatti di archeologia industriale

1. Il P.I. individua come invarianti del sistema storico-monumentale:
 - le Ville Venete;
 - manufatti dell'archeologia industriale;

- architetture del Novecento (PTRC).
- 2. Ville Venete, Manufatti dell'Archeologia Industriale, Architetture del Novecento (Ptrc):
 - Ville Venete di interesse provinciale (PTCP, art. 45 Norme): Casa Misani;
 - Ville Venete di particolare interesse provinciale (PTCP, art. 45, 46 Norme): Villa Capra, Barbaran, Colleoni;
 - Manufatti dell'Archeologia Industriale (PTCP, art. 43 Norme): Mulino località Levà
 - Mulino Località Torrerossa;
 - Architettura del Novecento (rif: PTRC, Norme, allegato A - Progetto architetture del Novecento nel Veneto; PTCP, art. 54 Norme): Cinema "Mantegna", 1963-1964, Q. De Giorgio.

ART. 50 - Capitelli ed edicole votive

1. Il P.I. individua e tutela i principali manufatti di interesse storico quali capitelli ed edicole votive e promuove iniziative e progetti di valorizzazione volti al restauro degli stessi ed alla sistemazione delle aree adiacenti, coerentemente al contesto ambientale o dell'insediamento storico e paesaggistico, attraverso la dotazione di aree attrezzate per la sosta e pannelli didattico-descrittivi.
2. Per tali manufatti si prescrive la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché di interesse di testimonianza storica.
3. Il Comune promuove con soggetti pubblici e privati interessati progetti ed azioni di riqualificazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, attuando interventi in grado di valorizzare gli elementi tutelati integrandoli in sistemi e itinerari di fruizione.

ART. 51 - Parchi e giardini storici e spazi scoperti privati di interesse storico - ambientale

1. Il P.I. i parchi, i giardini storici e gli spazi scoperti privati di interesse storico - ambientale da tutelare sulla base delle seguenti disposizioni:
 - la conservazione dei parchi, dei giardini e degli spazi scoperti avviene mediante interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - sono vietati gli smembramenti e comunque gli elementi di separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possono compromettere l'integrità dei beni indicati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro intorno;
 - è consentito l'uso per attività ricreative all'aperto purché non vengano compromessi i caratteri storici e ambientali dell'impianto, con una capacità edificatoria max di 50 mc;
 - le alberature e gli altri elementi vegetazionali di pregio naturalistico o di valore storico - ambientale, non possono essere abbattuti salvo che per ragioni fitosanitarie o di sicurezza; in tale caso gli esemplari abbattuti devono essere sostituiti con altri della stessa specie.
2. Gli edifici esistenti sono utilizzabili come previsto per gli insediamenti residenziali purché gli usi siano compatibili con i caratteri delle preesistenze.

ART. 52 - Rete ecologica

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. Obiettivo primario della rete ecologica è preservare lo spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, garantire che la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e disciplinare azioni antropiche commisurate con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
3. La "Rete ecologica" è costituita da:
 - a. *Corridoi ecologici del PTRC*, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione;
 - b. *Corridoi ecologici principali (PTCP)*, corrispondenti ai sistemi naturali lineari di maggiori dimensioni e valenze naturalistiche: sono rappresentati da corsi d'acqua o da sistemi agro-vegetazionali a prevalente sviluppo lineare;
 - c. *Corridoi ecologici secondari*, corrispondenti sostanzialmente a corsi d'acqua, i quali, se pur in misura inferiore ai precedenti, possono tuttavia concorrere alla funzionalità ecologica reticolare a livello locale. Sono

fasce ristrette con caratteristiche ambientali omogenee, che si differenziano dalla restante matrice in cui si collocano e pertanto rappresentano elementi fondamentali per la connessione delle aree rurali e dei sistemi ambientali distali. Sono funzionali a garantire relazioni ecologiche anche con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni contermini;

- d. *stepping stone*: isole di elevata naturalità, identificate con i principali parchi di villa in ambito urbano e periurbano.
4. Con riferimento agli elementi della rete ecologica devono essere rispettate le seguenti direttive:
- miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
 - conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
 - interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
 - valorizzazione delle aree limitrofe ai corsi d'acqua;
 - tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
 - valutazione della compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione in corrispondenza dei varchi della rete ecologica;
 - definizione degli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi alla trasformazione, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica;
 - definizione delle modalità di incentivazione della rete ecologica;
 - valutazione della possibilità di insediamento di attività agricole non intensive, agriturismi, fattorie didattiche, e comunque attività a basso impatto all'interno delle buffer zone, vietando attività ad elevato consumo di suolo o fortemente impattanti;
 - previsione di interventi di recupero intensivo, specialmente in aree critiche, attraverso i progetti di riqualificazione ambientale e paesaggistica al fine di favorire le connessioni tra i diversi elementi della rete e mantenere le discontinuità dei varchi minacciati da occlusione insediativa;
 - definizione di livelli diversificati di idoneità faunistica.
- Il P.I. potrà specificare e dettagliare la delimitazione degli elementi della rete, con possibilità di modifica alla loro localizzazione o perimetrazione, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano tale scelta, senza che ciò comporti variante al P.A.T. È fatto salvo comunque il rispetto degli obiettivi generali e dei contenuti progettuali del P.A.T.
5. La realizzazione e mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" è vincolante. Sono sempre vietate nelle aree interessate da elementi della "Rete ecologica" l'apertura di cave e discariche.
6. Corridoi ecologici:
- Non sono consentiti interventi di trasformazione del suolo che comportino riduzione della superficie interessata da vegetazione arboreo-arbustiva, in particolare quelli volti a rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi costituenti la struttura portante del corridoio, salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative.
 - Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (taglio, potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).
7. Stepping stone:
- È fatto divieto di rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea), salvo motivate esigenze derivanti da assetti proprietari ed infrastrutturali che comunque dovranno essere accompagnate da idonee misure compensative.
 - Non è ammesso l'allestimento di impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati, non sono ammesse strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione.
 - È vietata l'edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici intensivi.
 - Sono ammesse le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (taglio, potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.).
 - Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche.
8. È prescritto il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con specie preesistenti nel caso di specie autoctone, o in altri casi con altre specie comunque compatibili con il sistema vegetazionale in cui insistono, e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione planiziale. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d'intervento umano.
9. È vietato nelle aree interessate dai suoi elementi costitutivi:

- a. realizzare recinzioni e manufatti con effetti di barriera faunistica;
- b. aprire cave e discariche.
- c. mutare le superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Il mutamento permanente di superficie boscata è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione.
- d. raccogliere, asportare e danneggiare la flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15/11/1974;
- e. introdurre specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
- f. transitare con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità vicinale e poderale gravata da servitù di pubblico passaggio (ad eccezione dei mezzi di servizio occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale);
- g. allestire impianti, percorsi e tracciati per attività sportiva con mezzi motorizzati;
- h. collocare le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono invece ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- i. illuminare sentieri e viabilità minore;
- j. edificare manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi.

ART. 53 - Coni visuali del paesaggio

1. Il P.I., coerentemente con quanto disposto dal P.A.T., prevede la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei principali beni sottoposti a tutela dalle presenti norme.
2. Il P.I., oltre ad individuare ulteriori coni visuali di interesse paesaggistico nell'intero territorio comunale, dispone un'apposita normativa volta a:
 - a. salvaguardare le prospettive, attenendosi alle direttive di cui all'art. 15 (delle NT del P.A.T.) inerenti i contesti figurativi;
 - b. evitare l'interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, ecc.), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto viario storico al fine di non compromettere la pubblica percezione del bene sottoposto a tutela;
 - c. conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario storico-culturale e paesaggistico;
 - d. verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche.

ART. 54 - Tutela della vegetazione in ambito urbano

1. Il P.I. tutela il verde pubblico e privato in ambito urbano, e ne promuove una corretta gestione in rapporto con gli interventi edilizi.
2. L'abbattimento dei soggetti arborei, fatti salvi tutti i vincoli e tutele specifiche nonché le norme di zona, è consentito solo in caso di:
 - a. problemi fitopatologici;
 - b. grave interferenza e/o danni causati dalle alberature a manufatti, reti tecnologiche o infrastrutturali;
 - c. riassetto del giardino privato o l'area a verde su progetto qualificato;
 - d. eccessiva densità di impianto;
 - e. realizzazione di opere edili o interventi edilizi;
 - f. per pubblica utilità e/o interesse pubblico.
3. La normativa si applica agli esemplari arborei aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1,00 dal suolo, uguale o superiore a cm 150, nonché agli alberi con più tronchi se almeno uno di essi ha circonferenza uguale o superiore a cm 50.
4. Relativamente alle distanze da rispettarsi tra le essenze e i confini vale quanto previsto dall'art. 892 del Codice Civile.
5. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica incolumità dalle Autorità Pubbliche competenti.
6. Nella realizzazione di giardini privati o aree a verde devono essere utilizzate preferibilmente specie vegetali autoctone.
7. Il Comune promuove la realizzazione di un abaco delle tipologie vegetali maggiormente idonee e delle loro possibilità di composizione nella realizzazione di spazi verdi.

8. In corrispondenza di arterie caratterizzate da intenso traffico veicolare, il Comune potrà provvedere alla realizzazione di zone filtro attrezzate a verde, di fasce boscate e barriere arboree allo scopo di ridurre l'impatto dei flussi inquinanti sugli insediamenti residenziali.

ART. 55 - Verde privato

1. Nelle aree destinate a verde privato non è ammessa alcuna costruzione, nè variazioni della conformazione del terreno. Se non diversamente previsto dalle schede urbanistiche, per gli edifici sono possibili gli interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 380/01.
2. Le aree scoperte, al netto degli eventuali esistenti percorsi di accesso e degli spazi a parcheggio, sono sistemati a giardino, a parco o ad eventuali usi agricoli nel rispetto dei valori culturali ed ambientali esistenti.
3. Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo.

TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I - LA STRUTTURA STORICA

ART. 56 - Centri storici, ville venete e sistema dell'edilizia con valore ambientale testimoniale interna/esterna ai centri storici

1. Il P.A.T. considera i nuclei originari storici come fondamentali riferimenti per il tessuto urbano ed il paesaggio ai centri storici si integrano le ville venete e gli edifici di valore ambientale e testimoniale in ambito rurale.
2. Il P.I. prevede azioni di recupero, riqualificazione e valorizzazione attraverso una disciplina particolareggiata e di dettaglio attraverso l'identificazione e l'articolazione della Zona A, la individuazione e la classificazione degli edifici di valore culturale; tutti gli interventi devono essere compatibili e finalizzati a tali obiettivi e devono essere attuati con modalità, tecniche, materiali e finiture coerenti con i valori da tutelare.

ART. 57 - Zone "A" di interesse storico artistico

1. Disposizioni generali

È costituita dai nuclei antichi dei centri abitati, di cui alla L.R. 80/80, e ai manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85. In questa zona gli interventi sono possibili soltanto entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni seguenti, differenziate in relazione alle diverse categorie tipologiche alle quali appartengono gli edifici.

In queste zone il P.I. si attua per I.E.D. in attuazione della specifica normativa relativa alle aree significative.

Le tavole in scala 1:1000 di progetto del P.I. (Tav. 3) indicano per ogni parte del territorio significativa agli effetti della composizione urbanistica ed edilizia gli interventi ammessi sulle aree, urbanizzate e non, sugli edifici, sulle infrastrutture ed attrezzature, attraverso simbologie alle quali corrispondono modalità, tipi, caratteri espressi nei vari paragrafi e negli articoli specifici.

2. Destinazione d'uso

Salvo le destinazioni d'uso e i limiti di edificazione e utilizzazione stabiliti nella Tav.3 sono consentiti:

- nella Zona "A", le destinazioni d'uso compatibili con i caratteri e i valori degli immobili;
- negli immobili di valore culturale interne a zone diverse dalla Zona "A", sono consentite, oltre alle destinazioni di zona, le seguenti destinazioni d'uso: residenze anche non agricole, pubblici esercizi, artigianato di servizio e artistico compatibile con la residenza, mostre, mostre e vendita di prodotti per il tempo libero, per il giardinaggio, per l'arredo urbano e per l'arredo degli spazi aperti, attività culturali, sociali, ricreative ed altre simili attività.

3. Disposizioni particolari

In queste zone qualunque intervento è subordinato al pieno rispetto di quanto indicato nelle singole schede B e nelle tavole delle zone significative e in particolare ai singoli gradi di protezione assegnati ad ogni unità minima d'intervento.

E' consentito su tutti gli edifici esistenti in zona "A" il recupero a fini abitativi di volumi destinati all'uso agricolo, altre destinazioni d'uso come quelle ricettive e quelle relative all'artigianato di servizio, a deposito e a magazzino, devono essere tipologicamente compatibili con gli edifici interessati.

Per quanto attiene ai nuovi edifici sono riportate nelle tavole di progetto gli elementi parametrici atti a definirli quali le sagome, che comprendono anche eventuali piani interrati, quando gli stessi non sono delimitati dal solaio di copertura, per le quali è consentito uno spostamento max del 20% della superficie e del sedime, con esclusione delle altezze e delle volumetrie stabilite dal P.I. (ex P.R.G.) vigente, uno spostamento maggiore può essere richiesto previa adeguata giustificazione e con parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

Per tutti i nuovi volumi consentiti sono ammesse le distanze da confine e da fabbricati nel rispetto delle sole norme di Codice Civile.

Il perimetro delle Unità Minime d'Intervento potrà essere modificato sulla base dell'analisi filologica preliminare alla progettazione e potrà essere precisato in sede di rilascio del permesso di costruire o autorizzazione edilizia.

La disciplina degli interventi è definita dall'art. 58 che gradua le tipologie e le modalità di intervento secondo le classi di valore culturale e relativi gradi di tutela attribuiti alle singole unità minima d'intervento sulla base del valore emergente che le caratterizza.

La ricostruzione deve:

- riferirsi ad un progetto unitario dell'intera unità minima d'intervento, senza aumento del volume esistente e del numero dei piani e nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 17;
- essere realizzabile in modo coerente con gli edifici di valore culturale; a tal fine il Comune sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'uso di materiali, finiture e modalità di intervento coerenti con il carattere degli immobili di maggior valore culturale.

Allo scopo di dotare le abitazioni esistenti delle autorimesse o di altri servizi mancanti, sono inoltre consentiti, mediante progettazione unitaria estesa all'intera unità minima d'intervento, ampliamenti fino a 50 mc netti per alloggio.

In tutte le Unità Edilizie esistenti sono consentiti locali con altezza utile, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze del piano di calpestio dal piano di campagna, inferiori a quelli stabiliti dal Regolamento Edilizio.

Per gli spazi scoperti, interni alle Unità Edilizie, deve essere garantita la salvaguardia e il recupero degli elementi di valore culturale, artistico, naturalistico o di particolare interesse anche per la tecniche costruttive usate.

E' sempre ammesso ricavare gli spazi a parcheggio in caso di interventi di ristrutturazione edilizia sulle aree scoperte di pertinenza dell'unità edilizia.

Per gli edifici e tutti i manufatti storici, all'interno dei Centri Storici, siano fatti salvi senza eccezioni, tutti gli elementi originari di pregio e verificate le condizioni per il mantenimento a vista dei paramenti esterni.

La progettazione delle zone di nuova formazione, e/o di completamento, limitrofe ai Centri Storici, dovrà prevedere viabilità, servizi e sedimi in sintonia con il tessuto originario.

4. Analisi filologica

Tutti gli interventi, esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono soggetti alla presentazione di un progetto basato sull'analisi filologica di tutti gli immobili esistenti nell'Unità Edilizia. Il progetto può riguardare anche parte degli immobili compresi nell'Unità Edilizia, ma deve essere riferito all'analisi dell'intera unità minima d'intervento.

L'analisi filologica può dimostrare valori diversi da quelli risultanti dal P.I. (ex P.R.G.); in tal caso sono consentiti tipi di intervento corrispondenti alle classi di valore risultanti dall'analisi.

L'analisi filologica contiene:

- **l'analisi storica degli immobili**, con particolare riferimento alle trasformazioni subite dagli edifici e dagli spazi scoperti di pertinenza;
- **lo stato di fatto degli edifici**, mediante il rilievo quotato, la descrizione delle destinazioni d'uso e delle condizioni statiche ed igieniche, le informazioni sui materiali e sulle tecniche usate nella costruzione;
- **lo stato di fatto degli spazi scoperti**, mediante il rilievo del suolo e delle alberature, con specificazione delle specie arboree, delle pavimentazioni esterne, delle recinzioni e di ogni altro elemento fisso che concorre a caratterizzare l'ambiente;
- **ogni altro documento necessario** per descrivere i caratteri storici e architettonici degli immobili interessati.

La definizione e l'approfondimento dei temi di indagine sarà valutata dal progettista in relazione al tipo e alla importanza dell'intervento. Il Comune si riserva comunque la facoltà, sentita la Commissione Edilizia, di richiedere ulteriori approfondimenti mediante la produzione di elaborati, documenti, campionature, ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento.

5. Disposizioni per la salvaguardia e riqualificazione degli spazi aperti al pubblico-riordino delle fronti edilizie

Gli interventi sulle fronti edilizie prospettanti gli spazi aperti al pubblico o da essi, comunque, visibili, devono essere rapportati e coordinati con gli interventi sugli spazi pubblici e di uso pubblico.

Ad integrazione della disciplina stabilita al successivo art. 58, valgono i seguenti indirizzi di cui gli operatori pubblici e privati devono tenere conto, potendosi discostare solo per motivate ragioni:

- le fronti edilizie esistenti, comprese le coperture, vanno liberate dalle sovrapposizioni incongrue rispetto alle caratteristiche tipologiche e formali degli edifici e vanno riqualificate mediante il riordino dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici, comprese le antenne, la corretta progettazione degli abbaini e delle aperture di luce sulle falde di copertura, la verifica di compatibilità progettuale dei manufatti in adeguamento alle norme di sicurezza, la corretta installazione di insegne, bacheche, impianti pubblicitari, ecc. che esercitano un peso visivo nello spazio urbano;
- vanno mantenute le caratteristiche storiche, tipologiche e formali dei tetti, dei portici, delle aperture (finestre, ingressi, vetrine, ecc.) riportando, quando possibile, gli elementi che risultano incongrui per dimensione, forma, materiali e colori, entro i limiti degli impianti compositivi storici ed impiegando i materiali e le tecniche proprie o coerenti con quelle della tradizione locale;
- la scelta dei rivestimenti, degli intonaci, dei colori viene effettuata sulla base di campionature riferite agli elementi consolidati dell'immagine urbana.

6. Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli spazi pubblici o di uso pubblico

Tutti gli interventi, comprese le manutenzioni devono essere orientati al riordino unitario dell'immagine urbana e alla riqualificazione fisica e funzionale degli spazi aperti al pubblico, garantendo la conservazione dei caratteri morfologici e ambientali ed il recupero dei manufatti, degli elementi e dei segni che documentano la memoria storica del centro urbano. Pertanto gli interventi sugli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, vanno rapportati e coordinati con gli interventi sulle fronti edilizie che ne determinano il contorno.

Attenzione particolare deve essere posta ai seguenti elementi:

- spazi e percorsi pedonali, da riordinare ed ampliare, con l'eliminazione delle barriere architettoniche, il recupero degli elementi originali o di interesse storico, l'impiego dei materiali propri e coerenti con quelli della tradizione locale;

- illuminazione pubblica, destinata non tanto a rispondere al generico bisogno di illuminare, ma soprattutto a sottolineare la specificità delle architetture, delle prospettive, delle quinte edificate, degli elementi naturali;
- segnaletica di pubblica utilità ed altri dispositivi per l'informazione evitando che l'affollamento delle diverse segnaletiche, le sovrapposizioni, la casualità, la qualità della grafica e dei supporti prevarichino l'identità dei luoghi storici;
- componenti di arredo e manufatti funzionali (fioriere, cabine telefoniche, pensiline e fermate dei mezzi pubblici, contenitori per rifiuti, ecc) la cui tipologia, qualità ed ubicazione devono essere adeguati alle esigenze dell'utenza.

ART. 58 - Disciplina degli interventi negli immobili di valore culturale della zona "A", ai manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85.

1. La disciplina riguarda gli immobili di valore culturale esistenti all'interno delle Z.T.O. "A", i manufatti di cui all'art. 10 della L.R. 24/85 e art. 28 della L.R. 61/85; ad ogni unità minima d'intervento corrispondono i gradi di tutela con i tipi di intervento consentiti.
2. Le Unità Minime d'Intervento possono comprendere anche immobili o parti di immobili di valore culturale diverso da quello emergente assunto a base della classificazione. Il diverso valore può essere accertato dalle tavole di analisi o dalla stessa "analisi filologica" preliminare alla progettazione.
3. Possono essere consentite: altezze utili, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze dal piano campagna, inferiori a quelle stabilite dal Regolamento Edilizio, se ciò è giustificato dalla necessità di salvaguardare il valore culturale delle strutture edilizie esistenti, accertato dalle suddette analisi filologiche.

4. GRADO DI TUTELA 1 – restauro filologico

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo eventuale ampliamento solo laddove indicato dalla cartografia di piano, da eseguirsi mediante:

- 1) restauro dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- 2) conservazione o ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale;
- 3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di quelle non recuperabili, senza modificare la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 5) mantenimento, ripristino e restauro delle portature e delle parti aperte di valore culturale;
- 6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti d'interesse storico e/o artistico.

Per gli edifici o parti di edificio prive di valore culturale, individuate nelle Tavole di analisi o dall'analisi filologica, sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale dell'insieme.

Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate solo se vengono rese coerenti con i caratteri delle emergenze architettoniche.

È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

5. GRADO DI TUTELA 2 – risanamento conservativo

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo eventuale ampliamento solo laddove indicato dalla cartografia di piano, da eseguirsi mediante:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- 3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- 4) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 5) mantenimento, ripristino e restauro dei portici e delle parti aperte di valore culturale;
- 6) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico e/o artistico;
- 7) modeste modifiche distributive interne anche con variazione del numero delle unità abitative.

Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore architettonico degli edifici.

Per gli edifici o parti di edificio prive di valore culturale, individuate sulla base delle analisi preliminari o dall'analisi filologica, sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate solo se vengono rese coerenti con i caratteri storici e/o architettonici.

E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

6. GRADO DI TUTELA 3 – restauro propositivo

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire mediante:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti già modificati nel tempo purché l'intervento non alteri i caratteri architettonici dell'edificio e sia finalizzato a rendere il prospetto coerente con i valori da tutelare;
- 2) conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore o modificate anche con variazione del numero delle unità abitative;
- 3) consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di quelle non recuperabili;
- 4) possibilità di variare, nelle parti prive di valore o modificate, l'altezza minima dei locali per adeguarle a quelle stabilite dai regolamenti, senza modificare le quote delle aperture verso l'esterno, della linea di gronda ed il colmo del tetto;
- 5) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità;
- 6) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 7) mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte di valore culturale ancora riconoscibili al piano terra degli edifici;
- 8) restauro e ripristino degli spazi scoperti.

Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore architettonico degli edifici.

Per gli edifici o parti di edificio prive di valore culturale, individuate nelle analisi preliminari o dall'analisi filologica, sono consentiti anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale.

E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

7. GRADO DI TUTELA 4 – ristrutturazione parziale di tipo A

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, da eseguire mediante:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale;
- 2) conservazione dei principali caratteri distributivi dell'edificio di documentato valore culturale, con possibilità di modificare:
- 3) le scale interne, se non risultano conformi alle disposizioni di regolamento o ai criteri di sicurezza;
- 4) la distribuzione e la dimensione dei locali interni mediante lo spostamento o l'eliminazione di pareti divisorie, anche con variazione del numero delle unità abitative;
- 5) le forometrie di parti di fabbricati che risultano già tipologicamente compromesse
- 6) consolidamento delle strutture portanti principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e le quote delle murature portanti, dei solai, delle volte e del tetto, mantenendo le aperture esistenti verso l'esterno;
- 7) inserimento di impianti tecnologici e igienico - sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 8) mantenimento, ripristino e restauro delle portature e delle parti aperte di valore culturale;
- 9) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico.

Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore architettonico degli edifici.

E' consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Le superfetazioni di epoca recente che contrastano con i valori da tutelare, possono essere conservate solo se vengono rese coerenti con i valori tipologici accertati.

8. GRADO DI TUTELA 5 - ristrutturazione parziale di tipo B

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio d'uso da eseguire mediante:

- 1) restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni di documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti già modificati nel tempo purché l'intervento non alteri i caratteri architettonici dell'edificio e sia finalizzato a rendere il prospetto coerente con i valori da tutelare;
- 2) conservazione della veste esterna e dei principali caratteri dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare:
- 3) le scale interne e/o i solai;

- 4) la distribuzione e la dimensione dei locali interni mediante lo spostamento o l'eliminazione di pareti divisorie;
- 5) consolidamento delle strutture principali di accertato valore culturale e/o sostituzione o modifica di quelle non recuperabili;
- 6) possibilità di variare, l'altezza minima dei locali per adeguarla a quella stabilita dai regolamenti, senza modificare le quote delle aperture verso l'esterno, della linea di gronda ed il colmo del tetto, con possibilità di ricavare nuove forometrie in armonia con quelle esistenti. E' ammesso il riutilizzo delle parti di sottotetto con la creazione di lucernari di tipo tradizionale in falda con possibilità di ricavare locali abitabili nel sottotetto con altezza media $\geq$ ml 2,40 e altezza minima $\geq$ ml 1,80;
- 7) eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni igieniche e di abitabilità;
- 8) inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- 9) mantenimento o ripristino delle portature e delle parti aperte di valore culturale;
- 10) restauro e/o ripristino degli spazi scoperti;
- 11) ristrutturazione edilizia e ricostruzione delle singole parti prive di valore o modificate nel tempo, se gli interventi vengono finalizzate alla riqualificazione architettonica e ambientale;
- 12) i garage realizzati al fine del soddisfacimento degli standard ex art. 18 L. 1150/42 devono essere computati nella volumetria.

Può essere consentita la costruzione di locali di servizio nel sottosuolo dei fabbricati, purché disimpegnati da collegamenti interni e a condizione che non vengano compromessi i caratteri e il valore architettonico degli edifici.

Sono inoltre consentiti gli ampliamenti nella misura di mc 60 per alloggio.

È consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

9. GRADO DI TUTELA 6 - ristrutturazione globale

Sono consentiti tutti gli interventi necessari a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

10. GRADO DI TUTELA 7 - demolizione e ricostruzione

Sono consentiti tutti gli interventi necessari per adeguare il nuovo complesso alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni di zona e all'inserimento nel tessuto urbanistico circostante.

E ammesso il recupero dei volumi anche precari regolarmente assentiti, secondo conteggio preliminare ai sensi del presente regolamento e limitatamente alle necessità di creazione di elementi igienici e di servizio.

11. GRADO DI TUTELA 8 - demolizione e ricostruzione con piano attuativo

Sono consentiti gli interventi necessari ad eliminare le strutture esistenti regolarmente assentite con adeguamento delle aree alle destinazioni di P.I. (ex P.R.G.).

Al fine di favorire la riqualificazione degli immobili regolarmente assentiti con grado 8, potrà essere consentita la ricostruzione di tali volumi accorpandoli all'edificio principale, mediante piano attuativo.

12. GRADO DI TUTELA 0 - tutti gli interventi

Sono permessi tutti gli interventi, la demolizione e la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime, e il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del Piano Regolatore Generale (D.C.C. n. 48 del 28/06/2000).

ART. 59 - Nuclei individuati ex art. 10 della L.R. 24/85

1. L'attività edilizia in queste zone è normata da apposite tavole/schede di piano; i nuovi edifici sono identificati plani-volumetricamente e dovranno integrarsi alle preesistenze, oltre che per la forma, i tipi e materiali, attraverso il razionale uso degli spazi comuni.
2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a. residenza;
 - b. ad esclusione degli edifici individuati con grado "0", attività complementari e compatibili con la residenza, uffici, studi professionali, esercizi pubblici per la ristorazione e la ricettività, artigianato di servizio (piccoli laboratori artigiani e di servizio, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, con volumetria non superiore a mc 700);
 - c. servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali;
 - d. tutte quelle destinazioni d'uso che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale riferibili al grado di inquinamento, rumore, traffico, ordine pubblico e all'ambiente circostante.

3. Per tutti gli edifici a cui è ascrivito il grado di tutela "0", la ricostruzione dovrà avvenire sul medesimo sedime ed il volume sarà pari a quello esistente alla data di adozione del P.R.G. (D.C.C. n. 48 del 28/06/2000).
4. Gli interventi volti alla demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d'uso di edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, sono ammessi per una volumetria massima di mc 1600, con ricavo di non più quattro unità abitative; gli stessi sono assoggettati a piano di recupero esteso a tutti gli edifici compresi nell'ambito della scheda, che avrà lo scopo di evidenziare e valorizzare gli edifici aventi un effettivo valore storico, artistico ed ambientale.
5. Per tali edifici, ferma restando la volumetria recuperabile pari a mc. 1600, dovrà essere, quindi, redatto un piano di recupero che effettivamente salvaguardi e tuteli l'edificato; il nuovo complesso andrà progettato nel pieno rispetto delle caratteristiche storico – architettoniche dalle quali deriva il vincolo.

ART. 60 - Criteri per l'uso dei colori

1. Non sono consentite variazioni di colore e/o di tono che pregiudichino l'unità formale e tipologica della facciata, anche se appartenente a più proprietà.
2. Per uno stesso edificio, la tinteggiatura dovrà eseguirsi uniformemente e nello stesso tempo. è vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio.
3. Nella scelta del colore si dovrà tenere in considerazione la colorazione delle facciate contigue e il colore originario. Per ogni edificio si dovrà prevedere una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui.
4. Edifici adiacenti con spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata devono avere colorazioni diverse ai fini di evidenziare e conservare le loro caratteristiche anche nella tinteggiatura.
5. In una sequenza edilizia unitaria, le facciate degli edifici devono presentare variazioni di tinta e/o tono in modo da rendere leggibile il ritmo del tessuto edilizio.
6. Negli edifici con facciate prive di elementi architettonici e decorativi (marcapiani, lesene, decorazioni lapidee, ecc. è consentita la sola colorazione monocroma tranne per la fascia di intonaco che costituisce l'attacco a terra e per le cornici delle finestre.
7. La colorazione policroma è in generale consentita per gli edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo. In questo caso basamenti, lesene, comici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nella tonalità del colore dall'intonaco.
8. È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e le parti in cemento costituenti le decorazioni di facciata, a esclusione dei casi di ripristino documentato.
9. Non è prevista la tinteggiatura di edifici in intonaco naturale, cioè previsti originariamente privi di colore. In questi casi si prescrive la semplice pulizia dell'intonaco.

ART. 61 - Ambito per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

1. Il P.I. individua la porzione del centro urbano lungo l'asse centrale del capoluogo, composta da infrastrutture viarie, spazi di sosta, piazze, come ambito entro il quale il Comune prioritariamente promuove interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, finalizzati alla riqualificazione dei caratteri ambientali, morfologici e di vivibilità degli spazi pubblici aperti urbani.
2. Il Comune promuove e coordina gli interventi di riqualificazione dell'ambito sopra definito anche attraverso la redazione di "progetti organici tipo Masterplan" contenente disposizioni per la riqualificazione della scena urbana, degli spazi aperti e del contesto percettivo nonché l'indicazione delle modalità attuative e delle forme di partenariato pubblico-privato alle quali riferirle, con riferimento alle "direttive per il miglioramento della qualità urbana" di cui al successivo articolo.
3. Il miglioramento della scena urbana è da conseguire attraverso:
 - Rafforzamento della percezione visiva della struttura urbana e dell'organizzazione degli spazi;
 - Aumento del senso di centralità;
 - Esaltazione percettiva degli elementi caratterizzanti e dei landmarks prevalenti;
 - Eliminazione/mitigazione degli elementi e fattori incongrui rispetto al contesto, alla identità e riconoscibilità dei luoghi;
 - Coordinamento funzionale tra le aree pedonali, le aree di sosta auto, mezzi di soccorso e logistica e le aree di transito veicolare.

ART. 62 - Direttive per il miglioramento della qualità urbana

Fronti edilizi

1. Gli interventi sui fronti edilizi prospettanti gli spazi aperti al pubblico o da essi, comunque, visibili, devono essere rapportati e coordinati con gli interventi sugli spazi pubblici e di uso pubblico.
2. I fronti edilizi esistenti, comprese le coperture, vanno liberati dalle sovrapposizioni incongrue rispetto alle caratteristiche

tipologiche e formali degli edifici e vanno riqualificati mediante il riordino dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici, la corretta progettazione degli abbaini e delle aperture di luce sulle falde di copertura, la verifica di compatibilità progettuale dei manufatti in adeguamento alle norme di sicurezza, la corretta installazione di insegne, bacheche, impianti pubblicitari, ecc., che esercitano un peso visivo nello spazio urbano.

3. La scelta dei rivestimenti, degli intonaci, dei colori viene effettuata sulla base di campionature riferite agli elementi consolidati dell'immagine urbana, potranno essere proposte soluzioni, materiali e tecniche di rivestimento diverse da quelle tradizionali se finalizzate al miglioramento della qualità architettonica dell'intervento.
4. I prospetti laterali dei fabbricati destinati a rimanere in vista, devono essere rifiniti in armonia con le fronti principali.

Gli spazi pubblici e di uso pubblico

5. Comprendono le strade e le piazze individuati che, insieme alle fronti edilizie prospettanti, concorrono a determinare l'identità dei centri.
6. Tutti gli interventi, comprese le manutenzioni, devono essere orientati al riordino unitario dell'immagine urbana e alla riqualificazione fisica e funzionale degli spazi aperti al pubblico, garantendo la conservazione ed il miglioramento dei caratteri morfologici e ambientali ed il recupero dei manufatti, degli elementi e dei segni che documentano la memoria storica del centro urbano. Pertanto, gli interventi sugli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, vanno rapportati e coordinati con gli interventi sulle fronti edilizie che ne determinano il contorno.
7. Realizzazione coordinata delle opere: la pavimentazione delle strade, delle piazze e dei percorsi, l'illuminazione pubblica, gli elementi di arredo urbano, la segnaletica di pubblico interesse, il verde, le vetrine, le insegne, la pubblicità, i passi carrabili. Il progetto deve anche considerare i rapporti visuali e funzionali che si possono instaurare tra le diverse componenti, anche architettoniche, dell'immagine urbana.

Aree a verde

8. Le aree a verde, pubbliche e private, costituiscono elementi di rilevante interesse, anche figurativo, per la qualità e l'identità dell'insediamento.
9. La sistemazione di dette aree deve rispettare i caratteri urbanistici e paesaggistici dei luoghi, valutando:
 - i rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc.
 - le funzioni delle alberature per delimitare gli spazi aperti o per formare schermi visuali e di riparo, zone d'ombra, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc.
 - i caratteri delle alberature (foglia persistente o caduca, forma della massa arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc.) e le esigenze di manutenzione (irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc.).

Elementi e manufatti caratterizzanti

10. Murature di recinzione caratterizzanti: (principali muri di cinta di immobili storici, di interesse documentario e valore prospettico): in questa categoria sono inseriti i tratti murari di datazione storica afferenti ad edifici storici, i muri che pur non essendo coevi agli edifici insistono sull'originario impianto dei muri di cinta di broli e giardini, muri che per uso dei materiali tecnologia dei materiali o particolare coerenza con il contesto risultano essere di interesse documentario e prospettico; tali elementi vanno mantenuti, sono consentiti gli interventi di ripristino conservativo, per ragioni statiche o di dimostrata necessità sono consentiti interventi strutturali, purché realizzati con materiali e tecnologie coerenti.
11. Recinzioni incoerenti: (elementi in parziale contrasto, elementi in contrasto): in questa categoria rientrano tutte le sistemazioni di confine, bordi stradali, recinzioni che presentano pesanti incoerenze, quali muri in c.a. a vista di elevato sviluppo verticale e forte impatto visivo, recinzioni metalliche su plinti in cls su fronti stradali di pregio, in generale tutti gli elementi che per uso dei materiali, ubicazione, sviluppo lineare, tipologia risultano in contrasto con il contesto.
12. In sede di intervento dovranno essere previste la sostituzione degli elementi in contrasto con soluzioni e materiali tradizionali dei luoghi, sono possibili interventi di mascheramento con idonee piantumazioni di specie rampicanti o ricadenti, per gli elementi che insistono su aree di pregio è preferibile l'intervento con materiali lapidei che riprendano i caratteri tipici dei luoghi.
13. In sede di progettazione potranno essere rilevati gli eventuali ulteriori elementi incoerenti ed elementi di non elevato contrasto su cui è possibile intervenire con operazioni di mascheramento o mitigazione dell'impatto con piante rampicanti o ricadenti.
14. Le recinzioni dovranno avere altezze definite sulla base della progettazione coordinata ai fini della valorizzazione e completamento degli spazi pubblici e per non compromettere la percezione dello spazio fisico aperto del bene tutelato; gli elementi di recinzione potranno essere interrotti o mascherati da piantumazioni arboree o arbustive.

Spazi e percorsi pedonali

15. Da valorizzare, riordinare ed ampliare con l'eliminazione delle barriere architettoniche, con il recupero degli elementi originali o di interesse storico, e con l'impiego di materiali coerenti con i caratteri dei luoghi, adatti al calpestio, non sdruciolevoli, di facile manutenzione e sostituzione, in grado di favorire i percorsi pedonali, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, e tali da distinguere ed evidenziare le diverse funzioni delle aree riservate alla circolazione/sosta dei veicoli ed ai pedoni.

Illuminazione pubblica

16. Considerare l'illuminazione artificiale degli spazi come fattore primario che concorre a definire l'immagine del territorio, per le sue parti urbane e non, destinata non tanto a rispondere al generico bisogno di "vedere", ma soprattutto a sottolineare la specificità delle architetture, delle prospettive, delle quinte edificate, degli elementi naturali. Le soluzioni dovranno utilizzare al meglio le potenzialità espressive della luce per creare un ambiente confortevole nelle ore serali e notturne. La "progettazione della luce" può basarsi sui seguenti criteri:
17. Illuminare l'ambiente in modo adeguato alle funzioni e all'uso degli spazi nelle ore di luce artificiale, considerando l'impianto distributivo e i diversi componenti dell'ambiente urbano, i rapporti tra la luce, le forme architettoniche e naturali, i materiali, i colori, ecc.
18. Distinguere con linguaggio chiaro e decifrabile la gerarchia dei percorsi, differenziare le sedi veicolari da quelle pedonali e ciclabili, identificare le diramazioni, gli attraversamenti, i luoghi particolari, ecc.
19. Considerare gli effetti comunicativi, anche psicologici, della percezione visiva (orientamento, sicurezza, benessere, continuità, ecc.) dovuti a:
 - a) illuminazione omogenea o per contrasti tra soggetti illuminati e sfondi;
 - b) illuminazione diretta o riflessa;
 - c) diversità di colore della luce nelle diverse tonalità.

Segnaletica di pubblica utilità ed altri dispositivi per l'informazione

20. Evitando che l'affollamento delle diverse segnaletiche, le sovrapposizioni, la casualità, la qualità della grafica e dei supporti prevarichino l'identità dei luoghi storici.

Componenti di arredo e manufatti funzionali

21. Componenti di arredo e manufatti funzionali (fioriere, cabine telefoniche, pensiline e fermate dei mezzi pubblici, contenitori per rifiuti, panchine, ecc) la cui tipologia, qualità ed ubicazione devono essere adeguati alle esigenze dell'utenza così da indurre al rispettoso uso delle attrezzature e non suggerire comportamenti impropri che, in definitiva, sminuiscono l'immagine complessiva della comunità.

CAPO II - LA STRUTTURA INSEDIATIVA RESIDENZIALE

ART. 63 - Zone "C1"

1. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui all'art. 20, sono consentiti, gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nel Repertorio Normativo per le singole zone.
2. Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I., o mediante P.U.A.:
 - l'intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate delle principali opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di P.U.A. ed alla stipula della relativa convenzione per l'esecuzione delle opere mancanti;
 - il P.U.A. è obbligatorio per le aree indicate negli elaborati grafici e/o indicate nel Repertorio Normativo e in caso di applicazione dell'art.7, comma 4, delle presenti NTO;
3. Nell'ambito di P.U.A. è consentito il recupero del volume edilizio preesistente, purché legittimo, anche oltre l'indice di densità fondiaria di zona indicata nel Repertorio Normativo.
4. Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento è subordinato alla:
 - riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso;
 - completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio con verifica delle superfici impermeabili ed eventuale aumento delle stesse ed eliminazione delle baracche e delle preesistenze incoerenti;
 - sistemazione e messa in sicurezza, dove necessario, degli accessi dalla strada;
5. I parametri edilizi e in particolare gli indici di edificabilità sono riportati nel Repertorio Normativo.
6. Previa comunicazione nelle forme previste è consentita la realizzazione di arredi degli spazi scoperti di pertinenza degli edifici, così come previsti del Regolamento Edilizio, non costituenti rilevanza edilizia. Tali strutture dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e le indicazioni contenute del Regolamento Edilizio.
7. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art. 15 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.
8. Nel caso di realizzazione di autorimesse pertinenziali con altezza massima non superiore a m. 2,40 in aderenza tra lotti adiacenti, gli edifici principali potranno essere ubicati nei rispettivi lotti a distanze dalle autorimesse pari a quanto previsto all'art.17, c.5, lett) b.

ART. 64 - Zone "C1.1" - Nuclei residenziali in ambito agricolo

1. Nell'ambito di tali zone sono consentiti:
 - a) interventi sull'edilizia esistente di cui all'art. 20, nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nel Repertorio Normativo per le singole zone;
 - b) interventi di ampliamento fino ad un massimo di 800 mc compreso l'esistente;
 - c) gli interventi puntuali di nuova costruzione ad uso residenziale sono indicati e disciplinati dal P.I. nel Repertorio Normativo.
 - d) gli interventi puntuali di nuova costruzione ad uso residenziale di cui al punto c), sono subordinati alla preventiva riconversione degli annessi non più funzionali alla conduzione del fondo.
2. I parametri edilizi e in particolare gli indici di edificabilità sono riportati nel Repertorio Normativo.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento è subordinato alla:
 - a) riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso;
 - b) completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio con verifica delle superfici impermeabili ed eventuale aumento delle stesse ed eliminazione delle baracche e delle preesistenze incoerenti;
 - c) sistemazione e messa in sicurezza, dove necessario, degli accessi dalla strada. E' comunque ammesso un numero massimo di accessi verso strada pari a quelli esistenti.
 - d) integrazione delle opere di urbanizzazione primarie mancanti o eventualmente carenti a giudizio del Comune, da realizzare prima o contestualmente alla costruzione, attraverso stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo in cui si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti.
4. I fabbricati rurali funzionali alla conduzione del fondo e gli annessi compatibili con il contesto insediativo residenziale mantengono il nesso di funzionalità con l'azienda agricola fino alla dichiarazione di cessata funzionalità e quindi al conseguente cambio di destinazione d'uso.
5. Gli edifici non funzionali alla conduzione del fondo costruiti con regolare concessione edilizia, condonati o comunque

realizzati prima della L. 765/67 possono essere riconvertiti con volumetria pari all'esistente (e comunque non oltre 800 mc) a uso residenziale, con la possibilità di demolizione e ricostruzione nel lotto con accorpamento di corpi di fabbrica staccati, nel rispetto delle presenti NTO.

6. Gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare, da attuare mediante tipologie edilizie appropriate al contesto agricolo circostante, nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli A.T.O.
7. Il P.U.A. è obbligatorio per le aree indicate negli elaborati grafici e/o indicate nel Repertorio Normativo e in caso di applicazione dell'art.7 del c. 4 delle presenti NTO.
8. Previa comunicazione nelle forme previste è consentita la realizzazione di arredi degli spazi scoperti di pertinenza degli edifici, così come previsti del Regolamento Edilizio, non costituenti rilevanza edilizia. Tali strutture dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e le indicazioni contenute del Regolamento Edilizio.
9. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art. 15 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.

ART. 65 - Zone "C2"

1. Gli interventi si attuano obbligatoriamente mediante P.U.A., redatto secondo quanto previsto dall'art. 11 delle NTO, salvo differente modalità di attuazione indicata nel Repertorio Normativo.
2. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art. 15 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.
3. Qualora il P.U.A. non sia esteso all'intera zona è prescritta la redazione di un progetto di coordinamento urbanistico di cui all'art. 9 sulla base del quale il Consiglio Comunale definirà l'ambito dei P.U.A. come stralci funzionali.

CAPO III - LA STRUTTURA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 66 - Zone "D"

1. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui all'art. 21, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nel Repertorio Normativo per le singole zone.
2. Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I. o mediante P.U.A.:
 - a) l'intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate delle principali opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di P.U.A. ed alla stipula della relativa convenzione per l'esecuzione delle opere mancanti;
 - b) il P.U.A. è obbligatorio per le aree indicate negli elaborati grafici e/o indicate nel Repertorio Normativo;
3. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art. 15 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.
4. Le abitazioni legate alle attività, potranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la superficie minima del lotto asservito all'attività e all'abitazione deve essere almeno pari a mq 1.000;
 - l'abitazione del proprietario o del custode può essere realizzata solo per un volume non superiore a 500 mc e solo se la superficie lorda della singola attività produttiva o commerciale, anche su più piani, è superiore a 800 mq;
 - l'abitazione del proprietario o del custode e gli uffici a servizio dell'azienda, il cui volume edilizio deve armonicamente comporsi con quello destinato all'attività produttiva e con esso costituire un corpo unico;
 - la costruzione ad uso residenziale deve essere adibita ad alloggio di servizio.
5. Oltre al rapporto massimo di copertura è ammessa, nei limiti del 10% della superficie coperta, la realizzazione di strutture di tipo "telonato" (tunnel) finalizzato alla copertura delle operazioni di carico e scarico delle merci. Tali strutture dovranno rispettare le distanze del Codice Civile.
6. Previa comunicazione nelle forme previste è consentita la realizzazione di pensiline, così come previste del Regolamento Edilizio, non costituenti rilevanza edilizia, della sporgenza massima di m 1,50 e lunghezza massima pari al 50% di quella del fronte su cui viene installata. Tali strutture dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e le indicazioni contenute del Regolamento Edilizio.
7. I titolari delle attività industriali rientranti nell'elenco, periodicamente emanato dal Ministero della Sanità, delle industrie insalubri di prima e seconda classe, sono tenute, 15 giorni prima di iniziare l'attività stessa, a darne comunicazione ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/34 e ss.mm.ii. Il Comune quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Non è comunque consentito l'insediamento di attività insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e ss.mm.ii (D.Min. Sanità 2 marzo 1987 e D. Min. Sanità 5 settembre 1994), relativamente alle voci descritte:

Parte Prima – Industrie di prima classe

- A) sostanze chimiche: tutte le produzioni (1-116)
- B) prodotti e materiali: relativamente ai numeri (1-58, 61-81, 82 (limitatamente a: lavorazione di minerali per la separazione raffinazione di metalli, fonderie di rottami di recupero, smaltatura), 83-96, 98-106, 112 (limitatamente a: catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione), 113-115)
- C) attività industriali: relativamente ai numeri (4, 5, 7, 8, 9-20, 23, 28)

Parte Seconda – Industrie di seconda classe

- A) sostanze chimiche: tutte le produzioni (1-10)
- B) prodotti e materiali: relativamente ai numeri (1-2, 4, 6, 9-13, 15-18, 20, 22-23, 25-31, 33-34, 36-37, 40-42, 44-47, 50, 53-54)
- C) attività industriali: relativamente ai numeri (2, 6, 8, 13, 15)

Alle attività insalubri eventualmente esistenti, comprese nell'elenco di cui sopra, è consentito l'ampliamento e il mantenimento delle attività in essere, purché direttamente correlato all'attività esistente alla data di adozione della variante al P.R.G. (in data 13.12.2004), previa approvazione degli Uffici competenti.

ART. 67 - Attività produttive esistenti in zona impropria e S.U.A.P.

1. Il P.I. individua nelle tavole di progetto le attività produttive esistenti in zona impropria schedate dal presente P.I. Per tali attività, valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali, ammettendo comunque, sulle strutture stesse gli interventi di cui alle lettere a), b), c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001. Eventuali nuove attività produttive in zona impropria saranno oggetto di apposita schedatura da recepire con relativa variante al P.I.;

2. Il P.I. individua nelle tavole di progetto le attività oggetto di S.U.A.P. per le quali valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali dei S.U.A.P. approvati.
3. Il P.I. individua nelle tavole di progetto le attività produttive esistenti in zona impropria schedate ai sensi dell'art.126 L.R. 61/1985 e della L.R. 11/1987. Per tali attività valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali di cui l'allegato al P.I. Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

Per gli edifici indicati nelle planimetrie del P.I., oltre alle destinazioni d'uso previste per le singole zone, è consentito il mantenimento delle seguenti utilizzazioni in atto:

- attività industriali e artigianali
- attività commerciali e alberghiere

E' consentita la modifica delle utilizzazioni in atto con le destinazioni d'uso previste dal P.I. per le singole zone.

A) Interventi

Oltre agli interventi previsti dal P.I. per le singole zone, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione, ampliamento come indicato nella scheda di progetto in diretta attuazione del P.I. stesso.

La disposizione degli spazi a verde, delle alberature e dei parcheggi interni all'ambito di intervento, vengono definiti in sede di progetto edilizio, mediante analisi e approfondimenti sullo stato di fatto, sui caratteri ambientali del sito e sulle specifiche esigenze dell'azienda.

Il progetto di sistemazione degli spazi scoperti deve comprendere anche la messa a dimora di alberature d'alto fusto scelte tra le specie arboree locali, disposte in modo da eliminare, o ridurre, l'impatto visivo dei manufatti dell'ambiente circostante.

B) Parcheggi

Fatte salve le diverse quantità, indicate nelle schede di progetto, oltre ai parcheggi privati, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, ricostruzione, nuova costruzione, modifica di destinazione d'uso, è prescritta la dotazione di parcheggi di uso pubblico, ovvero, di parcheggi privati su aree con vincolo di destinazione, nella misura minima di seguito specificata:

- per attività artigianali e industriali: 20% della superficie coperta;
- per attività commerciali: mq 50 ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento.

Il Comune ha facoltà di imporre una maggior superficie per parcheggi in relazione alla attività svolta.

C) Opere di urbanizzazione e salvaguardia dall'inquinamento ambientale

Gli interventi consentiti sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione, ovvero, all'impegno di realizzarle prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità:

- strade di accesso e parcheggi, questi ultimi nella misura minima sopra indicata;
- impianti tecnologici: rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, pubblica illuminazione, smaltimento delle acque reflue, impianti di depurazione e/o smaltimento rifiuti, ecc.

Ogni progetto deve:

- comprendere la sistemazione delle aree esterne di pertinenza;
- essere corredato dalla descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle opere di urbanizzazione esistenti e previste e dalla valutazione preliminare degli effetti provocati dall'insediamento e dalle attività nell'ambiente circostante: degrado ambientale, aumento del traffico, emissione di rumori, odori, polveri, acque reflue, produzione di rifiuti solidi, ecc; effetti che dovranno essere descritti in modo circostanziato.

Il Comune ha facoltà di imporre la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi e le opere di salvaguardia dall'inquinamento ambientale, anche visivo.

D) Convenzione

Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto d'obbligo, redatta nel rispetto della L.R. 11/1987.

4. Negli ambiti così individuati si applicano le previsioni urbanistiche ed i parametri riportati nelle schede urbanistiche stesse. Gli interventi sono in ogni caso subordinati alla verifica della legittimità dello stato di fatto, estesa a tutti i manufatti compresi negli ambiti medesimi.
5. Nel caso in cui gli immobili siano abbandonati, il loro recupero dovrà essere effettuato in coerenza alle destinazioni di P.I.
6. La cessazione dell'attività comporta l'automatica decadenza, senza la necessità di variazione del P.I., della disciplina riferita all'attività di cui ai commi 1 e 2 e l'applicazione nelle aree interessate della disciplina di zona.

ART. 68 - Attività produttive da bloccare

1. Nelle tavole di piano, con apposita simbologia, sono indicate le attività produttive da bloccare.
2. Nella attività produttive da bloccare: sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 3 lettere a), b), c) del DPR 380/2001.

TITOLO VI – TERRITORIO AGRICOLO

ART. 69 - Zona “E” – Criteri per l'edificazione in zona agricola

1. Nella zona “E”, fermo restando il rispetto delle condizioni prevalenti stabilite dalle successive specifiche norme con riferimento al Piano Ambientale, sono consentiti gli interventi edilizi eseguiti di cui agli artt. 43, 44 e 45 della L.R.11/2004 e s.m.i., nel rispetto degli atti d'indirizzo della Giunta Regionale vigenti in materia.

Edificabilità

Disposizioni generali

1. Nella zona “E”, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle successive specifiche norme di zona, sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione esclusivamente in funzione dell'attività agricola siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo – produttive così come definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
2. Sono sempre ammessi i seguenti interventi:
 - infrastrutture tecniche a difesa e servizio del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
 - impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti e simili.
3. Le nuove necessità residenziali devono essere prioritariamente soddisfatte attraverso:
 - il recupero delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola o alla conduzione del fondo, qualora la stessa non sussista;
4. La realizzazione di ampliamenti o nuovi edifici è subordinata all'esaurimento delle possibilità di recupero o riqualificazione delle costruzioni esistenti, oltre che al rispetto delle condizioni stabilite dalle successive specifiche norme.
5. In particolare per quanto riguarda opere di ristrutturazione, restauro e ampliamento degli edifici con caratteristiche tipiche della tipologia rurale, oltre alle direttive generali sopra riportate, si dovrà porre particolare attenzione alla situazione esistente con la quale l'intervento di progetto dovrà armonizzarsi nei seguenti elementi fondamentali:
 - inclinazione delle falde, sporgenze, fili di cornice e colmo dei tetti;
 - dimensione o allineamento dei fori;
 - paramenti di finitura esterni;
 - manti di copertura;
 - materiali e tecnologie costruttive adeguati al contesto ed alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo ai materiali di facciata e copertura per i quali sono vietati rivestimenti ceramici, in legno, materiali lapidei estranei alla tradizione costruttiva locale, trattamenti cromatici e materiali che facciano emergere l'edificio dal contesto, sono al contrario da privilegiarsi i materiali tradizionali.
6. Al fine di favorire l'aspetto unitario dei singoli edifici, per interventi di ampliamento di modesta entità relativi a costruzioni prive dei tradizionali caratteri formali e tipologici delle zone agricole, è consentita la riproposizione di elementi quali serramenti, inclinazione dei tetti, tipi di copertura e forometrie omogenei con le preesistenze o migliorativi.

Disposizioni per l'edificabilità

1. Altezza dei fabbricati: non deve essere maggiore a m. 6.50, salvo le maggiori altezze per strutture agricole specializzate, concesse dal Comune;
2. Distanze tra fabbricati: secondo quanto stabilito dall'art. 17 delle NTO fatte salve le maggiori distanze dovute alle aree di rispetto.
3. Salvo eventuali prescrizioni del repertorio normativo, ove non siano stabilite fasce di rispetto e conseguenti distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione secondo quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici e delle costruzioni dalle strade pubbliche non deve essere inferiore a 20mt.
4. Distanza dai confini: secondo quanto stabilito dall'art. 17 delle NTO.

ART. 70 - Fabbricati rurali non funzionali all'attività agricola

1. Per i fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola gli interventi urbanistico - edilizi devono rispettare quanto disposto dal presente articolo, dalle norme ad esso correlate e dalle disposizioni specifiche stabilite nelle schede normative allegate al P.I..
2. Le disposizioni delle schede di progetto, prevalgono su quelle riportate nelle planimetrie del P.I. e su quelle del presente

articolo.

3. Per tutte le schede, viene fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi magnetici generati dagli elettrodotti, L.R. n. 27/1993 e successive modificazioni, se presenti sul territorio.
4. La riconversione degli annessi rustici non più funzionali, preclude la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato e nel fondo di proprietà.
5. Gli interventi sono subordinati alla esistenza delle seguenti opere di urbanizzazione, ovvero, all'impegno di realizzarle prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità:
 - a) accessi e parcheggi, questi ultimi nella misura minima sopra indicata;
 - b) impianti tecnologici: approvvigionamento idrico, rete di distribuzione dell'energia elettrica, smaltimento delle acque reflue, ecc.
6. Ogni progetto deve comprendere:
 - c) la sistemazione delle aree esterne di pertinenza con l'indicazione delle modalità di messa a dimora di alberature di alto fusto scelte tra specie arboree locali, in modo da eliminare, o ridurre, l'impatto visivo dei manufatti nell'ambiente circostante;
 - d) la descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle opere di urbanizzazione esistenti e previste, l'individuazione dei parcheggi pertinenziali e delle dotazioni indicate dalla scheda;
 - e) la valutazione preliminare degli effetti provocati dall'insediamento e dalle attività nell'ambiente circostante.
7. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato a:
 - f) riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso, con l'eliminazione delle baracche e delle superfetazioni dalle aree di pertinenza dell'edificio;
 - g) completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
 - h) integrazione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
 - i) stipula di una convenzione nella quale si stabiliscono in particolare: i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti.
8. Per i fabbricati rurali esistenti non funzionali all'attività agricola valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede normative allegate al P.I..

ART. 71 - Edifici con attività agricole dismesse

1. Gli edifici con attività agricole dismesse (di cui alle schedature del previgente P.R.G./P.I.) sono individuati nella Tav. 1 e nella Tav. 2.
2. Oltre alle destinazioni d'uso consentite per la zona agricola, sono consentite le seguenti utilizzazioni:
 - gli edifici indicati con la lettera "R" possono essere utilizzati per la residenza;
 - gli edifici indicati con la lettera "C" possono essere utilizzati sia per la residenza che per le attività commerciali connesse all'agricoltura;
 - gli edifici indicati con "Vuoto libero R", possono utilizzati per la residenza, ad eccezione di quelli già ricadenti in una scheda B, per cui si rimanda all'art. 59 delle presenti norme.
3. In merito a quanto prescritto al comma precedente si precisa quanto segue:
 - l'utilizzo degli edifici per attività commerciali connesse con l'agricoltura esclude l'insediamento di destinazioni quali l'industria e l'artigianato, se non quello di servizio.
 - previa apposita schedatura potrà essere consentito di ricavare al massimo due unità abitative fino al raggiungimento di una volumetria massima di mc. 800.
4. La modifica di utilizzazioni in atto è consentita solo se gli immobili:
 - dispongono o realizzano le opere di urbanizzazione adeguate alle nuove destinazioni;
 - sono coerenti o vengano resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri ambientali del sito.
5. Sono consentiti gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, in diretta attuazione del P.I., sono comunque fatte salve eventuali specifiche previsioni indicate nelle singole schede sui tipi di intervento consentiti.
6. Non sono ammessi gli interventi di demolizione con ricostruzione.
7. Per tutte le schede è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi magnetici generati dagli elettrodotti (L.R. 27/1993 e ss.mm.ii.).
8. Il recupero di "manufatti precari" è consentito solo nel caso essi abbiano perso la caratteristica di temporaneità mediante un provvedimento di regolarizzazione edilizia.

9. Con la riconversione degli annessi rustici non più funzionali, di cui all'art. 4 della L.R. 24/85, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento.
10. Per gli edifici di cui al presente articolo è altresì esclusa la possibilità di ampliamento; la traslazione dei volumi è consentita solo nell'ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 7 (edifici in fregio alle strade e alle zone umide) della L.R. 24/85.

ART. 72 - Serre e vivai

1. La realizzazione di serre è disciplinata dall'art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 con le integrazioni apportate dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, nonché dalle norme tecniche approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 172 del 03 febbraio 2010 relativamente agli allegati A-B-C.
2. La realizzazione di ogni tipo di serra, ad esclusione dei tunnel stagionali, è soggetta al rilascio del permesso di costruire e vincolata all'obbligo di realizzare fasce vegetative perimetrali di mascheramento, costituite da siepi o filari di alberi di specie autoctone. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra.
3. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive nell'allegato A alla D.G.R. n. 172 del 3 febbraio 2010. Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture;
4. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19, può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
5. la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;
6. il volume massimo dei ricavi derivati dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica; in tal caso dovrà essere ricavato uno spazio parcheggio all'esterno pari almeno al doppio della superficie destinata a queste ultime attività.
7. I progetti delle nuove serre dovranno essere conformi alle caratteristiche tipologiche e dimensionali riportate nella tabella 1 contenuta nell'allegato A) DGR n. 172 del 3 febbraio 2010. La conformità del nuovo progetto ai parametri indicati nel prospetto comporta l'automatico riconoscimento della correttezza dell'elaborato ai fini agronomici.
8. Qualora il nuovo progetto preveda parametri non conformi al prospetto riportato nella tabella 1, dovrà essere redatta una Relazione Tecnica Specialistica da parte di un tecnico abilitato, per giustificare i parametri non conformi.
9. Il progetto deve essere corredato dalla Scheda Tecnica d'Intervento composta da una parte generale e da una o più parti specifiche a seconda delle diverse tipologie delle serre in progetto. Il fac-simile della scheda tecnica è contenuto nell'allegato A alla delibera di giunta. Una volta esaurita la finalità per la quale sono state realizzate le serre oggetto del presente provvedimento devono essere rimosse e non è ammesso un diverso utilizzo né il cambio di destinazione d'uso del relativo volume/superficie.
10. Gli ombrai, utilizzati quali mezzi di protezione delle colture dall'eccesso di intensità luminosa, debbano seguire nel procedimento autorizzativo finalizzato alla loro realizzazione quello previsto per le serre mobili, in quanto a queste strutture sono funzionalmente assimilabili.

ART. 73 - Manufatti amovibili di modesta entità

1. In assenza dei requisiti di cui all'art.44 della L.R. 11/04, in mancanza di un piano aziendale, o di un'azienda agricola, è consentita esclusivamente la realizzazione di un modesto manufatto necessario per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie il deposito di piccoli attrezzi da giardino.
2. Tale manufatto dovrà:
 - a) avere dimensioni fino a 10 mq e altezza massima 2,40 m;
 - b) essere realizzato in legno o altro materiale con finitura esterna simil-legno;
 - c) essere privo di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità.
3. Tali manufatti dovranno distare non meno di 5,00 ml dalle zone territoriali omogenee diverse dalla zona "E".

ART. 74 - Allevamenti zootecnici intensivi

1. La realizzazione e/o l'ampliamento di fabbricati ad uso allevamento zootecnico intensivo sono disciplinati dalla L.R. 11/2004.
2. Per allevamento zootecnico intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

3. Si richiama quanto previsto dalla D.G.R.V. n.7949/1989, come aggiornata dalla L.R. 11/2004 (punto 5, lett. d, comma1, art.50), Atto di indirizzo – lettera d – Edificabilità zone agricole ed eventuali successive modifiche. In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate:
 - a) dai limiti delle zone agricole
 - b) dai confini di proprietà
 - c) dalle abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate).
4. Tali distanze vanno rispettate anche nella realizzazione di nuovi insediamenti.

ART. 75 - Allevamenti zootecnici non intensivi

1. Tali manufatti dovranno distare non meno di 5,00 ml dalle zone territoriali omogenee diverse dalla zona "E".
2. Sono definiti allevamenti zootecnici non intensivi, gli insediamenti zootecnici che soddisfano i requisiti della connessione, come definiti dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 50 della L.R. 11/2004 e che abbiano consistenza zootecnica complessiva non superiore ai limiti della 1° classe dimensionale, come definita dai provvedimenti attuativi di cui al punto 5, lett. d, dell'art. 50 della L.R. 11/2004.
3. Gli interventi relativi a questa tipologia di allevamenti sono realizzabili solo da parte di aziende agricole, previa approvazione di un Piano Aziendale di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di benessere animale e secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016).
4. Tali allevamenti devono distare non meno di:
 - 25 metri dalle abitazioni;
 - 40 metri da strade e spazi pubblici;
 - 50 metri da cisterne e prese d'acqua potabile.
5. Sono escluse dal vincolo del rispetto delle distanze la casa dei custodi e degli allevatori e funzionali alla conduzione del fondo.

ART. 76 - Allevamenti zootecnici di carattere familiare

1. Sono definiti allevamenti di carattere familiare, i piccoli allevamenti di tipo familiare generalmente rivolti alla detenzione di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di animali da reddito di utilizzo esclusivamente familiare (autoconsumo) o hobbistico, con una consistenza zootecnica complessiva inferiore ai 500 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile e meno di 2 t di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, ovicapri, ecc.), con un massimo di 5 t di peso vivo complessivo per unità di allevamento. (Decreto Regionale n.134 del 21/04/2008).
2. Gli interventi relativi a questa tipologia di allevamenti, possono essere effettuati da qualunque soggetto, purché nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di benessere animale e secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016).
3. È consentita a chiunque la realizzazione di nuove strutture per la stabulazione degli animali solo se realizzate in legno e con superficie non superiore a 50 mq. Per lo stoccaggio delle deiezioni derivanti da tali allevamenti, è consentita la realizzazione di apposite strutture dimensionate per il numero di animali allevati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
4. Tali allevamenti devono distare non meno di:
 - 25 metri dalle abitazioni;
 - 40 metri da strade e spazi pubblici;
 - 50 metri da cisterne e prese d'acqua potabile.

Sono escluse dal vincolo del rispetto delle distanze la casa dei custodi e degli allevatori e funzionali alla conduzione del fondo.
5. Le concimaie dovranno essere situate a una distanza non inferiore a m. 25 dalle abitazioni e dalle strade, nonché dalle condutture di acqua potabile.

ART. 77 - Allevamento allo stato brado e semibrado

1. Modalità di allevamento che prevede la permanenza all'aperto degli animali, su superfici delimitate da recinzioni permanenti o temporanee prive di manufatti edilizi. Il pascolamento degli animali allo stato brado e semibrado può essere effettuato sull'intero territorio agricolo nel rispetto dei limiti massimi del carico zootecnico in riferimento al quantitativo di azoto apportato dagli stessi e stabiliti dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (D.G.R. n. 1835 25/11/2016 - DM del 25/02/ 2016).

ART. 78 - Strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici

1. Gli effluenti prodotti dagli animali allevati, devono essere stoccati in strutture o apprestamenti, stabili o temporanei, la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari, nonché da siti residenziali, in modo tale da non costituire fonte di pericolo per la salute umana ed animale.
2. Tutte le tipologie di allevamenti (intensivi, non intensivi e a carattere familiare) devono dotarsi di strutture adeguate allo stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti, in modo da garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.
3. La realizzazione di nuove strutture di stoccaggio potrà essere effettuata nel rispetto delle distanze definite dalla DGR 856/2012.
4. Le strutture di stoccaggio in considerazione della presenza o meno di copertura/chiusura degli stoccaggi, determinano eventuali distanze, così come previsto dalla DGR 856/2012.
5. Gli allevamenti di bestiame allo stato brado e semibrado (in paddock, superfici recintate all'aperto) sono esonerati da tale obbligo, purché il carico zootecnico sulla superficie occupata rispetti i limiti fissati dalle disposizioni attuative della comunitaria 91/676/CEE (D.G.R. n. 1835 25/11/2016 - DM del 25/02/2016).

ART. 79 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas e biomasse)

1. I manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia, alimentati da biogas e biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia), sono soggetti al rispetto delle distanze dalle case sparse e dai centri abitati, definite per la categoria di punteggio 0-30, secondo il prospetto che segue:

Potenza impianto (Kw)	Classe dimensionale corrispondente
Fino a 249	1
Tra 250 e 999	2
Sopra 999	3

2. Il vincolo del rispetto delle distanze non riguarda la casa dei custodi, allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica prodotta dall'impianto.

ART. 80 - Attività di ricezione e ospitalità agrituristiche

1. Nelle zone "E" sono consentite l'attività agrituristica e quelle connesse al turismo rurale così come disciplinate dalla L.R. 28/2012, alle condizioni e nei limiti espressi dalla L.R. 9/97 e dalla L.R. 11/04.

TITOLO VII - SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 81 - Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale - SA, SBc, SBr, SC, SD

1. Le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale sono:
 - a. SA - le aree per l'istruzione, limitatamente ad asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo;
 - b. SBc - le aree per attrezzature di interesse comune civili, i servizi sociali e sanitari di livello locale; la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; le attività culturali, associative e politiche; le attività compatibili;
 - c. SBr - le aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, e funzioni connesse all'attività religiosa e di culto (catechistica, ricreativa, sociale, culturale, sportiva), funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili;
 - d. SC - aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport, la ricreazione, il tempo libero, le aree boscate pubbliche; gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi e di aggregazione;
 - e. SD - le aree a parcheggio pubbliche o di uso pubblico per le attrezzature per la mobilità anche su strutture a più piani;
2. I simboli e le grafie che distinguono i servizi, relativi alle diverse attrezzature, hanno valore indicativo; la destinazione specifica delle singole aree per gli usi consentiti sopra indicati può essere modificata con delibera di Consiglio Comunale.
3. Per le aree classificate come "SA" sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione secondo i seguenti parametri:
 - superficie scoperta: destinata a verde ed a parcheggio nella misura minima del 50%;
 - indice fondiario = 3,00 mc/mq;
 - superficie coperta massima $Sc=33\%$ della superficie del lotto;
 - altezza massima $H = m. 13,00$;
 - distanza minima dai confini e dalle strade pari all'altezza massima dell'edificio, con un minimo di ml. 5,00;
 - parcheggi = 0,20 Superficie lorda di pavimento.
4. Per le aree classificate come "SBc" sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione secondo i seguenti parametri:
 - superficie coperta dagli edifici e degli impianti coperti: non superiore al 50% dell'area interessata dall'intervento;
 - superficie permeabile: 40% del lotto libero con sistemazione a verde;
 - devono essere previste adeguate aree a parcheggio proporzionate all'affluenza di pubblico calcolate ai sensi della normativa vigente;
 - indice fondiario: $If=3,00$ mc/mq;

Per le strutture ricettive private ma di utilità pubblica, quali *Kinderheim*, centri di soggiorno e di riabilitazione parasanitari, case di cura e simili, con esclusione di strutture ricettive di tipo turistico come definite dall'art. 6 della Legge 17.5.1983 n. 217, con obbligo di convenzione con il Comune, si applicano:

 - $If = 2,40$ mc/mq.
 - superficie coperta massima $Sc= 35\%$ della superficie del lotto;
 - altezza massima $H = m. 13,00$
 - distanza minima dai confini e dalle strade: pari alla altezza massima dell'edificio, con minimo di ml. 5,00;
 - parcheggi = 0,40 Superficie lorda di pavimento (con esclusione per i servizi tecnologici e telecomunicazioni), con obbligo di messa a dimora di piante ad alto fusto di specie locali.
5. Per le aree classificate come "SBr" sono previsti i seguenti tipi di intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione secondo i seguenti parametri:
 - superficie coperta dagli edifici e degli impianti coperti: non superiore al 50% dell'area interessata dall'intervento;
 - superficie permeabile: 40% del lotto libero con sistemazione a verde;
 - devono essere previste adeguate aree a parcheggio proporzionate all'affluenza di pubblico calcolate ai sensi della normativa vigente;
 - indice fondiario: $If = 3,00$ mc/mq;
 - altezza massima $H = m. 13,00$ (con esclusione di campanili, ecc.);
 - distanza minima dai confini e dalle strade pari all'altezza massima dell'edificio, con minimo di ml. 5,00;
 - parcheggi = 0,40 Superficie lorda di pavimento.

6. Fatte salve le limitazioni previste dall'art. 20 delle presenti norme, per gli edifici ricadenti all'interno delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale, sono ammessi, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi di ampliamento nella misura del 20% del volume esistente con un massimo di 150 mc.

7. Le aree "SC" del P.I. prevedono:

A) Zone a verde naturale ed attrezzato.

Sono destinate a parchi naturali ed ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Sono ammesse unicamente costruzioni ad uso chioschi per il ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, attrezzi per il gioco dei bambini (esclusione d'attrezzature o campi sportivi); tali costruzioni devono essere opportunamente ambientate mediante alberature e cespugli.

Il P.I. si attua applicando i seguenti indici:

- indice fondiario $I_f = 0,03$ mc/mq;
- altezza massima $H = m. 3,00$;
- distanze dai confini: quelle minime previste dal Codice Civile;
- distanze dalle strade: minimo ml. 7,50;
- parcheggi = 0,05 Superficie dell'area.

B) aree per impianti sportivi.

Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti. Oltre alle attrezzature sportive ed ai depositi di loro pertinenza in un unico aggregato edilizio, sono ammesse unicamente costruzioni, strettamente connesse con la struttura sportiva, ad uso bar, chioschi per il ristoro, servizi igienici e l'alloggio per il personale di custodia con massimo di mc 500.

Il P.I., nel caso di nuovi impianti sportivi e/o ampliamenti, si attua applicando i seguenti indici;

- indice fondiario:
 $I_f = 3,00$ mc/mq. per gli impianti coperti;
 $I_f = 2,00$ mc/mq. per gli impianti scoperti;
 $I_f = 0,015$ mc/mq. per le costruzioni ammesse ed elencate al comma precedente;
- altezza massima per le palestre $H = m. 13,00$;
- altezza massima per le altre costruzioni $H = m. 6,50$;
- distanze dai confini e dalle strade: pari all'altezza dell'edificio con minimo di m. 5,00;
- parcheggi = 0,10 superficie dell'area.

Le attrezzature sportive dovranno comunque essere conformi alle normative CONI vigenti.

8. Nei parcheggi pubblici e pertinenziali di uso pubblico le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, devono osservare i minimi di m. 2,50 x 5,00. Le aree destinate a parcheggi pubblici devono preferibilmente essere sistemate a raso.

9. Preferibilmente e ove possibile i parcheggi pubblici devono essere eseguiti con superficie drenante, alberati con essenze autoctone con alberi posti mediamente ogni 5-6 m che comunque non compromettano la funzionalità del servizio e/o rappresentino pericolo per la pubblica incolumità.

10. Può essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature di interesse comune anche da parte di privati, a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e di una convenzione nella quale siano definite:

- le modalità di esercizio delle aree con destinazione pubblica quali parcheggi, collegamenti pedonali, aree attrezzate a verde, impianti sportivi, ecc.;
- la destinazione d'uso degli impianti con particolare riferimento alla pubblica utilità della loro gestione;
- la durata della convenzione, le modalità di esercizio e gli usi alla sua scadenza, qualora non venga rinnovata;
- le garanzie reali o finanziarie.

11. Ai sensi dell'art.37 della legge 11/2004, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono previste compensazioni che consentono ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

12. I contenuti, i parametri e gli indici per l'edificazione per alcune singole sottozone "SC" sono fissati dal Repertorio Normativo.

13. I servizi e gli impianti di interesse comune possono essere realizzati, previa concessione temporanea del diritto di superficie, da cooperative, enti, società o privati che si impegnino mediante convenzione, a costruire sull'area pubblica, secondo un progetto conforme alle esigenze comunali, a loro cura e spese, l'edificio o gli impianti, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, garantendo, durante questo periodo, il controllo pubblico sul servizio ed un uso convenzionato dei servizi da parte del Comune.

Scaduto il termine della concessione, il Comune gratuitamente entra in piena proprietà dell'edificio e/o degli impianti e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario.

E' pure ammessa la costruzione dei servizi e degli impianti da parte dei proprietari dell'area.

ART. 82 - Cimiteri, servizi e attrezzature tecnologiche - "F1" e "F2"

1. Le aree "F1" comprendono i cimiteri esistenti nel territorio comunale, compresi gli ampliamenti previsti. Sono costituite dalle parti di territorio destinate a contenere strutture per l'inumazione, tumulazione e culto dei defunti, nonché gli edifici di servizio.
2. Le aree "F2" comprendono i servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione, ecc.
In particolare gli impianti di depurazione esistenti nonché gli ampliamenti autorizzati dovranno prevedere piantumazioni perimetrali finalizzate alla mitigazione dell'impatto visivo, garantendo comunque la tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale.
3. Oltre alle specifiche norme di legge, i manufatti devono rispettare le distanze stabilite dall'art. 17 salvo i maggiori distacchi previsti da altre disposizioni vigenti.
4. Le attrezzature tecnologiche pubbliche non sono tenute al rispetto di distanze da altre strutture pubbliche anche se finestate.
5. Fatte salve le limitazioni previste dall'art. 20 delle presenti norme, per gli edifici ricadenti all'interno delle zone "F2", sono ammessi, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi di ampliamento nella misura del 20% del volume esistente con un massimo di 150 mc.

TITOLO VIII – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 83 - Infrastrutture per la mobilità

1. Le infrastrutture per la mobilità indicate nelle tavole, sono:
 - le strade di comunicazione locale e intercomunale;
 - le piazze;
 - i parcheggi;
 - le piste ciclabili e/o pedonali.
2. Le infrastrutture possono essere interessate da interventi manutentivi e di riqualificazione funzionale e ambientale mediante la razionalizzazione delle sedi, realizzazione di piste ciclabili, di marciapiedi e spazi pedonali, privi di barriere architettoniche, convenientemente illuminati ed alberati.
3. Per quanto possibile, le carreggiate stradali non sono utilizzabili per il parcheggio degli autoveicoli.
4. Le attrezzature viarie di nuovo impianto, sono rappresentate da nuove sedi stradali da costruire garantendo il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente attraversato.
5. Le scelte progettuali, per tipo di sistemazione degli incroci e per dimensioni degli elementi caratteristici, devono essere suffragate da una analisi trasportistica dei flussi di traffico che giustificano in modo inequivocabile le scelte adottate;
6. Per quanto tecnicamente possibile nella realizzazione di tutte le rotatorie in progetto si devono osservare le seguenti direttive:
 - a. confluenza perpendicolare dei rami che convergono al nodo di svincolo, garantendo l'equidistanza tra di loro;
 - b. raggi dell'aiuola centrale di ml. 25, con corona circolare di svincolo di ampiezza ml. 7,50;
 - c. rispetto della Circolare Prefettizia prot. N. 690 del 27/05/1999.
7. La rotatoria in località S. Maria dovrà avere la confluenza di un unico ramo da ovest, deviando pertanto l'attuale strada comunale semaforizzata proveniente da nord-nordovest;
8. Nel caso di allargamento stradale l'area espropriata edificabile trasferisce al lotto contiguo la propria capacità edificatoria.

RETE STRADALE

9. Il P.A.T. individua e classifica le componenti principali del sistema infrastrutturale viario nei seguenti livelli gerarchici, prevedendo la riorganizzazione e gerarchizzazione della rete esistente e la sua integrazione con nuovi tratti al fine di assicurare efficienza al sistema e di superare le principali situazioni di criticità:
 - a. *viabilità di connessione e distribuzione extraurbana*;
 - b. *viabilità di distribuzione urbana*: rete viaria interna agli insediamenti che possiedono di fatto, o possono in prospettiva recuperare a seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, una funzione di distribuzione urbana;
 - c. *viabilità di distribuzione locale*;
 - d. *direttrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane*: tracciati indicativi preferenziali per la definizione di tratti di viabilità extraurbana che integrano e completano l'assetto della mobilità di livello territoriale. I tracciati indicati dal P.A.T. vanno precisati in sede di P.I. garantendo la funzione ad essi attribuita.
 - e. *viabilità di distribuzione urbana da riqualificare*: parti di rete viaria interna agli insediamenti, che a seguito della riorganizzazione del sistema viario di scala territoriale, possono recuperare una funzione di distribuzione urbana e locale, da valorizzare.
10. Il P.I., conformemente al P.A.T., indica quali obiettivi principali:
 - a. separazione e distribuzione su circuiti diversi dei flussi di traffico a scala urbana, comunale e sovracomunale, tenendo conto della opportunità e compatibilità di quei flussi rispetto alla funzione e ai caratteri dei luoghi attraversati;
 - b. miglioramento dell'accessibilità ai centri urbani e in particolare ai principali generatori di traffico (servizi di interesse locale/territoriale, aree produttive);
 - c. rafforzamento dell'obiettivo della riqualificazione ambientale e della vivibilità delle frazioni minori attraverso l'alleggerimento del traffico veicolare lungo le strade urbane attuali da attuarsi con l'allontanamento dei flussi di puro transito e con un miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale.
11. Per le componenti del sistema stradale sopra elencate, il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando gli interventi per:
 - a. conseguire gli obiettivi indicati, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione;
 - b. definire gli accorgimenti necessari affinché si rendano effettive e percettibili le funzioni attribuite, rispetto ai temi della circolazione, del disegno della strada, dell'arredo e dei materiali;

- c. avvalersi di schemi o piani di settore specifici della mobilità nei quali siano previsti per ogni livello di viabilità, punti logistici di informazione e l'installazione di un'adeguata segnaletica volta a fornire una messaggistica variabile in merito alla disponibilità dei posti delle aree di sosta, alla localizzazione delle strutture turistico-ricettive e alle condizioni del traffico in generale;
 - d. garantire le condizioni di funzionalità, facilità di orientamento, sicurezza della circolazione, prevedendo l'attuazione coordinata dei provvedimenti riguardanti la segnaletica, la semaforizzazione, ove necessario, l'illuminazione, la sistemazione delle aree di servizio, ecc.
12. Il P.I., per quanto di competenza, sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le modalità e condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni, valutando anche la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.
 13. La simbologia, adottata negli elaborati grafici, per le "direttrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane", indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata

PERCORSI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

14. In riferimento ai criteri disposti dal PTCP (art. 64 "Direttive per la mobilità lenta" delle norme PTCP), il P.A.T. promuove la realizzazione di un sistema continuo e interconnesso di percorsi dedicati alla mobilità sostenibile, in particolare al fine di incentivare la mobilità ciclabile. I percorsi ciclabili dovranno offrire condizioni ottimali di mobilità alle persone, in termini di sicurezza, autonomia, superamento delle eventuali barriere architettoniche.
15. Il P.I. individua i percorsi della mobilità sostenibile prevedendo la loro realizzazione in sede protetta, integrando ove possibile percorsi già esistenti.

PROGETTI UNITARI DI ARREDO URBANO

16. Si tratta di singoli P.P. che studiando le parti di collegamento site tra le varie parti urbane del sistema insediativo esistente possano, con la riorganizzazione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano che su di esso insistono, consentire l'unificazione delle varie parti del contesto insediativo riqualificandolo sotto l'aspetto architettonico e urbanistico.

ART. 84 - Viabilità esistente e di progetto

1. Il progetto delle opere stradali, deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni.
2. Sono da evitare alterazioni dei piani campagna, ad eccezione dei necessari raccordi viabilistici, delle sistemazioni del terreno previste dal progetto di contestualizzazione degli interventi nel paesaggio circostante e, nelle zone rurali, dei miglioramenti fondiari.
3. Le indicazioni risultanti nelle tavole del P.I. in ordine alle caratteristiche tecnologiche delle opere previste, quali assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, hanno un valore indicativo e devono essere precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informatori del P.I.
4. L'indicazione delle sedi stradali riportata negli elaborati grafici deve intendersi come previsione di massima, ed è possibile, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.
5. Per i tratti stradali interni ai centri abitati e le aree pubbliche adiacenti devono essere previsti progetti di riqualificazione dell'arredo e delle pavimentazioni, soluzioni di moderazione del traffico, rimodellamento delle sedi, miglioramento della qualità e tipologia dell'illuminazione.
6. Gli interventi edilizi non dovranno pregiudicare la funzionalità dei tracciati, ancorché indicativi.

ART. 85 - Percorsi ciclabili esistenti/programmati

1. Sono individuati le principali piste ciclabili esistenti e programmate comunale e sovracomunale.
2. Le indicazioni relative alle piste ciclabili programmate nelle tavole del P.I. hanno valore indicativo rispetto alla ubicazione degli effettivi tracciati che andranno definiti in sede di specifica progettazione preliminare e definitiva.
3. Le caratteristiche e il tipo di pavimentazioni da impiegare nella realizzazione di percorsi ciclopedonali dovranno fare riferimento alle seguenti classificazioni:
 - a) lungo gli argini o i tratti rilevati sarà preferibilmente utilizzata pavimentazione in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
 - b) lungo le strade urbane di quartiere si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale dove sia possibile;
 - c) lungo carrarecce, alzaie e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari,

opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato o stabilizzato misto-cemento, inoltre tali percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.

4. I percorsi dovranno inserirsi nella trama del paesaggio agrario e secondo la morfologia del luogo, saranno inoltre da privilegiare i tracciati preesistenti, ove possibile senza allargamenti. I percorsi storici principali rivestono una funzione primaria di connessione con gli altri elementi di valore storico e integrazione con gli altri percorsi della mobilità sostenibile.
5. Nella progettazione dei percorsi si dovrà tener conto delle emergenze storico architettoniche, naturalistiche e ambientali presenti.
6. Si dovrà evitare l'attraversamento di viabilità ad elevata percorrenza o dovranno essere predisposte opportuni by-pass e/o relativa segnaletica.
7. La realizzazione di percorsi ciclo pedonali dovrà possibilmente esser prevista a margine delle affossature esistenti, che dovranno essere preservate nella loro funzionalità anche escludendone la chiusura con tubazioni; la progettazione di nuovi itinerari dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi e integrativi laddove non possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione dell'attuale grado di sofferenza idraulica, se presente.
8. Nel caso di percorsi ciclabili affiancati a strade carrabili, esse vanno separate con apposita segnaletica verticale e orizzontale. Non è comunque ammessa una variazione di quota, neanche minima, tra la sede stradale e la pista ciclabile, quando queste siano direttamente affiancate.
9. Gli interventi edilizi non dovranno pregiudicare la funzionalità dei tracciati, ancorché indicativi.

ART. 86 - Aree per attrezzature stradali

1. Le aree per attrezzature stradali sono destinate alle attrezzature ed ai servizi connessi con le esigenze dei trasporti stradali. Sono pertanto ammesse le seguenti attività:
 - a. stazioni di servizio/impianti di rifornimento e funzioni accessorie come previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore;
 - b. autorimesse;
 - c. parcheggi;
 - d. officine.
2. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature specifiche per l'erogazione (pompe, pensiline, ecc.), anche strutture per le attività di assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse all'attività principale, servizi di ristoro, edicole, servizi igienici.

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone A

[illegible]

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	1	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 1.	-
C1	2	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 2.	-
C1	3	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 3.	-
C1	4	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 4.	-
C1	5	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 5. Mantenimento dei filari ad alto fusto.	-
C1	6	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 6. Obbligo di accesso unico all'area edificabile.	-
C1	7	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 7. Obbligo di accesso unico all'area edificabile.	-
C1	8	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 8.	-
C1	9	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 9.	-
C1	10	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 10.	-
C1	11	-	-	8,50	-	-	x	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 11. L'altezza massima consentita è ammessa nel limite di m 8,50.	-
C1	12	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 12.	-
C1	13	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 13.	-
C1	14	1,60	0,35	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	15	1,30	0,35	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	16	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 16.	-
C1	17	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 17.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	18	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 18.	-
C1	19	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 19.	-
C1	20	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 20.	-
C1	21	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 21.	-
C1	23	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 23.	-
C1	24	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 24.	-
C1	25	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 25.	-
C1	26	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 26.	-
C1	27	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 27.	-
C1	28	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 28.	-
C1	29	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 29. Volumetria assegnata 5.500 mc.	-
C1	30	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 30.	-
C1	31	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 31.	-
C1	32	-	-	-	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 32.	-
C1	33	1,30	0,35	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	34	2,50	0,45	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	35	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	36	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	37	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	38	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	39	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	40	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	41	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	42	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	43	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	44	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	45	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	46	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	47	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	48	1,30	35%	6,50	-	-	x	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. In questa area sono ammesse le destinazioni artigianali esistenti e la destinazione commerciale da contenere nella percentuale del 30% della potenzialità edificatoria del Piano di Recupero, D.C.C. n. 24 del 13/03/2009. Sono ammessi ulteriori 100 mq di commerciale.	-
C1	49	1,30	35%	6,50	-	Permesso a costruire convenzionato	x	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	50	1,30	35%	6,50	-	Permesso a costruire convenzionato	x	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	51	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	52	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	53	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	54	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	55	1,60	35%	9,00	-	Permesso a costruire convenzionato	x	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	56	1,60	35%	9,00	-	Permesso a costruire convenzionato	x	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	57	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	58	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. In questa area a tratteggio si prescrive che comunque debbano essere messi a disposizione dei parcheggi, uno per ogni nuova unità abitativa, oltre a quelli previsti dalla L. 122/89; D.G.R. n° 3.651 del 25/11/2008.	-
C1	59	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	60	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	61	1,30	35%	6,50	-	Progetto Unitario	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Volume previsto 5.500 mc; D.C.C. n. 43 del 21/06/2005.	Attuazione subordinata a Progetto Unitario con la zona SC/37
C1	62	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	63	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	64	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	65	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	66	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	67	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	68	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	69	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	70	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	71	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	72	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	73	2,50	45%	9,00	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	74	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	75	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	76	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	77	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	78	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	79	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	80	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	81	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	82	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	83	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	84	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	85	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	86	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	87	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	88	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	89	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	90	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	91	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	92	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	93	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	94	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	95	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	96	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	97	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	98	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	99	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	100	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	101	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	102	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	103	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	104	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	105	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	106	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	107	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	108	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	109	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	110	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	111	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	112	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	Edificio esistente con tipo intervento codificato "1"
C1	113	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	114	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	115	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	116	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	117	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	118	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	119	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	120	-	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	-
C1	121	2,50	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	-
C1	122	2,50	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	-
C1	123	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	124	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	Accesso carraio arretrato di ml 5,00 minimo, con ricavo degli standard a parcheggio esternamente alla recinzione affiancati all'accesso carraio.
C1	125	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	
C1	126	2,50	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	
C1	127	2,50	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	-
C1	128	2,50	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	-
C1	129	2,50	45%	8,50	-	-	-	In questa area la volumetria max. (pari all'esistente) è di mc. 6.682,72; la superficie coperta max. 45%; l'altezza max. m 8,50; la distanza dai confini min. m 5,00; la distanza dai fabbricati min. m 10,00; D.C.C. n°6 del 24/01/2007.	-
C1	130	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	131	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	132	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	133	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	134	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	135	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	136	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	137	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	138	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	139	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	140	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	141	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	142	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	143	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	144	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. In questa area si prescrive che comunque debbano essere messi a disposizione dei parcheggi, uno per ogni nuova unità abitativa, oltre a quelli previsti dalla L. 122/89; D.G.R. n° 3.651 del 25/11/2008.	-
C1	145	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	146	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	147	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	148	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	149	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	150	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	151	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	152	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	153	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	154	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	155	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	156	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	157	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	158	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	159	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	160	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	161	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	162	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	163	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	164	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	165	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	166	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	167	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	168	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	169	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	170	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	171	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	172	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	173	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	174	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	175	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	176	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	177	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	178	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	179	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	180	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	181	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	182	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	183	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	184	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	185	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	186	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	187	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	188	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	189	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	190	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	191	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	192	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	193	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	194	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	195	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	196	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	197	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	198	2,50	45%	12,20	-	Permesso di costruire convenzionato	x	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 75% della volumetria totale.	-
C1	199	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	200	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	201	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	202	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	203	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	204	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	205	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	206	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	207	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	Accesso carraio arretrato di ml 5,00 minimo, con ricavo degli standard a parcheggio esternamente alla recinzione affiancati all'accesso carraio.
C1	208	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	
C1	209	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	210	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Accesso carraio unico.	Accesso carraio arretrato di ml 5,00 minimo, con ricavo degli standard a parcheggio esternamente alla recinzione affiancati all'accesso carraio.
C1	211	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	
C1	212	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	213	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	214	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	215	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	216	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	217	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Per l'edificio esistente si applica il grado di intervento 6 di cui all'art. 58 delle NTO.	-
C1	218	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	219	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di attuazione	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1	220	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	221	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	222	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	223	2,50	45%	12,20	-	-	-	Per gli interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione globale sono ammesse destinazioni commerciali e direzionali nella misura minima del 20% e massima del 50% della volumetria totale.	-
C1	224	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	225	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature. Obbligo convenzione cessione area verde (Convenzione n.725 del 04-06-2004).	-
C1	226	1,30	35%	6,50	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	227	-	35%	7,00	-	-	x	Nuova volumetria ammessa pari a 450 mc. Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	-
C1	228	1,60	35%	9,00	-	-	-	Le superfici scoperte devono essere destinate a giardino o ad orto con alberature.	Variante approvata con piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali con DCC n. 5 del 02/02/2015 ss.mm.ii.

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1.1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1.1	1	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	2	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	3	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	4	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	5	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	6	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	7	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	8	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	9	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	10	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	11	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	12	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	13	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	14	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1.1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1.1	15	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	16	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	17	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	18	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	19	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	20	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	21	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	22	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	23	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	24	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	25	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	26	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	27	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	28	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1.1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C1.1	29	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	30	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale potranno essere concessi, a fronte di formale richiesta da recepire con relativa variante al P.I., attraverso l'individuazione di lotti liberi con capacità edificatoria unitaria non superiore a mc 800 a fronte della corresponsione del contributo straordinario così come determinato da apposito provvedimento consiliare ai sensi dell'art.16 comma 4 del DPR 380/2001.	-
C1.1	31	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	32	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	33	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	34	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	35	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	36	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-
C1.1	37	-	-	7,50	-	-	-	Gli interventi di costruzione fino ad un massimo di 800 mc ad uso residenziale sono subordinati all'esistenza di un lotto minimo di mq 800, eventualmente ricavato senza alterazione del corretto rapporto fondiario (1 mc/mq) degli edifici esistenti.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone C2

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità territoriale massima (mc/mq)	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
C2	1	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura. Obbligo di accesso unico dalla strada di progetto sottostante.	-
C2	2	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	3	1,30	-	35%	9,00	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	4	1,30	-	35%	9,00	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	5	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	6	-	-	35%	6,50	-	PUA e/o Progetto Unitario	-	Potenzialità edificatoria pari a circa mc 3500.	Variante approvata con piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali con DCC n. 94 del 18/12/2020.
C2	7	1,30	-	35%	9,00	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	8	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	9	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	10	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	11	-	-	35%	6,50	-	PUA e/o Progetto Unitario	-	Potenzialità edificatoria massima mc 4000 complessiva da ripartire tra le zone C2/11 e C2/12.	Variante approvata con piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali con DCC n. 94 del 18/12/2020
C2	12	-	-	35%	6,50	-	PUA e/o Progetto Unitario	-	Potenzialità edificatoria massima mc 4000 complessiva da ripartire tra le zone C2/11 e C2/13.	Variante approvata con piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali con DCC n. 94 del 18/12/2020
C2	13	-	-	35%	7,00	-	PUA e/o Progetto Unitario	-	Potenzialità edificatoria pari a circa mc 5500. Il PUA e/o Progetto Unitario dovranno comprendere all'interno dell'ambito il percorso pedonale fino alla Roggia Piovego. Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	Riferimento Variante PRG approvata con DGRV n. 2638 del 7/08/2006.
C2	14	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	15	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	16	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	17	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	18	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	19	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-
C2	20	1,00	-	35%	6,50	09/03/2018	PUA	-	Le superfici scoperte devo essere destinate a giardino o ad orto con alberatura.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità territoriale massima (mc/mq)	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Distanza minima dai fabbricati (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
D	1	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	2	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	3	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	4	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	Variante approvata con piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali con DCC n. 17 del 05/04/2016
D	5	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	6	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	7	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	8	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	9	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	10	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	11	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	12	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	13	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	14	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 14.	-
D	15	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 15.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità territoriale massima (mc/mq)	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Distanza minima dai fabbricati (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
D	16	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	17	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	18	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	x	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani. L'intervento è subordinato alla cessione gratuita dell'area a parcheggio "SD" in proprietà ad est individuata dal PI.	-
D	19	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	20	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	21	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	x	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	22	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	23	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	24	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	25	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	26	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	27	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	28	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	29	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	30	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	31	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	-	Variante approvata con piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali con DCC n. 31 del 18/05/2016
D	32	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	33	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo, PUA n. 33. Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità territoriale massima (mc/mq)	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Distanza minima dai fabbricati (m)	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
D	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUAP approvato con DCC n. 9 del 24/02/2020
D	34	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 34. Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	35	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	-	-	All'interno dell'ambito del PUA valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo. PUA n. 35. Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUAP approvato con DCC n. 43 del 15/07/2021
D	37	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	38	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	39	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	PUA	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	40	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	PUA	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	41	-	-	50%	12,00	6,00	12,00	-	PUA	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	42	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	43	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	-	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-
D	44	-	3,00	-	12,00	6,00	12,00	-	-	-	Per gli edifici e le attività già presenti sono ammessi gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, e ampliamento fino a 600 mc in presenza dei nuovi parametri edificatori e comunque non superiore alla capacità edificatoria precedente del lotto, senza cambio di destinazione d'uso. Almeno il 30% del volume è da destinare a commerciale.	-
D	45	-	-	50%	10,00	5,00	10,00	-	-	x	Le superfici utili destinate ad attività commerciali devono essere superiori a mq 400 anche su più piani.	-

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dal confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
F1	1	-	-	-	-	cimitero	-	-	-	-	-
F1	2	-	-	-	-	cimitero	-	-	-	-	-
F1	3	-	-	-	-	cimitero	-	-	-	-	-
F1	4	-	-	-	-	cimitero	-	-	-	-	-
F1	5	-	-	-	-	cimitero	-	-	-	-	-
F2	1	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto di depurazione
F2	2	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto di depurazione
F2	3	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto gas
F2	4	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto trattamento rifiuti
F2	5	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto tecnologico
F2	6	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Centrale/Cabina elettrica
F2	7	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto idrico
F2	8	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto tecnologico
F2	9	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Impianto di depurazione
F2	10	-	-	-	-	servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, impianti di depurazione	-	-	-	-	Ecocentro

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SA	1	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SA	2	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola primaria
SA	3	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SA	4	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SA	5	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SA	6	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola secondaria di primo grado
SA	7	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola primaria
SA	8	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SA	9	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola primaria
SA	10	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SA	11	3,00	33%	13,00	5,00	aree per l'istruzione, asili nidi, scuole materne e scuole dell'obbligo	-	-	-	Parcheggi da reperire pari al 20% della SLP	Scuola dell'infanzia
SBC	1	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Ufficio postale
SBC	2	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Piazza
SBC	3	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Casa per anziani
SBC	4	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Stazione carabinieri
SBC	5	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Cinema

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SBc	6	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Centro civico
SBc	7	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Municipio
SBc	8	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Centro servizi
SBc	9	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Centro sociale
SBc	10	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	x	-	Casa per anziani Volumetria ammessa pari a mc 2.300 oltre all'esistente. E' ammesso il recupero degli edifici esistenti non più funzionali. Le parti scoperte sono da sistemare a giardino o orti. E' prescritto il mantenimento del parco secolare presente sul lato est.
SBc	11	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Centro di specializzazione
SBc	12	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Distretto socio-sanitario
SBc	13	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Centro socio-ricreativo
SBc	14	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Casa per anziani
SBc	15	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Piazza
SBc	16	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Centro di specializzazione

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SbC	17	-	-	-	-	aree per attrezzature di interesse comune civili, servizi sociali e sanitari di livello locale; pubblica amministrazione, sicurezza pubblica, protezione civile; attività culturali, associative e politiche; attività compatibili,	-	-	-	-	Comunità alloggio per persone disabili / Centro sociale è prescritto il mantenimento dell'edificio rurale esistente, la ristrutturazione interna, la possibilità di ampliamento senza demolizione dell'edificio stesso (Variante al P.R.G. approvata in via definitiva con D.C.C. n. 46/2008)
SBr	1	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Centri religiosi e dipendenze
SBr	2	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Chiesa
SBr	3	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Centri religiosi e dipendenze
SBr	4	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Chiesa
SBr	5	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Centri religiosi e dipendenze
SBr	6	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Centri religiosi e dipendenze
SBr	7	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Chiesa
SBr	8	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Centri religiosi e dipendenze
SBr	9	-	-	-	-	aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, funzioni connesse all'attività religiosa e di culto, funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili	-	-	-	-	Centri religiosi e dipendenze
SC	1	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	2	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	3	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.2	Giardino pubblico di quartiere
SC	4	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.1	Giardino pubblico di quartiere
SC	5	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-		Giardino pubblico di quartiere
SC	6	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-		Giardino pubblico di quartiere
SC	7	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-		Giardino pubblico di quartiere
SC	8	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-		Impianti sportivi di base
SC	9	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.5	Giardino pubblico di quartiere
SC	10	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.5	Giardino pubblico di quartiere
SC	11	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.5	Giardino pubblico di quartiere
SC	12	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.7	Giardino pubblico di quartiere
SC	13	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-		Giardino pubblico di quartiere / Capitello
SC	14	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.6	Giardino pubblico di quartiere
SC	15	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.6	Giardino pubblico di quartiere
SC	16	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-		Giardino pubblico di quartiere
SC	17	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.4	Giardino pubblico di quartiere
SC	18	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.4	Giardino pubblico di quartiere
SC	19	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.3	Giardino pubblico di quartiere
SC	20	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.3	Giardino pubblico di quartiere
SC	21	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	22	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dal confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	23	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	24	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	25	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.11	Giardino pubblico di quartiere
SC	26	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.11	Giardino pubblico di quartiere
SC	27	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.11	Giardino pubblico di quartiere
SC	28	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.13	Giardino pubblico di quartiere
SC	29	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.12	Giardino pubblico di quartiere
SC	31	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.12	Giardino pubblico di quartiere
SC	32	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.12	Giardino pubblico di quartiere
SC	33	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.12	Giardino pubblico di quartiere
SC	34	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Impianti sportivi di base
SC	35	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	36	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	37	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	38	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	39	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	40	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	41	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	42	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	43	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	44	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.10	Giardino pubblico di quartiere
SC	45	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.8	Giardino pubblico di quartiere
SC	46	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.8	Giardino pubblico di quartiere
SC	47	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	48	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	49	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	50	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	51	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	52	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.14	Giardino pubblico di quartiere
SC	53	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	54	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	55	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	56	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.33	Giardino pubblico di quartiere
SC	57	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.33	Giardino pubblico di quartiere
SC	58	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	59	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	60	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	61	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	62	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	63	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.15	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	64	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere / Capitello
SC	65	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	66	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	67	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	68	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	69	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	70	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	71	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere (Riferimento alla Convenzione Rep. Comunale n. 725 del 04/06/2004)
SC	72	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	73	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	74	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Impianti sportivi di base
SC	75	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Impianti sportivi di base
SC	76	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Impianti sportivi di base
SC	77	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.17	Impianti sportivi di base
SC	78	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Palazzetto dello sport / Impianti sportivi di base
SC	79	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	80	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.16	Giardino pubblico di quartiere
SC	81	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.17	Giardino pubblico di quartiere
SC	82	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	83	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	84	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	85	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	86	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	87	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	88	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	89	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	90	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	91	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	92	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	93	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Impianti sportivi di base / Attrezzature natatorie
SC	94	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	95	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	96	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	97	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.22	Giardino pubblico di quartiere
SC	98	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.22	Giardino pubblico di quartiere
SC	99	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	100	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	101	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.18	Giardino pubblico di quartiere
SC	102	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.18	Giardino pubblico di quartiere
SC	103	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.19	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dal confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	104	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.19	Giardino pubblico di quartiere
SC	105	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.19	Giardino pubblico di quartiere
SC	106	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.19	Giardino pubblico di quartiere
SC	107	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.20	Giardino pubblico di quartiere
SC	108	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.20	Giardino pubblico di quartiere
SC	109	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.20	Giardino pubblico di quartiere
SC	110	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.20	Giardino pubblico di quartiere
SC	111	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	112	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	113	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	114	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	115	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	116	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	117	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	118	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	119	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	120	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	121	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	122	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	123	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	124	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	125	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	126	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	127	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.25	Giardino pubblico di quartiere
SC	128	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.24	Giardino pubblico di quartiere
SC	129	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.26	Giardino pubblico di quartiere
SC	130	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.26	Giardino pubblico di quartiere
SC	131	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	132	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	133	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	134	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	135	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	136	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.23	Giardino pubblico di quartiere
SC	137	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	138	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	139	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.29	Giardino pubblico di quartiere
SC	140	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.31	Giardino pubblico di quartiere
SC	141	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.30	Giardino pubblico di quartiere
SC	142	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.30	Giardino pubblico di quartiere
SC	143	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.31	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dal confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	144	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.31	Giardino pubblico di quartiere
SC	145	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.31	Giardino pubblico di quartiere
SC	146	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.32	Giardino pubblico di quartiere
SC	147	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.32	Giardino pubblico di quartiere
SC	148	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.32	Giardino pubblico di quartiere
SC	149	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.34	Giardino pubblico di quartiere
SC	150	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.34	Giardino pubblico di quartiere
SC	151	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	152	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	153	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	154	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	155	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	156	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	157	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	158	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	159	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	160	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.35	Giardino pubblico di quartiere
SC	161	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.9	Giardino pubblico di quartiere
SC	162	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al PUA n.9	Giardino pubblico di quartiere
SC	163	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - AREE A SERVIZI

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
SC	163	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	164	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	165	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	166	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	167	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	168	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	169	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere
SC	170	-	-	-	-	Zone a verde naturale ed attrezzato, Aree per impianti sportivi	-	-	-	-	Giardino pubblico di quartiere

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - ACCORDI ART. 6, L.R. 11/2004

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Densità territoriale massima (mc/mq)	Densità fondiaria massima (mc/mq)	Rapporto fondiario di copertura (% massima)	Altezza massima degli edifici (m)	Distanza minima dai confini (m)	Distanza minima dai fabbricati (m)	Destinazione di zona	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Modalità di intervento	Contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d-ter DPR 380/2001	Altre norme	Note
APP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DCC n. 15 del 09/04/2014
APP	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DCC n. 70 del 06/10/2020
APP	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DCC n. 62 del 24/09/2020
APP	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DCC n. 8 del 04/03/2021
APP	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DCC n. 14 del 08/04/2021

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - PUA

TIPO ZONA P.I.	N°	TIPO	DESTINAZIONE D'USO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	APPROVAZIONE	NOTE
P.U.A./	1	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "MULINO 2"	D.C.C. n.66 del 16/07/2009 e D.C.C. n. 60 del 29/09/2011	All'interno dell'ambito del P.U.A. valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo.
P.U.A./	2	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "MULINO"	D.C.C. n. 44 del 20/06/1994, D.C.C. n.12 del 27/02/1995 e D.C.C. n. 48 del 25/07/1997	
P.U.A./	3	P.E.E.P.	RESIDENZIALE	LOTT. "PEEP RAMPAZZO"	D.C.C. n. 41 del 20/06/1994 e D.C.C. n. 96 del 20/12/1996	
P.U.A./	4	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "CAPILANE"	D.C.C. n. 14 del 27/02/1995	
P.U.A./	5	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "PERAROLI"	D.C.C. n. 65 del 25/11/2005	
P.U.A./	6	P.E.E.P.	RESIDENZIALE	LOTT. "PEEP RAMPAZZO 2"	D.C.C. n. 13 del 28/04/2006	
P.U.A./	7	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "SAN GAETANO"	D.C.C. n. 75 del 26/08/2004	
P.U.A./	8	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "CECCHETTO-ROCCO"	D.C.C. n. 66 del 25/11/2003	
P.U.A./	9	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "STELLA MORBIATO"	D.C.C. n. 86 del 17/12/1993	
P.U.A./	10	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "CANOVA"	D.C.C. n.52 del 10/10/2003	
P.U.A./	11	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "LE CARAVELLE"	D.G.C. n.241 del 09/11/2016	
P.U.A./	12	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "TOP RESIDENCE GIARDINO"	D.C.C. n. 98 in data 19/12/1995	
P.U.A./	13	P. di L.	MISTA	LOTT. "SPORTING GIANCARLO"	D.C.C. n. 157 del 04/09/1987 e D.C.C. 71 del 12/10/1999	
P.U.A./	14	P. di L.	PRODUTTIVO	LOTT. "CAMISANO 2000"	D.C.C. n. 67 del 23/07/1996	
P.U.A./	15	P. di L.	PRODUTTIVO	LOTT. "POINETTA"	D.C.C. n. 35 del 09/04/1999	
P.U.A./	16	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "AURORA 2"	D.C.C. n.32 del 20/04/2011 e D.C.C. n.76 del 20/12/2012	
P.U.A./	17	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "AURORA"	D.C.C. n. 14 del 20/01/1998	
P.U.A./	18	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "CA ALTA"	D.C.C. n.65 del 16/07/2009	
P.U.A./	19	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "PIAZZA DELLA REPUBBLICA"	D.C.C. 13 del 02/04/2001, D.C.C. 67 del 22/11/2002, D.C.C. 32 del 03/07/2003, D.C.C n. 48 del 03/07/2003, D.C.C. n. 36 del 06/06/2008, D.C.C. n. 15 del 24/03/2011	
P.U.A./	20	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "MARGHERITA"	D.C.C. n. 32 del 30/04/1996	
P.U.A./	21	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "MARGHERITA 2"	D.C.C. n. 49 del 12/09/2002	
P.U.A./	22	P.di R.	MISTA	"VIA FOGAZZARO - VIA XX SETTEMBRE"	D.C.C. n.65 del 16/07/2009	
P.U.A./	23	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "LUCATELLO - MESSI - BORTOLOMEI"	D.C.C. n. 85 del 29/11/1996	
P.U.A./	24	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "DOPPIO P"	D.C.C. n. 54 del 21/07/2000	
P.U.A./	25	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "AMPLIAMENTO DOPPIO P"	D.C.C. n. 50 del 12/09/2002	
P.U.A./	26	P.E.E.P.	RESIDENZIALE	"PEEP CAMISANO 1"	D.C.C. n. 9 del 06/03/1998 ampliamento Camisano 1 D.C.C. n. 38 del 22/05/2000	
P.U.A./	27	P.E.E.P.	RESIDENZIALE	"PEEP CAMISANO 2" COOP. VILLA GUALDI	D.C.C. n. 14 del 28.04.2006	

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - PUA

TIPO ZONA P.I.	N°	TIPO	DESTINAZIONE D'USO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	APPROVAZIONE	NOTE
P.U.A./	28	P.E.E.P.	RESIDENZIALE	LOTT. "PEEP CAMISANO 2"	D.C.C. n. 96 del 20/12/1996	All'interno dell'ambito del P.U.A. valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo.
P.U.A./	29	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "VILLA CAPRA BAU"	D.C.C. n. 75 del 29/07/2010	
P.U.A./	30	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "ASTER"	D.C.C. n. 33 del 13/05/2008 e D.G.C. n. 48 del 06/03/2014	
P.U.A./	31	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "VIA POMARI"	D.C.C. n. 35 del 01/07/1998	
P.U.A./	32	P. di L.	RESIDENZIALE	LOTT. "BULATO GIBER"	D.C.C. n. 99 del 04/11/2010	
P.U.A./	33	P. di L.	PRODUTTIVO	LOTT. "SAN DANIELE 2"	D.C.C. n. 12 del 28/04/2006	
P.U.A./	34	P. di L.	PRODUTTIVO	LOTT. "VANZO 4"	D.C.C. n. 24 del 15/04/2008	
P.U.A./	35	P. di L.	PRODUTTIVO	LOTT. "D1b.106"	D.C.C. n. 74 del 30/09/2008	

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - SUAP

TIPO ZONA P.I.	N°	TIPO	DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE D'USO PRINCIPALE	DENOMINAZIONE	APPROVAZIONE	NOTE
S.U.A.P.	1	in variante		PRODUTTIVO	-	D.C.C. n.61 del 26/09/2016	All'interno dell'ambito del S.U.A.P. valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento
S.U.A.P.	2	in variante		PRODUTTIVO	-	D.C.C. n. 9 del 24/02/2020	
S.U.A.P.	3	in variante		PRODUTTIVO	-	D.C.C. n. 43 del 15/07/2021	